



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza civile della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

APRILE 2021



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA	24
SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA	56
SEZIONE TERZA E SESTA TERZA	77
SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO	94
SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA	124
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	148
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	177

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 11421 del 30/04/2021** (Rv. **661129 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Diff.)

B. (TASCA GAETANO) contro A. (CANTAVENERA DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/05/2018

018077 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo a favore degli eredi legittimi (e/o testamentari) - Interpretazione.

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in una delle forme previste nell'articolo 1920, comma 2, c.c., comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 1923

Massime precedenti Vedi: N. 25635 del 2018 Rv. 651370 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 11421 del 30/04/2021** (Rv. **661129 - 03**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Diff.)

B. (TASCA GAETANO) contro A. (CANTAVENERA DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/05/2018

018077 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo a favore degli eredi legittimi (e/o testamentari) - Premorienza di uno degli eredi del contraente - Conseguenze - Trasmissibilità agli eredi del beneficiario premorto.

Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 467 CORTE COST., Cod. Civ. art. 468 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1412 com. 2, Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 1921, Cod. Civ. art. 1923

Massime precedenti Vedi: N. 25635 del 2018 Rv. 651370 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 11421 del 30/04/2021** (Rv. **661129 - 02**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Diff.)

B. (TASCA GAETANO) contro A. (CANTAVENERA DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/05/2018

018077 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO Assicurazione sulla vita - Clausola di attribuzione dell'indennizzo a favore degli eredi legittimi (e/o testamentari) - Quote - Uguaglianza - Fondamento.

Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi" come beneficiari, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della "eadem causa obligandi", una quota uguale dell'indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 467 CORTE COST., Cod. Civ. art. 468 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1920, Cod. Civ. art. 1923

Massime precedenti Difformi: N. 19210 del 2015 Rv. 636951 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25635 del 2018 Rv. 651370 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 11290 del 29/04/2021** (Rv. **661081 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **NAPOLITANO LUCIO.** Relatore: **NAPOLITANO LUCIO.**

M. (SATTA FILIPPO ARTURO) contro C.

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Tariffa c.d. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti - Art. 1, comma 668, della l. n. 147 del 2013 - Natura privatistica - Sussistenza - Conseguenze - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI In genere.

La tariffa c.d. puntuale (o corrispettivo) sui rifiuti, di cui all'art. 1, comma 668, della l. n. 147 del 2013, prevista, quale alternativa alla TARI, per i comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha natura privatistica; le relative controversie sono, pertanto, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. (Nella specie, il Comune aveva esercitato l'opzione alternativa mediante l'approvazione di un Regolamento che ragguagliava la tariffa corrispettivo alla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto, oggetto di specifica misurazione).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 668 CORTE COST., DM Finanze 20/04/2017, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1839 del 2020 Rv. 656797 - 01, N. 8822 del 2018 Rv. 647914 - 01, N. 8631 del 2020 Rv. 657620 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 11293 del 29/04/2021** (Rv. **661128 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**.

P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Opposizione a cartella esattoriale - Giurisdizione - Criteri di individuazione - Natura del credito fatto valere - Rilevanza.

In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11719 del 2005 Rv. 582455 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 11295 del 29/04/2021** (Rv. **661137 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **DORONZO ADRIANA**. Relatore: **DORONZO ADRIANA**. P.M. **DE MASELLIS MARIELLA**. (Conf.)

F. (PANELLA LUIGI ANTONIO PAOLO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 28/01/2021

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Sezione disciplinare del CSM - Ricusazione dei componenti supplenti nominati per decidere della ricusazione di altri membri della stessa Sezione - Indicazione quali soggetti passivi della condotta addebitata al ricusante, volta ad influenzare l'attività dell'organo di autogoverno - Interesse nella causa ex art. 51, comma 1, n. 1, c.p.c. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, si deve escludere che i componenti supplenti nominati per decidere della ricusazione di altri membri della Sezione disciplinare abbiano un interesse nella causa ex art. 51, comma 1, n. 1, c.p.c. (previsto come motivo di astensione obbligatoria e fondamento di un'istanza di ricusazione) se la condotta gravemente scorretta nei confronti dei componenti del CSM, addebitata al ricusante, attiene al funzionamento regolare ed imparziale dell'organo di autogoverno e non già all'onore o al prestigio del singolo consigliere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 com. 1 lett. 1, Legge 24/03/1958 num. 195 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19893 del 2020 Rv. 658992 - 01 Rv. 658992 - 04

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 11291 del 29/04/2021** (Rv. **661127 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**.

P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

E. (CONTE GIOVANNI BATTISTA) contro R. (D'AMARIO PALLOTTINO BRUNA)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 12/11/2018

001092 ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI Decisione in unico grado - Ambito del sindacato sui provvedimenti amministrativi impugnati - Limiti - Fattispecie.

L'ambito del sindacato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, qualora sia chiamato a pronunciarsi in unico grado sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati, è limitato all'accertamento dei vizi possibili dello svolgimento della funzione pubblica, compresi quelli denotati dalle figure sintomatiche dell'eccesso di potere; esso attiene quindi alla verifica della ragionevolezza e proporzionalità della scelta rispetto al fine e non si estende alle ragioni di merito, dovendosi arrestare dinanzi non solo alle ipotesi di scelte equivalenti ma anche a quelle meno attendibili, purché congruenti con il fine da raggiungere e con le esigenze da governare. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del TSAP che aveva ritenuto incensurabili, perché fondati esclusivamente sul merito tecnico delle scelte effettuate, i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni competenti che, ai fini dell'individuazione dei corsi d'acqua in zona montana idonei a formare oggetto di concessione per uso idroelettrico, si erano fondati sul principio eurounitario di precauzione, ritenuto prevalente su quello del "favor" per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sicché la conseguente riduzione dei bacini suscettibili di apprensione per scopo idroelettrico, pur ridondando in un sacrificio dell'interesse, tutelato a livello comunitario e internazionale, alla produzione di energia cd. "pulita", aveva trovato fondamento nel diverso interesse, anche esso protetto dalla normativa europea, del "non deterioramento" dei corsi d'acqua particolarmente fragili e al contempo preziosi perché in grado di raggiungere un livello di qualità elevato).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST.

Sez. U - , **Ordinanza n. 11292 del 29/04/2021** (Rv. **661207 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**.

P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

C. (BRANDIMARTE GABRIELE) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE TERAMO

081078 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IN GENERE Declaratoria di fallimento di impresa esercente attività di farmacia privata – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Fondamento.

Il soggetto che, in forma individuale o societaria, svolga attività di farmacia privata, è sottoponibile, in quanto imprenditore insolvente, al fallimento. Sussiste a tal fine la giurisdizione del giudice ordinario, posto che il distinto ed autonomo piano riguardante l'abilitazione amministrativa all'esercizio dell'attività farmaceutica non interferisce con il saliente profilo dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 08/11/1991 num. 362 CORTE COST.

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 11296 del 29/04/2021** (Rv. **661138 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

P. (WALTER VON HERBSTENBURG JOHANN ANTON) contro H. (FREI ARTHUR)
Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 30/09/2019

001018 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE Plurime istanze per la concessione di derivazioni idroelettriche di medie dimensioni - Conferenza di servizi in materia ambientale ai sensi dell'art. 8 l.p. Bolzano n. 2 del 2015 - Finalità - Tardività dell'invito a partecipare rivolto ad uno dei concorrenti - Conseguenze - Annullabilità del provvedimento amministrativo - Condizioni.

176146 TRENTO-ALTO ADIGE - PROVINCE - BOLZANO - IN GENERE In genere.

Ai fini dell'istruttoria per la concessione di media derivazione d'acqua per la realizzazione di impianti idroelettrici, la conferenza di servizi in materia ambientale prevista dall'art. 8 l.p. Bolzano n. 2 del 2015 (Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica) è volta ad acquisire e valutare tutti gli elementi relativi alla compatibilità della richiesta concessione con le esigenze ambientali e il prescritto invito alla seduta della conferenza dei concorrenti interessati ha lo scopo di permettere la loro partecipazione al procedimento amministrativo; tuttavia, poiché le garanzie procedurali sono poste a tutela di concreti interessi e non devono risolversi in inutili aggravii, la tardività del predetto invito non determina "ex se" l'annullabilità del provvedimento finale quando l'omessa partecipazione non avrebbe potuto avere alcuna effettiva influenza, come nel caso di provvedimenti di natura vincolata o, per i provvedimenti di natura discrezionale, subordinatamente alla prova, da parte della P.A., che gli stessi non sarebbero stati diversi anche in caso di intervento degli interessati.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 2, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 7, Legge Prov. 26/01/2015 num. 2 art. 8, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20680 del 2018 Rv. 650273 - 01, N. 9337 del 2002 Rv. 555374 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 10851 del 23/04/2021** (Rv. **661018 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **NAPOLITANO LUCIO**. Relatore: **NAPOLITANO LUCIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (RUOZZI EDGARDO)
Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/02/2014

092037 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA Imposte di fabbricazione - Opposizione alle ingiunzioni doganali - Art. 11 d.l. n. 151 del 1991 - Portata - Conseguenze - Giurisdizione delle Commissioni tributarie - Sussistenza - Fondamento.

In tema di processo tributario, nelle controversie proposte anteriormente alla riforma dell'art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992 ad opera dell'art. 12, comma 2, l. n. 448 del 2001, l'opposizione avverso ingiunzioni doganali (nella specie emesse per accise su alcool etilico ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 e notificate nel 1998) deve essere proposta non dinanzi al giudice civile ordinario ma dinanzi alla Commissione tributaria, alla cui giurisdizione l'art. 11, comma 5, d.l. n. 151 del 1991, conv., con modif., in l. n. 202 del 1991 (applicabile "ratione temporis" fino alla sua definitiva abrogazione per effetto del d.lgs. n. 46 del 1999), pur riferendosi espressamente ai ricorsi contro

SEZIONI UNITE

il ruolo, attribuisce l'intera materia dei tributi elencati nell'art. 67 d.P.R. n. 43 del 1988, tra le quali le imposte di fabbricazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 151 art. 11 com. 5, Legge 12/07/1991 num. 202 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 com. 2 CORTE COST., DPR 20/01/1988 num. 443, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21561 del 2005 Rv. 585058 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9667 del 2009 Rv. 607413 - 01, N. 13833 del 2005 Rv. 584087 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 10741 del 22/04/2021 (Rv. 661059 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

P. (VACCARI GIOIA) contro P. (PROCURATORE GENERALE CORTE DEI CONTI)
Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE DEI CONTI ROMA, 03/05/2019

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Società concessionaria per la riscossione nei confronti di enti comunali - Omesso riversamento del riscosso - Danno erariale - Omessa adozione di iniziative idonee ad evitare od attenuare il danno da parte di dirigenti e componenti dell'Ufficio del federalismo fiscale e della Commissione istituita presso il MEF - Azione di responsabilità nei confronti di questi ultimi - Giurisdizione del giudice contabile - Sussistenza - Fondamento.

Sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda di danno erariale proposta nei confronti dei dirigenti dell'Ufficio del federalismo fiscale, nonché del presidente e dei componenti della Commissione istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n.446 del 1997, per avere omesso di adottare le iniziative idonee ad impedire o limitare il pregiudizio subito da taluni Comuni in conseguenza dell'omesso riversamento ad essi delle somme riscosse dalla società concessionaria del servizio di riscossione delle entrate comunali, non assumendo rilievo la circostanza che il loro rapporto di servizio intercorra con il Ministero e non con le amministrazioni danneggiate né la sussistenza dell'eventuale responsabilità contrattuale della società concessionaria nei confronti dei singoli comuni, atteso, quanto al primo profilo, che, ai sensi dell'art.1, comma 3, della l. n. 20 del 1994, in relazione ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore di questa legge, la giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici sussiste anche quando il danno sia stato cagionato ad enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, e considerato, quanto al secondo profilo, che il rimprovero mosso agli incolpati concerne l'omessa attivazione dei poteri loro attribuiti dalla legge al fine di evitare o contenere il danno provocato al pubblico erario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 207, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 53 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2157 del 2021 Rv. 660308 - 02

SEZIONI UNITE

Sez. **U - , Ordinanza n. 10360 del 20/04/2021** (Rv. **661017 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **TRICOMI IRENE**. Relatore: **TRICOMI IRENE**. P.M. **MASTROBERARDINO PAOLA**. (Diff.)

contro

Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del SSN - Procedura di conferimento degli incarichi - Accordo nazionale collettivo - Natura concorsuale - Esclusione - Fase valutativa tecnica ex art. 18, comma 5, dell'ACN del 2015 - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

La procedura per il conferimento degli incarichi di specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale non ha natura concorsuale, ma costituisce espressione del potere negoziale della P.A. in veste di datore di lavoro, atteso che l'art. 21 dell'Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed altre professionalità sanitarie prevede che la selezione dei candidati avvenga sulla base di parametri specifici e vincolanti, stabiliti dalla contrattazione collettiva, senza alcun bando e valutazione discrezionale dei titoli o atto di approvazione finale, anche con riguardo alla previsione dell'art. 18, comma 5, del citato Accordo, la quale introduce un segmento valutativo tecnico sul possesso di particolari capacità professionali da parte di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie. Ne consegue che le controversie relative a tale procedura appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 23/03/2005 art. 21, Contr. Coll. 23/03/2005 art. 23, Contr. Coll. 23/03/2005 art. 24, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 4, Contr. Coll. 23/03/2005 art. 18

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21599 del 2018 Rv. 650280 - 01

Sez. **U - , Ordinanza n. 10356 del 20/04/2021** (Rv. **661016 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

I. (ALIMONDA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/08/2019

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Insolvenza transfrontaliera - Criterio di radicamento della competenza correlato al cd. "COMI" ex Regolamento UE n. 848 del 2015 - Rilevanza - Presupposti.

In tema di insolvenza transfrontaliera, in base al Reg. UE n. 848 del 2015 la competenza a dichiarare l'insolvenza si radica in capo al giudice dello Stato membro in cui si trova il centro degli interessi principali dell'impresa, cd. "COMI" (centre of main interests), venendo in rilievo, fino a prova contraria, la presunzione di coincidenza di quest'ultimo con la sede legale, qualora non sia stata trasferita in altro Paese dell'Unione nei tre mesi precedenti la domanda di apertura della procedura di insolvenza.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 20/05/2015 num. 848, Legge Falliment. art. 9

SEZIONI UNITE

Sez. U - , Sentenza n. 10355 del 20/04/2021 (Rv. 661217 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

F. (DI PORTO ANDREA) contro B. (PERASSI MARINO OTTAVIO)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 03/05/2019

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Unione bancaria tra Stati dell'eurozona - Meccanismo di vigilanza unico - Acquisizioni di partecipazioni qualificate in banche - Potere decisionale - Spettanza alla sola BCE - Atti delle autorità nazionali centrali - Qualificazione come atti dell'Unione - Fondamento - Controllo giurisdizionale di legittimità - Competenza del solo giudice dell'Unione e non di quelli nazionali.

Nell'Unione bancaria creata tra gli Stati dell'eurozona, il Meccanismo di vigilanza unico (MVU), di cui al Regolamento UE n. 1024/2013, presuppone che il potere decisionale esclusivo in ordine alle acquisizioni di partecipazioni qualificate in banche appartenga alla BCE; pertanto, il coinvolgimento delle autorità nazionali nel procedimento che conduce all'adozione della decisione della stessa BCE non mette in dubbio la qualificazione degli atti delle autorità nazionali centrali (ANC) come atti dell'Unione, poiché questi rientrano, nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico, in un procedimento unitario nel quale la BCE esercita da sola il potere decisionale. Ne consegue che il relativo controllo di legittimità spetta alla competenza esclusiva del giudice dell'Unione - pure in applicazione della legislazione nazionale, qualora il diritto dell'Unione riconosca differenti opzioni normative agli Stati membri - e non a quella dei giudici nazionali, anche ove sia fatta valere la contrarietà degli atti del medesimo procedimento ad un giudicato nazionale nel contesto della giurisdizione di ottemperanza.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 15/10/2013 num. 1024, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 11, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Sez. U - , Sentenza n. 10244 del 19/04/2021 (Rv. 661047 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: DORONZO ADRIANA. Relatore: DORONZO ADRIANA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Diff.)

A. (CLARICH MARCELLO) contro A.

Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 24/10/2018

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - Procedura di convocazione assemblea e di nomina del coordinatore regionale - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), pur titolare di compiti di natura tendenzialmente amministrativa, svolti su mandato e dietro finanziamento statale, oltre che attribuiti da norme di natura pubblicistica, in assenza di un'espressa previsione normativa che la qualifichi "ente pubblico", ai sensi dell'art. 4 della l. n. 70 del 1975, non può essere annoverata tra le pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, deponendo per la natura di soggetto di diritto privato la forma giuridica prescelta, le previsioni statutarie, la libertà di adesione e recesso degli associati, la funzione di rappresentanza e tutela degli interessi dei comuni associati e di raccordo con il sistema centrale; ne consegue che, in mancanza di disposizioni contrarie, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla procedura di convocazione dell'assemblea e di nomina del coordinatore

SEZIONI UNITE

regionale di tale associazione, discutendosi della legittimità di atti non riconducibili all'esercizio di un pubblico potere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 16600 del 2007 Rv. 599106 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11541 del 1993 Rv. 484440 - 01, N. 8238 del 2020 Rv. 657631 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 10243 del 19/04/2021 (Rv. 661086 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

F. (CESCHINI ROBERTA) contro G. (ZAZZERI ELENA)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/07/2020

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Ammissibilità - Limiti - Conversione in ricorso in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile se è proposto dopo che il giudice di merito abbia adottato una decisione, anche limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, poiché in tal caso la statuizione spetta al giudice del grado superiore. Tuttavia, il ricorso erroneamente proposto come regolamento preventivo può essere convertito in ricorso in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ove ne ricorrano i presupposti. (Nella specie, la S.C., dopo avere ritenuto inammissibile il regolamento preventivo richiesto a seguito della pronuncia del giudice del reclamo in un procedimento ex art. 336 c.c., ha operato la conversione della relativa istanza in un ricorso straordinario per cassazione, tenuto conto che erano stati rispettati i termini per proporre quest'ultima impugnazione e che le censure erano rivolte contro un provvedimento connotato di decisorietà e definitività).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14952 del 2007 Rv. 597766 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26296 del 2008 Rv. 605186 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 10242 del 19/04/2021 (Rv. 661061 - 01)

Presidente: DI IASI CAMILLA. Estensore: ESPOSITO LUCIA. Relatore: CARRATO ALDO. P.M. SALVATO LUIGI. (Diff.)

C. (CORBYONS GIOVANNI) contro F. (CUOMO ULLOA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/03/2016

140061 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) Cumulo di domande fra gli stessi soggetti - Pronuncia su una (o più) di esse - Natura di sentenza non definitiva - Criterio formale di distinzione - Applicabilità - Contrasto tra gli indici di carattere formale - Conseguenze

SEZIONI UNITE

Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte dalle parti stesse, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 22854 del 2019 Rv. 655089 - 01, N. 13381 del 2017 Rv. 644992 - 01, N. 6179 del 2019 Rv. 653141 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 390 del 2011 Rv. 615406 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 10107 del 16/04/2021 (Rv. 661209 - 01)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:*

CRISCUOLO MAURO. P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)

M. (POLI CARLO) contro V. (DAL FERRO ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/07/2019

168224 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - ESECUTORI TESTAMENTARI - NOMINA - ESONERO Provvedimento emesso in sede di reclamo in tema di esonero di esecutore testamentario dal suo ufficio - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Denuncia di vizio attinente alla giurisdizione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio, il provvedimento del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d'appello, ma la decisione assunta da quest'ultimo non è impugnabile per cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., mancando dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale; non rileva in senso contrario la denuncia di un vizio di giurisdizione o competenza, posto che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo mutua la natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può aver autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 710, Cod. Proc. Civ. art. 750, Costituzione art. 111 com. 7, Regolam. Comunitario 04/07/2012 num. 650

Massime precedenti Vedi: N. 24218 del 2018 Rv. 650644 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11026 del 2003 Rv. 565056 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 10107 del 16/04/2021** (Rv. **661209 - 02**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

M. (POLI CARLO) contro V. (DAL FERRO ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/07/2019

048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE Ricorso per cassazione – Declaratoria di inammissibilità – Richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell'art. 267 TFUE – Difetto di rilevanza.

In presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, non è accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto viene in rilievo un difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l'interpretazione richiesta non ha rapporto con l'effettività o l'oggetto del giudizio principale.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST.

Sez. U - , **Sentenza n. 10105 del 16/04/2021** (Rv. **661085 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

C. (FOLLIERI ENRICO) contro O. (BUCCI TOMMASO)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 13/09/2018

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Richiesta di attestazione relativa all'inserimento dell'azienda in una zona comunale degradata - Atto prospettato come dovuto - Diniego del comune - Conseguenze - Mancato ottenimento di agevolazioni regionali - Azione risarcitoria nei confronti del comune - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario, e non a quello amministrativo, la cognizione della vertenza promossa dal privato contro il Comune per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal mancato rilascio di un'attestazione circa l'ubicazione della propria azienda in una zona degradata, il cui ottenimento, prospettato come doveroso, avrebbe consentito al privato di conseguire le agevolazioni regionali previste per le piccole imprese commerciali, atteso che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve compiersi in base alla domanda, tenendo conto dell'intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, nella specie riconducibile ad una situazione di diritto soggettivo, quale è il diritto al rilascio della menzionata attestazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 102, Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Legge 30/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21928 del 2018 Rv. 650603 - 01, N. 20350 del 2018 Rv. 650270 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 10015 del 15/04/2021** (Rv. **661015 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**.

Relatore: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (PINI EUGENIO)

Regola giurisdizione

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO
Sentenze del giudice di appello ex artt. 353 e 354 c.p.c. - Ammissibilità del ricorso immediato per cassazione - Fondamento.

La sentenza, con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice "a quo" ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza che presenta un carattere definitivo, perché conclude il procedimento davanti al giudice di appello ed esclude un ulteriore potere decisorio dello stesso giudice che l'ha pronunciata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25774 del 2015 Rv. 637968 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 10012 del 15/04/2021** (Rv. **660953 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

F. (BOTTI ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/10/2013

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Irreperibilità relativa del contribuente - Prova dell'invio dell'avviso di ricevimento del C.A.D. - Necessità - Fondamento.

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere.

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 14, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 5077 del 2019 Rv. 652953 - 01, N. 16601 del 2019 Rv. 654241 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 2638 del 2019 Rv. 652274 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 10013 del 15/04/2021** (Rv. **661014 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore:

LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. **CAPASSO LUCIO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (RIENZI CARLO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/07/2015

279038 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - OGGETTO - ATTI ESENTI Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) - Esenzione dal pagamento del contributo unificato - Esclusione - Fondamento.

In materia di agevolazioni tributarie, le associazioni di volontariato senza scopo di lucro e le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale, atteso che le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie, quali gli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, 8, comma 1, l. n. 266 del 1991 e 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, sono soggette a stretta interpretazione e non ammettono un'interpretazione estensiva o analogica.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 642 CORTE COST., Legge 11/08/1991 num. 266 art. 8 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 17

Massime precedenti Conformi: N. 23686 del 2020 Rv. 659306 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 9839 del 14/04/2021** (Rv. **661084 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Relatore:

LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

P. (PREVITI NATALE) contro C. (PANTANO MASSIMILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/01/2015

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Ordinanza istruttoria pronunciata fuori udienza - Mancata comunicazione alla parte costituita - Nullità - Condizioni - Sanatoria - Configurabilità.

La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ex art. 176, comma 2, c.p.c., dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori dell'udienza provoca la nullità dell'ordinanza stessa e quella degli atti successivi dipendenti, ai sensi dell'art. 159 c.p.c., a condizione che essa abbia concretamente impedito all'atto il raggiungimento del suo scopo, nel senso che abbia provocato alla parte un concreto pregiudizio per il diritto di difesa; se la parte abbia comunque avuto conoscenza dell'udienza fissata per la prosecuzione del processo ed abbia partecipato ad essa senza dedurre specificamente l'eventuale pregiudizio subito, né formulare istanze dirette ad ottenere il rinvio dell'udienza, la nullità deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 157, Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 176 com. 2, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 8002 del 2009 Rv. 607140 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4806 del 2005 Rv. 579439 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 9839 del 14/04/2021** (Rv. **661084 - 03**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Relatore:

LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

P. (PREVITI NATALE) contro C. (PANTANO MASSIMILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/01/2015

046115 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA Ripartizione di spese condominiali - Delibera assembleare in violazione dei criteri, legali o convenzionali, di ripartizione - Conseguenze - Nullità o annullabilità della delibera - Condizioni - Fondamento.

In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1109, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 1442, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Legge 11/12/2012 num. 220 art. 15, Cod. Civ. art. 1135 lett. 2, Cod. Civ. art. 1135 lett. 3, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 2379

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4806 del 2005 Rv. 579439 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 9839 del 14/04/2021** (Rv. **661084 - 02**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Relatore:

LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

P. (PREVITI NATALE) contro C. (PANTANO MASSIMILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/01/2015

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali - Opposizione - Sindacabilità della nullità o annullabilità della sottostante delibera assembleare - Ammissibilità - Condizioni.

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue

SEZIONI UNITE

l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1137 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15696 del 2020 Rv. 658784 - 01, N. 18129 del 2020 Rv. 658949 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9546 del 12/04/2021 (Rv. 661057 - 01)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** Estensore: **TORRICE AMELIA.** Relatore: **TORRICE AMELIA.** P.M. **SALZANO FRANCESCO.** (Conf.)

D. (VISCONTI ALFREDO SERGIO) contro C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 11/06/2020

026017 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI Nuovo codice deontologico forense - Applicabilità ai procedimenti pendenti - Condizioni - Individuazione della norma più favorevole - Criteri.

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art.65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, che ha recepito il criterio del "favor rei" in luogo di quello del "tempus regit actum", le norme contenute nel nuovo codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio 2014, si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato; ne consegue che l'individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare, tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall'integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie; tuttavia, all'esito dell'individuazione, quella ritenuta più favorevole deve essere applicata per intero, dovendo escludersi la possibilità di operare una combinazione tra la vecchia e la nuova normativa ricavandone arbitrariamente una terza attraverso l'utilizzo e l'applicazione di parti dell'una e parti dell'altra.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 65 com. 5

Sez. U - , Sentenza n. 9549 del 12/04/2021 (Rv. 661058 - 01)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI.**

Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** P.M. **SALZANO FRANCESCO.** (Parz. Diff.)

M. (MELLAIA FRANCO) contro C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 17/07/2020

026011 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Art. 11, comma 2, l. n. 247 del 2012 – Esonero dall'obbligo di formazione continua per gli avvocati ultrasessantenni – Procedimenti disciplinari relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della disposizione – Applicabilità – Fondamento.

La causa di esonero dall'obbligo formativo per gli avvocati che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età, introdotta dall'art. 11, comma 2, della l. n. 247 del 2012, incidendo in maniera innovativa e più favorevole sull'obbligo deontologico di formazione continua dell'avvocato, si applica anche al procedimento disciplinare nel quale si contesti l'inosservanza di tale obbligo in relazione a periodi precedenti l'entrata in vigore della medesima disposizione, in applicazione del

SEZIONI UNITE

regime transitorio di cui all'art. 65, comma 5, della citata legge nella parte in cui prevede che le norme del codice deontologico trovino applicazione nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.¿

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 11 com. 2, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 65 com. 5

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19653 del 2018 Rv. 649977 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9545 del 12/04/2021 (Rv. 661013 - 01)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** Estensore: **TORRICE AMELIA.** Relatore: **TORRICE AMELIA.** P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO.** (Conf.)

C. (DE CARO FLORA) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 19/05/2019

026003 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - CANCELLAZIONE Sospensione volontaria dall'esercizio dell'attività professionale ex art. 20, comma 2, l. n. 247 del 2012 - Effetti sui requisiti di iscrizione all'albo - Esclusione - Conseguenze - Cancellazione in caso di incompatibilità - Necessità - Diversità di trattamento dell'avvocato sospeso di diritto ex art. 20, comma 1, l. n. 247 del 2012 - Contrasto con l'art. 3 Cost. per irragionevolezza - Manifesta infondatezza - Ragioni.

La sospensione facoltativa dall'esercizio della professione forense di cui all'art. 20, comma 2, della l. n. 247 del 2012 incide sull'attività del professionista iscritto all'albo consentendogli di sospenderne volontariamente l'esercizio, ma non sulle disposizioni che disciplinano la sua iscrizione ai sensi degli artt. 17 e 18 della medesima legge, con la conseguenza che la sospensione volontaria non evita la cancellazione dell'avvocato in caso di originaria o sopravvenuta incompatibilità con l'iscrizione; non è peraltro irragionevole e, dunque, non contrasta col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. la diversità di trattamento tra l'avvocato che, chiamato a svolgere una delle funzioni previste dall'art. 20, comma 1, della citata normativa, è sospeso di diritto dall'esercizio professionale allo scopo di rafforzare la sua autonomia e indipendenza nell'assolvimento della carica istituzionale e il professionista che, non ricoprendo alcune di dette cariche, decida volontariamente di sospendere la sua attività.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 17, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 18, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 20

Sez. U - , Ordinanza n. 9544 del 12/04/2021 (Rv. 661012 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** Estensore: **ACIERNO MARIA.** Relatore: **ACIERNO MARIA.**

S. (ANNONI MARCO) contro P. (PROCURATORE REGIONALE CORTE DEI CONTI PER IL LAZIO)

Regola giurisdizione

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Nullità di convenzione di concessione domandata dal pubblico ministero contabile in funzione strumentale dell'esercizio dell'azione erariale - Giurisdizione della Corte dei conti - Esclusione - Fondamento.

SEZIONI UNITE

Non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda di accertamento della nullità della convenzione accessoria ad una concessione di area pubblica di parcheggio, proposta dal pubblico ministero contabile in funzione dell'esercizio dell'azione di danno erariale nei confronti della società concessionaria, non essendo individuabile, né in relazione ai soggetti eventualmente responsabili (funzionari pubblici o soggetti privati in rapporto di servizio con la P.A. depauperata) né in relazione all'oggetto del pregiudizio, il nesso di strumentalità tra l'azione proposta e quella consequenziale di risarcimento del danno erariale, sicché viene a mancare il presupposto necessario per ricondurre il rimedio esperito tra le "altre azioni" che, unitamente ai mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, il pubblico ministero contabile è legittimato ad esercitare in funzione della tutela dei crediti erariali, ai sensi dell'art.73 del d.lgs. n.174 del 2016 (cd. Codice della giustizia contabile).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 73, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2900, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2905

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27092 del 2009 Rv. 610700 - 01, N. 10441 del 2020 Rv. 657857 - 01, N. 20597 del 2013 Rv. 627423 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9547 del 12/04/2021 (Rv. 661060 - 01)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.**

Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)*

F. (MASINI DARIO) contro O.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 15/07/2020

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Giudizio disciplinare e giudizio penale - Rapporti - Competenza territoriale del procedimento disciplinare - Applicabilità delle disposizioni del codice di procedura penale - Esclusione - Fattispecie.

In tema di procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati, la disciplina dei rapporti tra giudizio disciplinare e giudizio penale, dettata dall'art.54 della l. n. 247 del 2012 per l'ipotesi in cui per gli stessi fatti il professionista sia sottoposto anche a procedimento penale, è ispirata al criterio della piena autonomia tra i due giudizi, tanto dal punto di vista procedimentale quanto rispetto alle valutazioni sottese all'incolpazione disciplinare ed alle imputazioni oggetto del processo penale; pertanto, ai fini della competenza territoriale del procedimento disciplinare, non trovano operatività le disposizioni del codice di procedura penale che fanno riferimento al criterio di collegamento costituito dal reato più grave, dovendosi fare applicazione della specifica regola contenuta nell'art.51 della citata l. n.247 del 2012, alla cui stregua è competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione del CNF che, nel disattendere l'eccezione di incompetenza territoriale dell'incolpato, aveva ritenuto territorialmente competente il consiglio distrettuale di disciplina del luogo in cui si era verificata la "stragrande maggioranza" dei fatti contestati, e non quello del luogo indicato dall'autorità giudiziaria penale ai fini del radicamento della competenza per il procedimento penale, individuato in base al reato più grave).

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 51, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 54, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST.

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 9543 del 12/04/2021** (Rv. **660919 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

A. (D'ALBORA MAURIZIO) contro A. (CERISANO GIOVANNI ERNESTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 19/06/2017

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Giudizio promosso per la liquidazione dell'indennità di esproprio - Inefficacia della proroga della dichiarazione di pubblica utilità - Disapplicazione del decreto di esproprio da parte del G.O. - "Error in procedendo" - Sussistenza - Fondamento.

092062 GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI In genere.

Nel giudizio promosso dal privato per la determinazione dell'indennità di espropriazione, costituisce "error in procedendo", e non involge una questione di giurisdizione, bensì d'illegittimo esercizio di un potere interno alla giurisdizione ordinaria, la disapplicazione da parte della Corte di appello del decreto di esproprio in ragione di una presunta inefficacia della proroga della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto l'ente espropriante che ha emesso il decreto disapplicato è parte del giudizio e su di esso si fonda il diritto azionato, laddove il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario può essere esercitato unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico, e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 19469 del 2019 Rv. 654645 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2244 del 2015 Rv. 634254 - 01, N. 23536 del 2019 Rv. 655118 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 9390 del 08/04/2021** (Rv. **660918 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

S. (SPIGARELLI VALERIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 30/07/2020

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Estensibilità della disciplina del processo penale - Limiti - Clausola di compatibilità - "Ratio legis" - Conseguenze in tema di applicabilità dell'art. 270 c.p.p.

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il rispetto delle regole del codice di procedura penale è prescritto negli artt. 16 (per l'attività di indagine) e 18 (per il dibattimento) del d.lgs. n. 109 del 2006 nei limiti della loro compatibilità col procedimento speciale, il quale è volto a garantire - sempre nel rispetto dell'inviolabile diritto di difesa dell'incolpato - l'efficacia dell'azione di accertamento e repressione degli illeciti disciplinari e, dunque, il più penetrante controllo del CSM sulla correttezza dei comportamenti dei magistrati; ne consegue l'inapplicabilità, nel procedimento disciplinare, dell'art. 270 c.p.p., riguardante i limiti di utilizzazione, nell'ambito del processo penale, dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali queste ultime sono state disposte.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 741 del 2020 Rv. 656792 - 04, N. 18303 del 2020 Rv. 658632 - 01, N. 3271 del 2013 Rv. 625434 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9390 del 08/04/2021 (Rv. 660918 - 03)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: COSENTINO ANTONELLO. Relatore: COSENTINO ANTONELLO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

S. (SPIGARELLI VALERIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 30/07/2020

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Intercettazioni disposte in un procedimento penale - Utilizzabilità - Condizioni - Acquisizione dei supporti materiali su richiesta dell'incolpato - Necessità.

Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, sono inutilizzabili i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte nel procedimento penale, i cui supporti materiali, nonostante la specifica e tempestiva richiesta del magistrato incolpato, non siano stati acquisiti agli atti del procedimento e resi ascoltabili da parte dell'incolpato stesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 741 del 2020 Rv. 656792 - 04

Sez. U - , Sentenza n. 9390 del 08/04/2021 (Rv. 660918 - 04)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: COSENTINO ANTONELLO. Relatore: COSENTINO ANTONELLO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

S. (SPIGARELLI VALERIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 30/07/2020

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Intercettazioni disposte in un procedimento penale - Utilizzabilità nel procedimento disciplinare - Condizioni - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117 Cost., per contrasto con l'art. 8 CEDU - Manifesta infondatezza - Fondamento.

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 117 Cost. e per contrasto con l'art. 8 CEDU - della disciplina dell'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in sede penale, trovando questa la sua base legale nel disposto degli art. 16 e 18 del d.lgs. n. 109 del 2006.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 9390 del 08/04/2021** (Rv. **660918 - 02**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

S. (SPIGARELLI VALERIO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 30/07/2020

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Intercettazioni disposte in un procedimento penale - Utilizzabilità - Condizioni - Intercettazioni non legalmente disposte nel giudizio penale "a quo" - Conseguenze - Inutilizzabilità in sede disciplinare.

Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, sono inutilizzabili i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non legalmente disposte, per mancanza o illegalità dell'autorizzazione, o non legalmente effettuate nel procedimento penale "a quo".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 741 del 2020 Rv. 656792 - 04

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima e sesta prima



SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11536 del 30/04/2021** (Rv. **661191 - 01**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

A. (SEGALLA LUCA DOMENICO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/10/2019

133006 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - DERIVANTE DA VIZIO DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE O DI INTERVENTO DEL P.M. - Disposizioni relative alla destinazione del giudice alle sezioni o alla formazione dei collegi - Violazione - Nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice - Configurabilità - Esclusione.

Non danno luogo a nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice le violazioni delle disposizioni relative alla destinazione del giudice alle sezioni e quelle relative alla formazione dei collegi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 158

Massime precedenti Conformi: N. 1643 del 2000 Rv. 533858 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11298 del 29/04/2021** (Rv. **661190 - 01**)

Presidente: **MELONI MARINA**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**. Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**.

E. (BOTTI GEORGE CLAUDE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007 - Deduzione di situazione di violenza indiscriminata in una specifica area del paese di provenienza - Dovere di cooperazione istruttoria - Contenuto.

In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, ove sia allegata dal richiedente una situazione di violenza indiscriminata specificamente riferita ad una regione del suo paese di provenienza, nella quale egli si era trasferito da altra area, l'esame della domanda ai fini dell'adempimento del dovere di cooperazione istruttoria e di acquisizione delle fonti informative ex art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 251 del 2007 deve espletarsi in relazione alla situazione attuale di detta specifica area territoriale, non potendo limitarsi alla sola area di nascita del richiedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11306 del 29/04/2021** (Rv. **661283 - 01**)

Presidente: **MELONI MARINA**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**. Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**.

G. (BAROTTI CARLO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/11/2018

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
Sentenza redatta in formato elettronico sottoscritta con firma digitale - Nullità - Esclusione -
Fondamento - Copia estratta su supporto analogico - Segni grafici attestanti la presenza della
firma digitale - Prova fino a querela di falso della sottoscrizione - Sussistenza.

La sentenza redatta in formato elettronico, recante la firma digitale del giudice a norma dell'art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l'applicabilità al processo civile e ai documenti informatici adottati nel suo ambito del d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. "Codice dell'amministrazione digitale"), sicché, in applicazione dell'art. 23 d.lgs. cit., deve ritenersi provata fino a querela di falso la sottoscrizione da parte del giudice della sentenza redatta in formato elettronico, quando su ogni pagina della copia estratta su supporto analogico vi siano i segni grafici (coccarda e stringa) che attestano la presenza della firma digitale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 5), Cod. Proc. Civ. art. 156, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 15, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 15074 del 2017 Rv. 644780 - 01, N. 2362 del 2019 Rv. 652618 - 01, N. 22871 del 2015 Rv. 637862 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11226 del 28/04/2021** (Rv. **661281 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

E. (DI PORTO ANDREA) contro B. (IANNOTTA GREGORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2014

013045 ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE Procedimento arbitrale -
Accertamento dell'intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali - Litisconsorzio necessario della
società - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento arbitrale riguardante l'accertamento dell'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, non sussiste il litisconsorzio necessario della società, poiché la controversia attiene al contratto tra fiduciante e fiduciario, efficace "inter partes" in virtù dell'incontro delle rispettive volontà, nel quale le partecipazioni al capitale sociale costituiscono soltanto l'oggetto del negozio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 35 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1703, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 22903 del 2019 Rv. 655416 - 01, N. 339 del 2005 Rv. 579304 - 01, N. 3692 del 2020 Rv. 656899 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11218 del 28/04/2021** (Rv. **661187 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore:
FIDANZIA ANDREA. P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

E. (SANTAROSSA STEFANO) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/07/2017

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Fallimento - Obbligo di consegnare le scritture contabili al curatore - Funzione - Prova del possesso dei requisiti dimensionali - Rilevanza dell'omesso deposito delle scritture contabili - Esclusione.

L'obbligo dell'imprenditore di consegnare al curatore le scritture contabili sorge, a norma dell'art. 86 l.fall., solo dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, sicché l'omessa produzione di tali scritture nell'ambito del procedimento prefallimentare, nel corso del quale il debitore è tenuto solo a depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi ed una situazione patrimoniale aggiornata, non è un fatto dal quale possa di per sé ricavarsi il mancato assolvimento dell'onere della prova in ordine al possesso dei requisiti dimensionali, né, tantomeno, una presunzione di falsità delle risultanze dei bilanci.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 com. 4, Legge Falliment. art. 86

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11228 del 28/04/2021** (Rv. **661282 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore:
AMATORE ROBERTO.

M. (DI GRAVIO VALERIO) contro C. (CASO PASQUALE MARIO EMANUELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/11/2017

133197 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO Notificazione "a persona di famiglia" - Rapporto di convivenza - Necessità - Esclusione - Vincolo di parentela o affinità - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie relativa ad atto notificato a moglie separata.

In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto valida una notificazione che era stata effettuata nelle mani della moglie separata del destinatario, peraltro qualificatasi come "incaricata della ricezione degli atti").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21362 del 2010 Rv. 614794 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18085 del 2013 Rv. 627329 - 01, N. 11815 del 2020 Rv. 660075 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11226 del 28/04/2021** (Rv. **661281 - 02**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

E. (DI PORTO ANDREA) contro B. (IANNOTTA GREGORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2014

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie - Caratteristiche - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

L'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie è un contratto unitario, avente una causa propria, che determina un'interposizione reale di persona, in cui il trasferimento della proprietà è strumentale, essendo l'attività del fiduciario svolta nell'interesse del fiduciante; detto contratto si inquadra nell'art. 1376 c.c. sicché in assenza di forma convenzionale prevista dalle parti, come l'ordinaria cessione delle stesse partecipazioni, non richiede la forma scritta a pena di nullità, potendo conseguentemente essere provato anche per presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 1705

Massime precedenti Vedi: N. 9139 del 2020 Rv. 657636 - 01, N. 22903 del 2019 Rv. 655416 - 01, N. 5507 del 2016 Rv. 639100 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11223 del 28/04/2021** (Rv. **661189 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

D. (SERAFINI BERARDO) contro B. (ORLANDO GUIDO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/11/2016

159293 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO - Condizioni di esercizio - Natura diretta del danno lamentato dall'attore - Necessità - Fondamento - Diritto alla conservazione del patrimonio sociale - Titolarità esclusiva della società - Mancata percezione degli utili e diminuzione di valore della quota - Danno diretto del socio - Esclusione.

L'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società; la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poichè gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2395

Massime precedenti Conformi: N. 4548 del 2012 Rv. 621601 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27733 del 2013 Rv. 629446 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11219 del 28/04/2021** (Rv. **661188 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore: **FIDANZIA ANDREA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

A. (IRTI ALFREDO) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/08/2017

100003 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - Inesistenza - Conseguenze - Dovere del giudice d'appello di dichiarare la nullità insanabile della sentenza - Sussistenza - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere.

In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21219 del 2016 Rv. 642943 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19921 del 2004 Rv. 577529 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11227 del 28/04/2021** (Rv. **661271 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.** Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.**

M. (NICOLINI ANTONIO) contro M.

Rigetta, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 02/02/2016

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Decisioni - Carattere giurisdizionale - Conseguenze - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Motivi di censura - Individuazione.

In tema di ricorso straordinario per cassazione, le decisioni della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIMB) hanno carattere giurisdizionale e sono suscettibili di impugnazione per violazione di legge o per difetto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 111 Cost., esclusi i motivi attinenti a questioni di fatto (fattispecie regolata dalla disciplina previgente al d.lgs. n. 15 del 2019).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 135, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 136, Decreto Legisl. 20/02/2019 num. 19 art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27229 del 2008 Rv. 605809 - 01, N. 22929 del 2009 Rv. 610760 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11224 del 28/04/2021** (Rv. **661280 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Relatore: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

A. (SABETTA ETTORE) contro F. (GRATTERI LUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/07/2016

159084 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI Nullità delle delibere del consiglio di amministrazione - Disciplina ex art. 2379 c.c. - Applicabilità - Rilevabilità d'ufficio della nullità - Termine di decadenza - Disciplina transitoria - Fattispecie.

In materia di invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione di una società, cui è applicabile in via analogica la disciplina dettata per le delibere assembleari, ai sensi dell'art. 223 sexies, disp. att. c.c., che ha regolato il regime transitorio conseguente alle modifiche apportate all'art. 2379 c.c. dalla l. n. 6 del 2003, la nullità può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, così come per l'impugnazione delle medesime, entro tre anni dalla iscrizione o deposito della delibera nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze, anche in riferimento alle delibere anteriori al 1°1.2004, salvo che non si tratti di delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, consentendosi la proposizione delle azioni per l'annullamento o la dichiarazione di nullità secondo il precedente regime soltanto entro la data del 31.3.2004. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito non potesse rilevare d'ufficio la nullità di una delibera adottata dal consiglio di amministrazione di una società cooperativa, essendo decorso il termine triennale di decadenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2379 com. 1, Cod. Civ. art. 2379 com. 2, Cod. Civ. art. 2519, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 223 sexies, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8795 del 2016 Rv. 639560 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11216 del 28/04/2021** (Rv. **661186 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

F. (TRONCI GIAMPIERO) contro A. (DELIRIO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/05/2017

081028 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - IN GENERE Fallimento - Dichiarazione a seguito di revoca dell'ammissione al concordato - Reclamo - Effetto devolutivo pieno - Conseguenze - Riesame di tutte le questioni concernenti la revoca - Possibilità - Condizioni.

L'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione negativa sulla domanda di ammissione al concordato, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi, sicché, ove il debitore abbia impugnato la dichiarazione di fallimento, censurando innanzitutto la decisione del tribunale di revoca dell'ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adito ai sensi degli artt. 18 e 173 l.fall., è tenuto a riesaminare - anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall'art. 18, comma 10, l.fall., nonché del fascicolo della procedura, che è acquisito d'ufficio - tutte le questioni concernenti la predetta revoca, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, né da quest'ultimo rilevati d'ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173

Massime precedenti Conformi: N. 1169 del 2017 Rv. 643357 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11216 del 28/04/2021 (Rv. 661186 - 02)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

F. (TRONCI GIAMPIERO) contro A. (DELIRIO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/05/2017

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI Verifica della fattibilità - Limiti - Elementi originari o sopravvenuti - Rilevanza.

In tema di concordato preventivo, per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano, con il limite, rispetto alla fattibilità economica (intesa come realizzabilità di esso nei fatti), della verifica della sussistenza, o meno, di un manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, desumibile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, dovendo considerarsi gli elementi, significativi e rilevanti, originari o sopravvenuti, che influiscano sull'individuazione dell'entità del passivo e dell'attivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173

Massime precedenti Vedi: N. 9061 del 2017 Rv. 644969 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11020 del 26/04/2021 (Rv. 661185 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FIDANZIA ANDREA.

Relatore: FIDANZIA ANDREA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

S. (NICOLODI ALESSANDRO) contro M. (FOGLI TIZIANA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FIRENZE, 28/06/2016

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dati personali - Modalità - Minimizzazione dell'uso dei dati - Necessità - Procedimento di rilevanza pubblica - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di tutela della riservatezza, il trattamento dei dati personali deve essere sempre effettuato nel rispetto del "criterio di minimizzazione" dell'uso degli stessi, dovendo cioè essere utilizzati solo se indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati, essendo irrilevante, al fine di derogare a tale principio, la circostanza che la divulgazione avvenga nell'ambito di una procedura di rilevanza pubblica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto illecita la divulgazione nell'ambito di un esposto concernente l'attività di un avvocato, di informazioni relative all'asserita condotta deontologicamente scorretta dal medesimo tenuta allorché era impiegato pubblico facendo menzione di procedimenti disciplinari a suo carico senza neanche dar conto della loro successiva archiviazione e dell'annullamento delle sanzioni irrogate).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 192 art. 3, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 192 art. 11 com. 1 lett. D

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 26778 del 2019 Rv. 655763 - 01, N. 21612 del 2013 Rv. 628032 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11020 del 26/04/2021 (Rv. 661185 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FIDANZIA ANDREA.

Relatore: FIDANZIA ANDREA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

S. (NICOLODI ALESSANDRO) contro M. (FOGLI TIZIANA)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE FIRENZE, 28/06/2016

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Illecita divulgazione dei dati personali - Risarcimento danni - Legittimazione passiva.

Risponde dei danni determinati dall'illecita divulgazione di dati personali, ai sensi dell'art. 15, c. 1 del d. lgs. n. 196 del 2003 (applicabile "ratione temporis") chiunque con la propria condotta li abbia provocati, indipendentemente dalla qualifica rivestita, di titolare o di responsabile del trattamento dati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 192 art. 15 com. 1, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 192 art. 3 com. 11 lett. D

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11019 del 26/04/2021 (Rv. 661184 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO

PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

T. (RICCHIUTO PAOLO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 05/05/2017

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Trattamento dei dati personali - Campagna telefonica tesa ad ottenere il recupero dei consensi per proposte commerciali - Qualificabilità come comunicazione commerciale - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

Una comunicazione telefonica finalizzata ad ottenere il consenso per fini di marketing da chi l'abbia precedentemente negato, deve considerarsi essa stessa "comunicazione commerciale" poiché la finalità alla quale è imprescindibilmente collegato il consenso richiesto per il trattamento concorre a qualificare il trattamento stesso. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo, ai sensi dell'art. 130, c. 3 e 23 codice privacy, il trattamento dei dati personali delle persone contattate, in assenza di consenso legittimamente manifestato, anche a prescindere dal fatto che l'interessato sia iscritto "nel registro pubblico delle opposizioni".(Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali che aveva vietato "l'ulteriore trattamento per fini di marketing dei dati personali riferiti alle utenze oggetto della campagna "recupero consenso", in base alle quale nel corso del 2015 molti ex clienti Telecom - che non avevano mai espresso il consenso o che lo avevano espressamente negato - avevano ricevuto telefonate con le quali veniva loro richiesto il consenso per offerte commerciali, prevedendosi anche la possibilità contestuale di concludere singoli nuovi contratti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 3 com. 3 lett. BIS, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 23, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 7, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 4

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 2196 del 2016 Rv. 638406 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10983 del 26/04/2021 (Rv. 661183 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

M. (ZIMATORE VALERIO) contro S. (REDA GIUSEPPE)
Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 05/05/2015

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Procedimento notificatorio ex art. 143 c.p.c. - Presupposti - Diligenza richiesta al notificante nell'effettuare le ricerche - Contenuto.

L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Civ. art. 143 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19012 del 2017 Rv. 645083 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10977 del 26/04/2021 (Rv. 661182 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

S. (GRECHI TARCISIO) contro F. (TRICERRI LAURA)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 29/04/2015

081293 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI Società professionali - Credito per prestazioni professionali - Ammissione al passivo - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c. - Spettanza - Condizioni.

La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2232, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 2, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9927 del 2018 Rv. 648551 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10964 del 26/04/2021** (Rv. **661180 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **OLIVA STEFANO.** Relatore: **OLIVA STEFANO.**

O. (DE BONI LORENZA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/12/2019

133129 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE Integrazione dell'organo giudiziario collegiale con un magistrato applicato - Mancata approvazione del progetto di applicazione da parte del CSM - Nullità decisione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie relativa al contenzioso in materia di protezione internazionale.

In tema di costituzione del giudice competente in materia di protezione internazionale, la circostanza che la causa sia stata decisa dal collegio con la partecipazione di un magistrato applicato in forza di un apposito provvedimento organizzativo non approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura, non comporta la nullità della decisione, sia perché il magistrato applicato non può essere considerato persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata, sia perché l'art. 156 c.p.c. prevede che la nullità di un atto per inosservanza di forma non può essere pronunciata in assenza di espressa comminatoria di legge; né rileva la mancata approvazione del provvedimento da parte del C.S.M., posta la natura esecutiva e non retroattiva della pronuncia dell'organo di autogoverno.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 158, Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Vedi: N. 11860 del 2006 Rv. 590451 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10972 del 26/04/2021** (Rv. **661181 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

D. (SABELLI LUCA) contro G.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE UDINE, 30/12/2014

081330 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPRESE SOGGETTE - POTERI E COMPENSO DEL COMMISSARIO Amministrazione straordinaria - Compenso del commissario giudiziale - Tribunale - Determinazione - Criteri.

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 47 del d.lgs. n. 270 del 1999 e dell'art. 39 l. fall., la disciplina per la determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale va individuata, quanto ai parametri di liquidazione, in un decreto di carattere generale del Ministro dello sviluppo economico, cui rinvia l'art. 39 l. fall. mentre spetta al tribunale di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 270 del 1999 determinare l'entità del compenso spettante a ciascun commissario, caso per caso, in relazione all'attività svolta.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 3, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 15, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 9407 del 2015 Rv. 635342 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10973 del 26/04/2021** (Rv. **661278 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO. P.M. MUCCI ROBERTO.**

D. (FRANCHINI BAUMANN FABIO MARIA GIUSEPPE) contro F. (TRISORIO LIUZZI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 17/02/2015

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione straordinaria - Presentazione piano di risanamento ad opera dell'imprenditore ricorrente - Obbligo - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di amministrazione straordinaria, l'art. 5 del d.lgs. n. 270 del 1999 non richiede al ricorrente la predisposizione di un piano di risanamento, né l'indicazione delle modalità che si intende impiegare per perseguire l'obiettivo del recupero dell'equilibrio economico-finanziario, spettando al commissario giudiziale spiegare come la crisi sia superabile e a quello straordinario predisporre un programma di risanamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto reiettivo dell'opposizione allo stato passivo fallimentare avanzata da un professionista in relazione al compenso per l'assistenza prestata all'imprenditore nelle fasi di preparazione e presentazione del ricorso finalizzato all'ammissione all'amministrazione straordinaria, compenso negatogli sull'asserito presupposto dell'insufficienza dell'attività prestata a motivo dell'inidoneità del piano predisposto a giustificare l'accesso alla procedura).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 5, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 27, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 28

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10990 del 26/04/2021** (Rv. **661279 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **FERRO MASSIMO.** Relatore: **FERRO MASSIMO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

B. (AMBROSIO GIUSEPPE) contro F.

Rigetta, TRIBUNALE VICENZA, 01/04/2016

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Ammissione al passivo - Indicazione in ricorso dell'eventuale prelazione - Necessità - Omissione - Conseguente degradazione del credito a chirografario

La domanda di ammissione al passivo fallimentare postula, ai fini del riconoscimento del privilegio, la necessaria indicazione nel ricorso, ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 4, della l. fall., dell'eventuale titolo di prelazione, conseguendo, all'eventuale omissione o assoluta incertezza del titolo in parola, la degradazione a chirografario del credito invocato. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza del privilegio art. 2751-bis, comma 1, n. 3, c.c. con riferimento all'insinuazione al passivo per un'indennità suppletiva di clientela in relazione ad un rapporto di agenzia, essendosi il creditore limitato a richiamare la ragione giustificativa del credito e non anche la connotazione privilegiata).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93 com. 3 lett. 4, Cod. Civ. art. 2751 bis com. 1 lett. 3

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 17710 del 2014 Rv. 631999 - 01, N. 12467 del 2018 Rv. 649114 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11012 del 26/04/2021 (Rv. 661270 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FIDANZA ANDREA.

U. (PIREDDA ANDREA) contro M. (UNALI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 05/05/2016

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Accordi dei coniugi in sede di separazione - Fissazione di un assegno "vita natural durante" - Qualificazione dell'accordo - Estraneità alla disciplina inderogabile in materia di assegno divorzile - Necessità.

Qualora in sede di separazione personale i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-credito vantate da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno da versarsi dall'uno in favore dell'altro "vita natural durante", il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull'"an" del richiesto assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell'accordo intervenuto tra le parti, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) "in occasione" della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti patrimoniali tra coniugi in materia familiare, perché giustificata da altra causa, e quindi verificare se debba essere riconosciuto il diverso diritto all'assegno divorzile, che può trovare fondamento soltanto in ragione della crisi familiare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 360, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2224 del 2017 Rv. 643507 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10973 del 26/04/2021 (Rv. 661278 - 02)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO. P.M. ABBRITTI PIETRO.

D. (FRANCHINI BAUMANN FABIO MARIA GIUSEPPE) contro F. (TRISORIO LIUZZI GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FOGGIA, 17/02/2015

In tema di concordato preventivo, il contratto preliminare d'acquisto stipulato dall'imprenditore istante non costituisce in sé una componente autonoma dell'attivo concordatario, attesi, per un verso, la non attualità dell'effetto traslativo, invero rimesso ad una successiva attività negoziale di entrambi i contraenti ovvero al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva resa ex art. 2932 c.c., per altro verso, il rischio correlato alla successiva alienazione del bene a terzi da parte del promittente venditore avuto anche riguardo all'efficacia prenotativa triennale della trascrizione del ex art. 2645-bis c.c.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021** (Rv. **661238 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.** Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.**

T. (ROMANELLI GUIDO FRANCESCO) contro T. (TROVATO CONCETTA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/03/2016

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Domanda di pagamento somme o di risarcimento dei danni - Richiesta di liquidare una somma determinata "o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" - Rigetto della domanda - Spese processuali - Liquidazione - Valore indeterminabile della causa - Fondamento.

Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 5

Massime precedenti Difformi: N. 1499 del 2018 Rv. 647380 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15299 del 2005 Rv. 582884 - 01, N. 19455 del 2018 Rv. 649749 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10982 del 26/04/2021** (Rv. **661269 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **FERRO MASSIMO.** Relatore: **FERRO MASSIMO.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Conf.)

C. (MUSSUMECI GIUSEPPE PIERFRANCESCO) contro F.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 18/05/2015

081029 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI Concordato preventivo- Attivo- Contratto preliminare- Esclusione- Ragioni.

In tema di concordato preventivo, il contratto preliminare d'acquisto stipulato dall'imprenditore istante non costituisce in sé una componente autonoma dell'attivo concordatario, attesi, per un verso la non attualità dell'effetto traslativo rimesso ad una successiva attività negoziale di entrambi i contraenti ovvero al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva resa ex art. 2932 c.c., e, per altro verso, il rischio correlato alla successiva alienazione del bene a terzi da parte del promittente venditore avuto anche riguardo all'efficacia prenotativa triennale della trascrizione ex art. 2645-bis c.c.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2945 bis

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10837 del 23/04/2021 (Rv. 661152 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: SCALIA LAURA. Relatore: SCALIA LAURA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

P. (MANFRELLOTTI RAFFAELE) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/04/2020

184001 USI CIVICI - IN GENERE Enti pubblici locali - Enti esponenziali delle collettività titolari di uso civico e della proprietà collettiva - A.S.B.U.C. - Natura giuridica - Conseguenze - Elezioni dei componenti del Comitato - Cause di ineleggibilità ed incompatibilità - Rinvio operato da disposizione regolamentare al Tuel - Violazione della riserva di legge - Esclusione.

In tema di amministrazione dei patrimoni collettivi e dei diritti di uso civico, la loro connotazione pubblicistica non interferisce con la natura giuridica privata dei relativi enti esponenziali, tra i quali rientra l'A.S.B.U.C. (Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico), la cui autorganizzazione resta improntata sul modello delle associazioni private, sicché il rinvio operato dal reg. n. 52/R del 21 aprile 2015, attuativo della l.r. Toscana n. 27 del 2014, alle disposizioni contenute nel Testo Unico Enti Locali in materia di cause di ineleggibilità ed incompatibilità per i consiglieri comunali, vale solo ad individuare la disciplina applicabile, non assumendo rilievo la natura regolamentare della fonte, né potendosi configurare una violazione della riserva di legge statale in materia di ineleggibilità ed incompatibilità a cariche elettive.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 51, Costituzione art. 117 CORTE COST., DPR 15/01/1972 num. 11 CORTE COST., DPR 24/07/1975 num. 616, Legge 31/01/1994 num. 97 art. 3, Legge 20/11/2017 num. 168, Legge Reg. Toscana 23/05/2014 num. 27, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12482 del 2020 Rv. 658082 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10849 del 23/04/2021 (Rv. 661153 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.

U. (LATTANZIO MAURIZIO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/02/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Stranieri - Minore straniero soggiornante in Italia - Autorizzazione temporanea ex art. 31, c. 3, del d. lgs. n. 286 del 1998 - Valutazione dei gravi motivi - Condizioni rilevanti - Fattispecie.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia dei familiari del minore, ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, il giudizio di bilanciamento tra l'interesse di quest'ultimo e quello di rilievo pubblicistico alla sicurezza nazionale, può essere effettuato solo una volta che sia stata valutata la situazione attuale del minore, verificando se sussista il pericolo di un suo grave disagio psico-fisico derivante dal rimpatrio suo o del familiare, potendosi denegare l'autorizzazione solo nel caso in cui l'interesse del minore, pur prioritario nella considerazione della norma sia nel caso concreto recessivo, non avendo esso carattere assoluto come chiarito dalla CEDU nell'interpretazione dell'art. 8 della Convenzione. (Nella specie, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'autorizzazione, motivandola con considerazioni generali relative alla sicurezza pubblica e alle politiche migratorie, estrinseche alla valutazione del pregiudizio che il minore avrebbe potuto subire a seguito del rimpatrio proprio o dei genitori, limitandosi a negare l'esistenza di siffatto pregiudizio perché il nucleo familiare sarebbe comunque rimasto unito).

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 277 del 2020 Rv. 656502 - 01, N. 18188 del 2020 Rv. 659093 - 01, N. 27238 del 2020 Rv. 659831 - 01, N. 5938 del 2020 Rv. 657026 - 01, N. 15642 del 2020 Rv. 658499 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10849 del 23/04/2021 (Rv. 661153 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ACIERNO MARIA.

Relatore: ACIERNO MARIA.

U. (LATTANZIO MAURIZIO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/02/2019

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Minore straniero soggiornante in Italia - Autorizzazione temporanea ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998 - Rinnovo - Possibilità - Condizioni - Fondamento.

Il precedente rilascio dell'autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del familiare del minore ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, non esclude la possibilità di una nuova autorizzazione, poiché l'elemento temporale non è condizione per il riconoscimento del diritto, ma indica esclusivamente una caratteristica legata alla durata del permesso in relazione alle singole richieste, ove sulla valutazione del prioritario interesse del minore sia compiuto in termini favorevoli un giudizio prognostico all'attualità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 10930 del 2018 Rv. 648577 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 10833 del 23/04/2021 (Rv. 661063 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore:

AMATORE ROBERTO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

I. (TALARICO MARCO VINCENZO) contro F. (COLLOCA MARCELLO DOMENICO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VIBO VALENTIA, 02/04/2014

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Decreto di rigetto dell'istanza ex art. 87 bis l.fall. - Reclamo al collegio - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.

Il decreto reso in sede di reclamo avverso il decreto di rigetto della richiesta di restituzione dei beni mobili con la procedura semplificata prevista dall'art. 87 bis l.fall. non è suscettibile d'essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di un provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e definitività ed inidoneo a precludere la tutela del richiedente nella diversa sede della verifica del passivo, tramite la domanda di cui all'art. 103 l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 87 bis, Legge Falliment. art. 103 CORTE COST., Costituzione art. 111

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10532 del 21/04/2021 (Rv. 661141 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

O. (CRUPI FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 29/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), d. lgs. n. 251 del 2007 - Allegazione di atti di persecuzione o di trattamenti inumani e degradanti a causa dell'orientamento sessuale - Valutazione di non credibilità intrinseca sul dichiarato orientamento sessuale - Incidenza sul dovere di indagare sulla veridicità delle vicende di persecuzione o di danno grave - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato politico ex art. 8, c. 1 lett. d) o della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b) del d. lgs. n. 251 del 2007, il giudice, a fronte della dichiarazione del cittadino straniero di avere subito nel Paese di origine atti persecutori o trattamenti inumani e degradanti, a cagione del proprio orientamento sessuale, è tenuto ad indagare in primo luogo sulla credibilità della vicenda persecutoria narrata o dell'esposizione ad un trattamento inumano e degradante, senza che la valutazione di non credibilità intrinseca delle dichiarazioni relative all'omosessualità, possa sostituire tale diversa indagine, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, c. 4 del d. lgs. n. 251 del 2007 il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi costituisce un serio indizio della fondatezza del suo timore di subirne nuovamente. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che, a fronte della narrazione del richiedente di essere stato aggredito da alcuni ragazzi ed arrestato dalla polizia poiché scoperto in un hotel durante un rapporto sessuale con un uomo, aveva travisato la prova documentale fornita, limitando l'esame della credibilità sulla "mancata maturazione di una vera identità sessuale").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9815 del 2020 Rv. 657835 - 01, N. 7438 del 2020 Rv. 657482 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10396 del 20/04/2021 (Rv. 661133 - 02)

Preside: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO.

Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

S. (ZIZZARI MASSIMO) contro C. (BENEDETTI MARIO)

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE Domanda di conversione del brevetto nullo - Art. 76 d.lgs. n. 30 del 2005 - Giudizio di primo grado - Termine per la presentazione - Udienza di precisazione delle conclusioni - Fondamento.

In tema di diritti di privativa industriale, la domanda di conversione del brevetto nullo, suscettibile di essere proposta in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005, può essere avanzata, in primo grado, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, essendo la successiva attività difensiva destinata esclusivamente ad illustrare le conclusioni già rassegnate, sicché, ove sia svolta per la prima volta nella comparsa conclusionale, deve essere dichiarata inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1424, Cod. Proc. Civ. art. 190, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 76 com. 3, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 59

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 12545 del 2004 Rv. 574314 - 01, N. 5402 del 2019 Rv. 652927 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10412 del 20/04/2021 (Rv. 661179 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

P. (VENTURA COSTANTINO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO BARI, 30/03/2017

062008 COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE Decisione delle Sezioni Unite sulla giurisdizione - Qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio - Vincolatività - Portata - Fondamento - Fattispecie.

La decisione delle Sezioni Unite della S.C. sulla giurisdizione non è avulsa dal caso concreto, sicché se la statuizione si fonda sulla qualificazione del rapporto dedotto in giudizio e sugli accertamenti di fatto che hanno condotto ad essa, tale giudicato è inscindibile da detta qualificazione e, coprendo con efficacia "panprocessuale" la questione di giurisdizione rispetto al dedotto e al deducibile, non consente al giudice di cui sia dichiarata la giurisdizione di rivedere la vicenda in fatto, al fine di declinare la propria giurisdizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che - sebbene le Sezioni Unite avessero dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario - aveva affermato di non potere provvedere interamente sulla domanda volta ad ottenere il pagamento dell'indennità dovuta per l'occupazione legittima di terreni, difettando di giurisdizione per una sua parte, in ragione della ritenuta illegittimità dell'occupazione per un determinato periodo di tempo).

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 386

Massime precedenti Conformi: N. 6850 del 2010 Rv. 612114 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10396 del 20/04/2021 (Rv. 661133 - 01)

Preside: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO.

Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

S. (ZIZZARI MASSIMO) contro C. (BENEDETTI MARIO)

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

100170 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Procedimento camerale ex art. 380 bis.1 c.p.c. - Principio di diritto nell'interesse della legge - Enunciazione d'ufficio - Ammissibilità - Fattispecie.

Nel processo in cassazione, il giudice può enunciare d'ufficio il principio di diritto anche all'esito del procedimento camerale disciplinato dall'art. 380 bis.1 c.p.c., qualora ritenga di dover decidere una questione di particolare importanza, che può riguardare tutte le ragioni, di merito o processuali, oggetto del giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha statuito ex art. 363, comma 3, c.p.c., all'esito dell'adunanza camerale in cui ha pronunciato ordinanza di estinzione per intervenuta rinuncia al ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Difformi: N. 5665 del 2018 Rv. 648294 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 11185 del 2011 Rv. 618138 - 01, N. 28327 del 2009 Rv. 611024 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19051 del 2010 Rv. 614182 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10251 del 19/04/2021 (Rv. 661268 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

I. (ALLIEGRO GIOVANNI LUIGI) contro B. (LIOI MICHELE ROSARIO LUCA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/04/2016

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Pluralità di depositi amministrati - Unico contratto quadro - Ammissibilità - Limiti - Coincidenza solo parziale degli intestatari - Nullità degli ordini di acquisto - Fattispecie.

In materia di intermediazione finanziaria, l'apertura di un deposito amministrato e l'individuazione di un conto d'appoggio costituiscono modalità di esecuzione del contratto d'intermediazione, il quale può anche dar luogo alla costituzione di più depositi e più conti; tuttavia, ove i rapporti risultino intestati a soggetti diversi, la coincidenza soltanto parziale degli intestatari non consente di estendere automaticamente il contratto d'investimento stipulato da uno solo al rapporto costituito con gli altri, ostandovi la diversità delle parti cui può ben corrispondere anche la disomogeneità delle condizioni concordate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito, che aveva pronunciato l'invalidità di un ordine d'acquisto impartito da due correntisti, a causa della mancata previa stipulazione del contratto d'investimento, sebbene uno dei due avesse sottoscritto un contratto quadro, ma in relazione ad altro rapporto d'intermediazione intestato anche ad altre persone).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 9187 del 2021 Rv. 660903 - 01, N. 6664 del 2018 Rv. 648251 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021 (Rv. 661151 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

M. (BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO) contro D. (CASTELLANI ENRICO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/06/2015

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Presunzioni - Vizio di motivazione - Omesso esame di elementi indiziari - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile nei ristretti limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, nonché quando la motivazione non sia rispettosa del minimo costituzionale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito, in un caso riguardante la responsabilità della banca per operazioni compiute dal proprio funzionario, aveva affermato di non poter trarre elementi di prova presuntiva dalle risultanze di un giudizio penale, pur mostrando di non averle in concreto esaminate).

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 26538 del 2017 Rv. 646837 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10129 del 16/04/2021 (Rv. 661068 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.

R. (IACOPINO SANTO) contro M. (BASILAVECCHIA MASSIMO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/01/2015

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazione della sentenza al difensore non domiciliatario - Decorrenza del termine breve per impugnare - Idoneità - Sussistenza.

La notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all'art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche il suo domiciliatario, atteso che all'eventuale elezione di domicilio fuori dal circondario del tribunale cui il difensore è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in quel luogo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 20625 del 2017 Rv. 645225 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 12876 del 2018 Rv. 648684 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10117 del 16/04/2021 (Rv. 661069 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

L. (GOGGIAMANI DIMITRI) contro B. (LODIGIANI FRANCESCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/08/2016

056034 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COMPENSAZIONE TRA I SALDI DI PIU' CONTI O RAPPORTI Art. 1853 c.c. - Saldo passivo di un conto - Apertura di credito in altro conto - Compensazione - Inammissibilità.

In tema di rapporti bancari, poiché nel caso di apertura di credito in conto corrente le somme messe a disposizione non possono considerarsi liquide ed esigibili fino a quando l'accreditato non abbia inteso utilizzarle, non può avere luogo la compensazione di cui all'articolo 1853 c.c. tra il saldo passivo di un conto corrente e la corrispondente passività costituita mediante l'apertura di credito su altro conto dello stesso cliente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1853

Massime precedenti Conformi: N. 9307 del 1994 Rv. 488467 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20101 del 2005 Rv. 585192 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10118 del 16/04/2021** (Rv. **661067 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **DI MARZIO MAURO**. Relatore: **DI MARZIO MAURO**.

F. (TROVATO CONCETTA) contro P. (BASSO ITALO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/10/2016

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Società in amministrazione straordinaria - Sostituto d'imposta del dipendente - Imposte trattenute e non versate - Adesione a condono - Diritto del sostituto alla corresponsione della somme non versate - Fondamento - Fattispecie.

In tema di insinuazione al passivo, il lavoratore dipendente ha diritto all'ammissione al concorso del datore di lavoro per le imposte trattenute da quest'ultimo e non versate all'Erario in forza di una norma che abbia rimesso il debito, perché nell'ambito delle obbligazioni tributarie il versamento delle imposte grava sul sostituto, ma il soggetto passivo dell'imposta rimane il sostituto con il cui denaro il tributo è soddisfatto. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso avverso la pronuncia d'appello che aveva confermato l'ammissione allo stato passivo di una società in amministrazione straordinaria, riconoscendo il diritto del suo dipendente ad ottenere il rimborso dell'irpef a suo tempo trattenuta e non versata dal datore di lavoro che aveva aderito al condono ex l. n. 289 del 2002).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 64, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5994 del 2021 Rv. 660959 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10115 del 16/04/2021** (Rv. **661066 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**.

U. (MAGGINI STEFANIA) contro S. (LEPPO MARCO FABIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/12/2015

100159 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Sentenza di primo grado - Appello - Difetto di legittimazione passiva dell'appellato - Accertamento nel giudizio di legittimità - Cassazione senza rinvio.

La sentenza d'appello impugnata in cassazione che abbia pronunciato nei confronti di una persona diversa da quella evocata in primo grado va cassata senza rinvio, poiché, a mente dell'ultimo comma dell'art. 382 c.p.c., resta esclusa in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1912 del 2012 Rv. 620485 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10112 del 16/04/2021** (Rv. **661267 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore:

MERCOLINO GUIDO. P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

B. (CARBONETTI FRANCESCO) contro C. (PORCELLI GIACOMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/12/2015

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO
Procedimento civile - Riforma in appello della sentenza sull' "an" - Effetti - Caducazione della sentenza sul "quantum" - Limiti - Fattispecie.

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE In genere.

La riforma della pronuncia di condanna decisa dal giudice dell'appello, comporta la caducazione di quella avente ad oggetto la liquidazione del danno, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., soltanto nel caso in cui faccia venir meno ogni fondamento di quest'ultima, sicché ove la condanna al risarcimento sia confermata, anche se per una ragione diversa da quella posta a fondamento della pronuncia riformata, non si determina automaticamente la caducazione della statuizione relativa alla liquidazione del danno, dovendo quest'ultima costituire oggetto di autonoma impugnazione, in mancanza della quale la relativa questione non può essere sollevata in sede di legittimità, risultando definitivamente preclusa dal giudicato interno formatosi in ordine alla misura del risarcimento. (La S.C. ha espresso il principio in una causa per inadempimento all'obbligo di informazione dell'intermediario finanziario, in cui la corte d'appello aveva annullato la decisione di primo grado, che aveva pronunciato la risoluzione del contratto d'investimento, pur confermando la sussistenza dell'inadempimento dell'intermediario, senza pronunciare, in mancanza di una specifica impugnazione, sul riconosciuto diritto al risarcimento del danno in favore dell'investitore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Conformi: N. 5162 del 2005 Rv. 580741 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10111 del 16/04/2021** (Rv. **661150 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

F. (FRATICELLI CLAUDIO) contro F. (DI GRAVIO VALERIO)

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 10/10/2017

081157 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE Opposizione alla stima dell'indennità di esproprio - Fallimento in corso di causa del beneficiario dell'espropriazione - Sentenza della Corte d'appello - Inopponibilità alla massa - Fondamento.

In tema di insinuazione al passivo, la sentenza della Corte d'appello che in sede di opposizione alla stima abbia determinato l'indennità di esproprio dovuta dal beneficiario dell'espropriazione, dichiarato fallito in corso di causa, non è opponibile alla massa fallimentare, poiché la liquidazione di tale indennità non si sottrae al principio di esclusività del concorso formale dei creditori, sancito dall'art. 52 l.fall., in forza del quale ogni pretesa deve essere fatta valere nelle forme previste per l'accertamento dello stato passivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Costituzione art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 9461 del 2020 Rv. 657683 - 01, N. 6659 del 2001 Rv. 546659 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9670 del 13/04/2021** (Rv. **661056 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.** Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.**

D. (ROMAGNA VALENTINA) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/08/2016

056028 CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) - OBBLIGHI DELLA BANCA Deposito bancario - Morte del titolare - Liquidazione in favore degli eredi - Divieto ex art. 48 d.lgs. n. 346 del 1990 - Inesigibilità degli interessi sulle somme dovute - Fondamento - Conseguenze.

L'art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, il quale pone in capo ai debitori del de cuius il divieto di pagare le somme agli eredi prima della presentazione della dichiarazione di successione, prevede un'ipotesi di inesigibilità legale del relativo credito, allo scopo di operare una coazione all'adempimento dell'obbligo fiscale posto a carico degli eredi, sicché fino a tale momento sono inapplicabili gli artt. 1224 e 1282 c.c., salvo che gli interessi siano dovuti ad altro titolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 48 com. 3, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 53

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9666 del 13/04/2021** (Rv. **661266 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **ACIERNO MARIA.**

Relatore: **ACIERNO MARIA.** P.M. **CAPASSO LUCIO.** (Diff.)

M. (MORCAVALLO ULPIANO) contro F. (ARIOTTI DANILO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/01/2018

002038 ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - PROCEDIMENTO Adozione di minori in casi particolari - Assenso del genitore biologico dell'adottando - Modalità di manifestazione - Attualità e pienezza - Necessità.

In tema di adozione in casi particolari, l'assenso del genitore dell'adottando - previsto dall'art. 46 della l. n. 184 del 1983 - non può desumersi implicitamente da dichiarazioni dal contenuto ipotetico e non univoco, proiettate nel futuro e condizionate a circostanze che dovranno verificarsi in un momento successivo a quello della prestazione dell'assenso stesso, dovendo questo avere le caratteristiche dell'attualità e della pienezza, a prova della completa adesione del genitore naturale all'adozione non legittimante del minore.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 lett. D CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18827 del 2018 Rv. 649680 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9668 del 13/04/2021** (Rv. **661065 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**.

Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

F. (PARISE GAETANO) contro C. (AZZINNARO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/01/2017

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Giudizio monitorio - Modifica della domanda in sede di opposizione - Possibilità - Oggetto - Limiti - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo. (Principio enunciato in relazione ad una fattispecie nella quale il pagamento era stato intimato in sede monitoria nei confronti di un soggetto nella sua qualità di garante del debitore, mentre nel corso del giudizio di opposizione la pretesa era stata poi fondata sul fatto che l'opponente risultava essere anche erede del debitore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20898 del 2020 Rv. 659230 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9595 del 12/04/2021** (Rv. **661149 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**. Relatore:

CASADONTE ANNAMARIA.

G. (VALERINI FABIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Richiedente eterosessuale - Datore di lavoro omosessuale - Timore di essere associato all'orientamento sessuale del datore di lavoro - Situazione oggettiva di persecuzione rilevante ai fini dello "status" di rifugiato - Sussistenza - Fondamento.

In tema di protezione internazionale, l'allegato timore di essere associato alle tendenze sessuali del datore di lavoro omosessuale e coinvolto nello stupro di cui era accusato il medesimo datore di lavoro, non può escludere "a priori" la sussistenza della persecuzione per la ritenuta appartenenza ad un particolare gruppo sociale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), del d.lgs n. 251 del 2007, poichè ciò che rileva non è l'effettiva appartenenza al gruppo, ma il fatto di essere perseguitato perché ritenuto ad esso appartenente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 7438 del 2020 Rv. 657482 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021** (Rv. **661265 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**.

Relatore: **FALABELLA MASSIMO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

S. (MORCAVALLO ACHILLE) contro S. (CELESTINO UGO LUCIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/03/2017

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

058055 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Interpretazione del negozio - Criteri legali ex art. 1362 c.c. - Contestata violazione da parte del giudice - Giudizio di cassazione - Prospettazione di diverso risultato interpretativo - Modalità corrette - Fattispecie.

Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (in applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo che correttamente il giudice di merito nell'interpretazione della disposizione statutaria, secondo cui l'ingresso del nuovo socio deve essere previamente approvato dall'assemblea, avesse valorizzato il dato letterale invece che accogliere soluzioni ermeneutiche alternative o conferire rilievo a condotte successive al trasferimento delle partecipazioni sociali, non essendo stato dedotto come le stesse potessero elidere il dato letterale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2469 com. 1, Cod. Civ. art. 2469 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 28319 del 2017 Rv. 646649 - 01, N. 27136 del 2017 Rv. 646063 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9464 del 09/04/2021 (Rv. 661178 - 03)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.**

Relatore: **AMATORE ROBERTO.**

A. (AULETTA ANDREA) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 13/03/2015

026033 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE Liquidazione giudiziale compenso avvocato - Controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00 - Criteri.

La liquidazione giudiziale del compenso spettante ad un avvocato, da effettuarsi alla stregua dei parametri sanciti dal d.m. n. 140 del 2012 ed in relazione all'attività professionale da lui svolta, nell'interesse del proprio cliente, in una controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00, postula che l'operato del giudice, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.m. predetto, consenta di individuare le modalità di determinazione del concreto importo originario - ricompreso tra quelli minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente (fino ad euro 1.500.000,00) - successivamente da incrementarsi, specificandosene il criterio concretamente adottato, in funzione dell'effettivo valore della controversia, della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 20/07/2012 art. 11 com. 9

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9413 del 09/04/2021** (Rv. **661212 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**.

G. (SPATAFORA DARIO) contro F. (ZITIELLO LUCA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/06/2016

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Sottoscrizione di documenti informatici - Firma elettronica e firma digitale - Distinzione - Requisito della forma scritta ad substantiam - Firma elettronica - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di sottoscrizione di documenti informatici, la firma elettronica (o firma digitale leggera), intesa come l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica, si distingue dalla firma digitale avanzata o pesante, vale a dire la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, in quanto creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, ferma restando l'idoneità della prima a soddisfare il requisito legale della forma scritta "ad substantiam" ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 445 del 2000, come novellato dall'art. 6 del d.lgs. n. 10 del 2002 tranne che nei casi di cui all'art. 1350 c.c. nei quali la forma scritta è prevista a pena di nullità (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di Appello di ritenere sufficiente, ai fini dell'integrazione contrattuale abilitante la negoziazione in covered warrant, la mera firma elettronica apposta dal risparmiatore per mezzo del "point and click" presente nella sua area riservata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/01/2002 num. 10 art. 6, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 10, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 1350

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9464 del 09/04/2021** (Rv. **661178 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**.
Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

A. (AULETTA ANDREA) contro C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 13/03/2015

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Tempestività - Verifica d'ufficio da parte del giudice dell'opposizione - Necessità - Conseguenze.

La verifica della tempestività dell'opposizione ex art. 98 l. fall. è questione rilevabile d'ufficio, indipendentemente dall'eccezione di parte e dalla eventuale contumacia del curatore, ed è pertanto dovere del giudice controllare la data di ricezione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dello stato passivo allegata al fascicolo fallimentare (previa sua acquisizione) o al ricorso in opposizione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24551 del 2016 Rv. 641851 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9456 del 09/04/2021** (Rv. **661064 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

P. (**MONEGAT MARIAGRAZIA**) contro E. (**BAJARDO FAUSTO PAOLO**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO

002010 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - DICHIARAZIONE - IN GENERE Procedimento - Art. 5, comma 1 della l. n. 184 del 1983 - Ambito di applicazione - Convocazione famiglia affidataria ex 22 l. n. 184 del 1983 - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

L'art. 5 comma 1 della l. n.184 del 1983, come modificato dall'art. 2 della l. n. 173 del 2015 nella parte in cui prevede che "l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato", è riferito esclusivamente all'affidamento extrafamiliare, disposto ex art. 4 della medesima legge, e non all'affidamento preadottivo, poiché la ratio di tale previsione, a differenza di quella relativa all'affidamento preadottivo, è costituita dall' esigenza di tutelare quei minori che, a causa del lungo protrarsi dell'affidamento extrafamiliare, per il permanere della situazione di inidoneità dei genitori biologici, hanno ormai instaurato una relazione di tipo genitoriale con il minore stesso, consentendo agli stessi la possibilità di partecipare al giudizio per rappresentare gli specifici interessi del minore.(Nella specie, la S C. ha confermato la validità della sentenza d'appello che aveva revocato la dichiarazione di adottabilità di un minore, in esito ad un procedimento nel quale non era stata chiamata a partecipare la coppia alla quale il minore era stato affidato, a titolo di affidamento preadottivo, dal giudice di primo grado che ne aveva dichiarato lo stato di adottabilità).

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 22 CORTE COST., Legge 19/10/2015 num. 173 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 22934 del 2017 Rv. 645784 - 01, N. 18542 del 2019 Rv. 655324 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9460 del 09/04/2021** (Rv. **661177 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**.

Relatore: **FALABELLA MASSIMO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

C. (**CALTABIANO ALBERTO**) contro B. (**SERRA ANTONIO**)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 29/07/2016

159031 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - ATTO COSTITUTIVO - MODIFICAZIONI - AUMENTO DEL CAPITALE Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti - Diritto di opzione del socio - Cedibilità a terzi - Limiti.

In tema di società a responsabilità limitata, ove sia deliberato l'aumento del capitale mediante nuovi conferimenti ex art. 2481 bis c.c., il socio può liberamente cedere a terzi il proprio diritto di opzione prima che scada il termine per il relativo esercizio, a meno che non vi sia una contraria previsione statutaria e sempre che lo statuto non limiti la circolazione delle partecipazioni sociali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2481 bis, Cod. Civ. art. 2469, Cod. Civ. art. 2473

Massime precedenti Vedi: N. 3779 del 2019 Rv. 653089 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9445 del 09/04/2021** (Rv. **661176 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.
Cassa senza rinvio, GIUDICE DI PACE BARI, 04/12/2018

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione - Decreto di trattenimento in C.P.R. - Eventuale diritto al ricongiungimento familiare ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n.286 del 1998 - Ininfluenza.

In sede di convalida del decreto del questore di trattenimento dello straniero presso il C.P.R.(Centro di permanenza per i rimpatri) ai fini dell'esecuzione del provvedimento di espulsione, la mera presentazione da parte dello straniero della richiesta di coesione familiare, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, non può impedire la convalida della misura del trattenimento in questione, né è idonea a sospenderne l'efficacia trattandosi di effetto che resta riconnesso al rilascio della menzionata autorizzazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 10, Costituzione art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 26563 del 2020 Rv. 659720 - 01, N. 19334 del 2015 Rv. 637213 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9464 del 09/04/2021** (Rv. **661178 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**.
Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

A. (AULETTA ANDREA) contro C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 13/03/2015

081278 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IMPUGNAZIONE DEI CREDITI AMMESSI Ricorso ex art. 98 l. fall.- Deposito documentazione attestante tempestività del ricorso - In forma cartacea anziché digitale - Inammissibilità - Esclusione - Principio del raggiungimento dello scopo.

In tema di impugnazione dello stato passivo ex art. 98 l. fall., ancorché la prova della tempestività del ricorso debba essere obbligatoriamente resa con modalità telematiche, il ricorso medesimo non incorre nella sanzione dell'inammissibilità qualora in virtù dell'irrituale produzione di documenti in forma cartacea possa reputarsi comunque assicurato ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. il raggiungimento dello scopo, rappresentato dalla costituzione di un contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è stata instaurata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Decreto Legge 18/10/2012 num. 212 art. 16 bis com. 3, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 9264 del 06/04/2021** (Rv. **661148 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Parz. Diff.)

R. (MAZZU' CARLO) contro M. (CASSATA NELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/02/2017

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE - Determinazione dell'indennità di occupazione legittima - Qualificazione di terreno come agricolo - Giudicato sulla detta qualificazione come antecedente logico giuridico della decisione - Diversa qualificazione nel giudizio risarcitorio per occupazione appropriativa - Preclusione - Fondamento.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudicato formatosi sulla qualificazione del terreno, quale antecedente logico giuridico della statuizione sulla indennità di occupazione legittima, calcolata secondo il criterio degli interessi legali sul valore del suolo, preclude ogni diversa qualificazione e valutazione del terreno medesimo nel giudizio risarcitorio per occupazione appropriativa o accessione invertita, costituendo l'accertamento in fatto del valore del bene il comune punto di partenza per la stima sia dell'indennità di occupazione sia del danno risarcibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20234 del 2016 Rv. 641843 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 9265 del 06/04/2021** (Rv. **661062 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

C. (PITTALIS PIETRO) contro A. (SANNA GIAMPIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 23/01/2017

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE - Parte soccombente su una domanda o un'eccezione - Appello incidentale condizionato - Proposizione - Necessità - Mancata proposizione - Formazione del giudicato implicito.

Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 9889 del 2016 Rv. 639809 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6716 del 2018 Rv. 648490 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 9264 del 06/04/2021** (Rv. **661148 - 02**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Parz. Diff.)

R. (MAZZU' CARLO) contro M. (CASSATA NELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/02/2017

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Mutamento della titolarità del rapporto obbligatorio nel corso del giudizio - Legittimazione "ad processum" dell'originario titolare - Permanenza - Possibilità del successore di intervenire e di essere chiamato in causa - Successore rimasto estraneo al processo - Effetti di rito della sentenza - Operatività nei suoi confronti - Esclusione - Fattispecie in tema di regolamento delle spese processuali.

In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali. Pertanto detta condanna non spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 21107 del 2005 Rv. 585264 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16547 del 2013 Rv. 627130 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9187 del 02/04/2021** (Rv. **660903 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **MARULLI MARCO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

M. (FRANCHI GIOVANNI) contro C. (BANCHINI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/01/2015

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE - Intermediazione finanziaria - Contratto-quadro - Requisito della forma scritta - Sottoscrizione dell'investitore e consegna a quest'ultimo di una copia del contratto - Sufficienza - Sottoscrizione dell'intermediario - Necessità - Esclusione - Fondamento.

058182 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE In genere.

In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Cod. Civ. art. 1325 lett. 4

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 898 del 2018 Rv. 646965 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021** (Rv. **661147 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**. Relatore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**.

S. (RANALLI GIOVANNI) contro B. (COACCIOLI ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 15/03/2016

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Atti a titolo gratuito - "Scientia damni" - Nozione.

In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901 com. 1 lett. 1), Cod. Civ. art. 2740

Massime precedenti Vedi: N. 3470 del 2007 Rv. 598224 - 01, N. 13343 del 2015 Rv. 635807 - 01, N. 17418 del 2007 Rv. 599034 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9189 del 02/04/2021** (Rv. **661146 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

D. (COLARUSSO ROMANO) contro C. (SALVEMINI GIOVANNI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/11/2015

082263 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Fase presidenziale del giudizio divorzile - Mancata comparizione delle parti - Ordinanza di estinzione del giudizio - Impugnazione - Appello - Esclusione - Reclamo al collegio - Fondamento.

Poiché la fase presidenziale del giudizio separativo, come di quello divorzile, è finalizzata all'emissione di provvedimenti anticipatori, anche in rito, di natura provvisoria, come tali non idonei a definire il giudizio, il provvedimento di estinzione del giudizio emesso a seguito della mancata comparizione delle parti e che esaurisce la fase processuale ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l. n. 898 del 1970, è suscettibile di reclamo al collegio di cui all'art. 308 c.p.c., e non di impugnazione innanzi alla corte d'appello.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 178 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308

Massime precedenti Vedi: N. 11788 del 2018 Rv. 649064 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 9844 del 14/04/2021** (Rv. **661248 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**. Relatore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**.

F. (IANNOTTA ANTONELLA) contro B. (VIANELLO LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/10/2018

171002 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE Presentazione tardiva all'incasso - Pagamento del titolo - Responsabilità della banca trattaria - Esclusione - Fondamento.

In tema di assegno bancario, la banca trattaria che proceda al pagamento del titolo portato all'incasso dopo la scadenza del termine di presentazione, non tiene una condotta negligente fonte di responsabilità risarcitoria, poiché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 35 l. assegni, il decorso del detto termine non comporta l'inefficacia dell'ordine delegatorio, ma incide solo sul vincolo di destinazione della provvista, lasciando alla banca trattaria la facoltà e non più l'obbligo di eseguire il pagamento, sempre che manchi un contrario ordine del traente e vi siano sufficienti somme sul conto corrente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1270, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 32 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 17493 del 2008 Rv. 604051 - 01

Sez. **6 - 1, Ordinanza n. 9842 del 14/04/2021** (Rv. **661247 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**. Relatore: **DOLMETTA ALDO ANGELO**.

P. (CATALDI ROSSANA) contro U. (VITA LAURA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/09/2017

171003 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI Assegno bancario cd. di "traenza" - Banca negoziatrice - Pagamento a soggetto non legittimato - Responsabilità della banca - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini della responsabilità della banca negoziatrice, per avere consentito l'incasso di un assegno cd. di traenza da parte di persona diversa dal beneficiario, la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo, non va valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze "anomale" che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità di Poste italiane s.p.a. per un assegno di traenza portato all'incasso da cliente non abituale dell'ufficio postale, sito in una parte del territorio italiano molto distante dal suo luogo di residenza, il quale aveva aperto nell'occasione un deposito postale, prelevando le somme riscosse solo qualche giorno dopo).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 31 com. 3, Decreto Legisl. 13/05/2011 num. 70 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 34107 del 2019 Rv. 656755 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14712 del 2007 Rv. 597395 - 01 Rv. 597395 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda e sesta
seconda



SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11436 del 30/04/2021 (Rv. 661194 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

R. (LAURENTI NICOLA) contro D. (VONA GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/06/2016

113088 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO Condizioni di efficacia della cessione nei confronti del ceduto - Distinzione dal perfezionamento della cessione tra cedente e cessionario - Conseguenze.

Il disposto dell'art 1264 c.c. secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264

Massime precedenti Conformi: N. 4432 del 1977 Rv. 388023 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8145 del 2009 Rv. 607611 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11465 del 30/04/2021 (Rv. 661096 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. CAPASSO LUCIO. (Conf.)

J. (LAMBERTINI LAMBERTO) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/12/2015

125172 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - VIZI DEL POSSESSO - CLANDESTINITA' Non clandestinità del possesso ai fini della usucapione - Condizioni - Fattispecie.

Ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva accertato l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un dipinto oggetto di furto, che il possessore aveva ricevuto in donazione e tenuto per circa quaranta anni appeso alla parete del salotto della sua abitazione, sul rilievo che il bene, pur collocato in modo conforme alla sua destinazione tipica, non era stato oggetto di possesso pubblico e non clandestino, perché destinato ad essere visibile solo dalla ristretta cerchia di persone che frequentavano la casa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1153, Cod. Civ. art. 1161, Cod. Civ. art. 1163

Massime precedenti Conformi: N. 17881 del 2013 Rv. 627345 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 26633 del 2019 Rv. 655654 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11440 del 30/04/2021 (Rv. 661095 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

D. (MARSEGLIA CARLO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 17/02/2016

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Sentenza fondata su questione rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Presupposti - Fattispecie.

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO In genere.

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.

L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fonda la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. della terza via o a sorpresa) per violazione del diritto di difesa, tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva rilevato d'ufficio - senza previamente sottoporre la questione alle parti - la mancanza del certificato di destinazione urbanistica del terreno promesso in vendita, ex art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001 e, conseguentemente, rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica del relativo contratto preliminare).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Conformi: N. 11308 del 2020 Rv. 658167 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20870 del 2020 Rv. 659207 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11438 del 30/04/2021 (Rv. 661094 - 02)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

C. (CREMONESI ERMES) contro M. (MASCOLO MARCELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 18/09/2018

011050 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DANNI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015846/2017 64467602

Massime precedenti Conformi: N. 15846 del 2017 Rv. 644676 - 02

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11466 del 30/04/2021** (Rv. **661126 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**.
L. (SABBATANI SCHIUMA CLAUDIO) contro R. (CHIOZZA ANNA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/03/2016

167004 STRADE - AGRARIE - STRADE VICINALI Nozione.

Le strade vicinali private non sono soltanto quelle formulate con il conferimento di parti di proprietà fronteggianti, ma anche quelle la cui sede è formata mediante conferimento di tratti successivamente svolgentisi per intero su ciascun fondo dei proprietari confinanti. Né può escludersi il carattere vicinale solo perché la strada risulti formata in alcuni tratti da conferimenti di frontisti e in altri mediante conferimento di parti di fondi che si succedono. Eccezionale è soltanto che la strada risulti formata "ex collatione privatorum agrorum" e destinata all'uso comune, per la necessità stessa delle comunicazioni e delle culture dei fondi lambiti o attraversati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100

Massime precedenti Conformi: N. 444 del 1957 Rv. 880533 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11438 del 30/04/2021** (Rv. **661094 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

C. (CREMONESI ERMES) contro M. (MASCOLO MARCELLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 18/09/2018

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Domanda di reintegrazione in forma specifica - Attribuzione d'ufficio del risarcimento per equivalente - Ultrapetizione - Esclusione - Domanda di risarcimento per equivalente - Pronuncia d'ufficio di reintegrazione in forma specifica - Ultrapetizione - Configurabilità.

L'attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente, invece della richiesta reintegrazione in forma specifica, non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d'ufficio, nell'esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un "minus" rispetto alla reintegrazione in forma specifica, con la conseguenza che la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica; per contro, non è consentito al giudice, senza violare l'art. 112 c.p.c., ove sia stato richiesto il risarcimento per equivalente, disporre la reintegrazione in forma specifica, non compresa, neppure per implicito, in quella domanda così proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 552 del 2002 Rv. 551675 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 11186 del 28/04/2021** (Rv. **661093 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

P. (DI PORTO ANDREA) contro C. (MILONE MARIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/11/2018

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE In genere

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028905/2018 65138401

Massime precedenti Conformi: N. 28905 del 2018 Rv. 651384 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 11182 del 28/04/2021** (Rv. **661131 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**. Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

C. (SARDOS ALBERTINI GIAN PAOLO) contro Z. (CALLIPARI NATALE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/11/2016

017002 ASSENZA E DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA - ASSENZA , CURATORE DELLO SCOMPARSO - IN GENERE Giudizio promosso nei confronti del curatore dello scomparso - Successivo accertamento della morte dello scomparso avvenuta prima della notifica della citazione - Validità della notifica - Fondamento.

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

In un giudizio promosso nei confronti del curatore dello scomparso è da ritenere valida la notifica eseguita nei suoi confronti anche qualora venga successivamente accertato che la morte dello scomparso è avvenuta in epoca antecedente alla notifica della citazione, essendo onere del notificante eseguire la notificazione nei confronti del soggetto legittimato a riceverla.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 48, Cod. Proc. Civ. art. 110

Massime precedenti Vedi: N. 1353 del 1972 Rv. 357911 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 11186 del 28/04/2021** (Rv. **661093 - 02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

P. (DI PORTO ANDREA) contro C. (MILONE MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/11/2018

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Contratto di compravendita - Alienante - Acquisto della proprietà per usucapione - Accertamento giudiziale - Difetto - Notaio - Omesso avvertimento all'acquirente - Rilevanza disciplinare - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

L'omesso avvertimento all'acquirente, da parte del notaio, circa i rischi connessi ad una compravendita rispetto alla quale l'alienante dichiara di avere acquistato il bene per usucapione, senza il relativo accertamento giudiziale, ha rilevanza disciplinare con riguardo all'illecito derivante dal combinato disposto di cui agli artt. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 del 1913, da un lato, e 50, lett. b) nonché 14, lett. b) del codice deontologico, dall'altro, quanto al rispetto degli obblighi di chiarezza e di completezza dell'atto rogato, da cui devono risultare le indicazioni emergenti dalle visure ipotecarie e catastali per un periodo comprensivo del ventennio anteriore alla stipula, per un completo esame delle risultanze degli atti di provenienza, delle formalità pregiudizievoli e, in genere, delle formalità pubblicitarie relative all'immobile. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che - anche con l'ulteriore riferimento alla salvaguardia dell'immagine e del prestigio della classe notarile, ex art. 147, lett. a) della l. n. 89 cit. - ha ritenuto disciplinarmente rilevante la sistematica ricezione, da parte del notaio, di oltre 250 atti sulla base della sola dichiarazione dell'alienante di essere proprietario per usucapione, in assenza delle verifiche ordinarie richieste per la stipula).

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1485, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 lett. B CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158

Massime precedenti Vedi: N. 32147 del 2018 Rv. 652047 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11211 del 28/04/2021 (Rv. 661215 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.

Relatore: CRISCUOLO MAURO.

E. (PULITI GUIDO) contro M. (COLOMBO ELDA ANGELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/04/2016

183003 URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE Domanda di sanatoria edilizia ex art. 31, comma 1, l. n. 47 del 1985 – Obbligo di pagamento dei relativi oneri - Soggetto gravato - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.

L'obbligo di pagamento degli oneri relativi alla procedura di condono edilizio ex art. 31 della l. n. 47 del 1985 grava, ai sensi del comma 1 del citato art. 31, su coloro che sono proprietari dei beni interessati al momento del conseguimento della sanatoria e non della sua richiesta, anche qualora, nel caso di trasferimento degli immobili, tale richiesta sia stata presentata dai precedenti proprietari, ma il suo "iter" amministrativo si sia comunque concluso dopo la vendita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato la richiesta di rivalsa avanzata, in base all'art. 31, comma 3, della l. n. 47 cit., dall'ultimo acquirente di un immobile nei confronti degli originari venditori che, in quanto autori dell'abuso, avevano dato inizio alla procedura di sanatoria, conclusasi successivamente alla prima cessione, difettando, nel contratto concluso l'attore ed i propri danti causa, a propria volta acquirenti dagli originari proprietari, una specifica pattuizione che estendesse, in favore del primo, l'impegno assunto dai primi proprietari verso i secondi, di tenerli indenni dalle conseguenze economiche derivanti dal dover far fronte agli oneri concessori e di oblazione).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 com. 3 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 com. 1 CORTE COST.

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11211 del 28/04/2021 (Rv. 661215 - 02)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.

Relatore: CRISCUOLO MAURO.

E. (PULITI GUIDO) contro M. (COLOMBO ELDA ANGELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/04/2016

187040 VENDITA - "ACTIO QUANTI MINORIS" Oneri derivanti da procedimenti di regolarizzazione urbanistico-edilizia - Art. 1489 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

L'art. 1489 c.c., sulla vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di terzi, non trova applicazione con riferimento al pagamento di oneri derivanti da procedimenti di regolarizzazione urbanistico-edilizia, dei quali il venditore abbia fatto menzione nell'atto di compravendita, trattandosi di pesi che non limitano il libero godimento del bene venduto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489

Massime precedenti Conformi: N. 3464 del 2012 Rv. 621427 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11211 del 28/04/2021 (Rv. 661215 - 03)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.

Relatore: CRISCUOLO MAURO.

E. (PULITI GUIDO) contro M. (COLOMBO ELDA ANGELA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/04/2016

187045 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RIDUZIONE DEL PREZZO - IN GENERE Immobile costruito in difformità dalla concessione edilizia - Alienazione - Richiesta di sanatoria presentata dagli acquirenti "ex lege" n. 47 del 1985 - Difformità non essenziali o totali rispetto alla concessione edilizia - Rivalsa nei confronti del costruttore ex art. 6 della stessa legge n. 47 - Inammissibilità - Diritto alla riduzione del prezzo ex artt. 1490 e 1492 c.c. - Sussistenza.

Gli acquirenti di un immobile edificato in difformità dalla concessione edilizia, che abbiano chiesto (ed ottenuto) la sanatoria di cui all'art. 31 della l. n. 47 del 1985 in qualità di proprietari del bene, possono agire in giudizio per la riduzione del prezzo, ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c., ma non anche esercitare il diritto di rivalsa ex art. 6 della medesima l. n. 47, qualora le lamentate difformità non risultino essenziali o totali rispetto alla rilasciata concessione.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 6 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492

Massime precedenti Conformi: N. 11322 del 1997 Rv. 509937 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11199 del 28/04/2021 (Rv. 661213 - 02)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore:

SCARPA ANTONIO.

T. (PANSINI GIOVANNA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/04/2015

046118 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE Vendita di unità immobiliare di proprietà esclusiva - Lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione ovvero innovazioni deliberati prima dell'atto traslativo - Spese relative - Imputazione all'alienante - Fondamento - Conseguenze - Pagamento da parte dell'acquirente ex art. 63 disp. att. c.c. - Rivalsa nei confronti dell'alienante - Diverso riparto convenzionale - Inopponibilità al condominio.

In tema di riparto delle spese condominiali per l'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione sulle parti comuni, laddove, successivamente alla delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione di tali interventi, sia venduta un'unità immobiliare sita nel condominio, i costi di detti lavori gravano, secondo un criterio rilevante anche nei rapporti interni tra compratore e venditore, su chi era proprietario dell'immobile compravenduto al momento dell'approvazione di detta delibera, la quale ha valore costitutivo della relativa obbligazione, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva all'atto traslativo, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c., salvo che sia diversamente convenuto tra venditore e compratore, pur rimanendo comunque inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 4, Legge 11/12/2012 num. 220, Cod. Civ. art. 1123

Massime precedenti Vedi: N. 15547 del 2017 Rv. 644730 - 01, N. 21860 del 2020 Rv. 659363 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11200 del 28/04/2021 (Rv. 661214 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

L. (PESCATORE SABATO) contro C. (CASTELLANO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE AVELLINO, 18/11/2016

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE Contratto di manutenzione dell'impianto ascensore - Recesso anticipato deliberato dall'assemblea - Controversia instaurata dall'appaltatore - Legittimazione dell'amministratore ad essere convenuto nonché a proporre impugnazione - Sussistenza - Fondamento

In tema di condominio negli edifici, ove l'assemblea abbia deliberato il recesso anticipato dal contratto di manutenzione dell'ascensore, spettano all'amministratore tanto la legittimazione passiva, quanto la facoltà di impugnare la sentenza resa nella controversia instaurata dall'appaltatore e volta a conseguire la declaratoria di illegittimità del recesso, nonché la condanna del condominio al pagamento dei canoni fino alla naturale scadenza contrattuale, senza che occorranza l'autorizzazione o la ratifica dell'assemblea, necessarie per le sole cause che esorbitano dalle attribuzioni dello stesso amministratore, ex art. 1131, commi 2 e 3, c.c., ma non per quelle che vi rientrano perché, come nella specie, attinenti all'esecuzione delle delibere assembleari, ex art. 1130, n. 1, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1671

Massime precedenti Vedi: N. 1451 del 2014 Rv. 629971 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11199 del 28/04/2021 (Rv. 661213 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

T. (PANSINI GIOVANNA) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/04/2015

046118 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE Giudizio instaurato contro più debitori solidali - Accertamento della responsabilità esclusiva di uno di essi - Interesse del debitore condannato all'impugnazione in relazione a tale statuizione - Insussistenza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE In genere.

113211 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio più debitori, sostenendone la responsabilità solidale ed il giudice, invece, condanna uno solo di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa. (Principio ribadito in tema di obbligazione solidale di chi subentra nei diritti del condomino al pagamento dei contributi dell'anno in corso e di quello precedente, prevista dal previgente art. 63, comma 2, disp. att. c.c. ora divenuto, in forza della l. n. 220 del 2012, comma 4).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 4, Legge 11/12/2012 num. 220, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 542 del 2020 Rv. 656631 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10917 del 26/04/2021 (Rv. 661091 - 01)

Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:*

GIANNACCARI ROSSANA. *P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)*

C. (SECCHI ALBERTO CARLO FILIPPO) contro P. (BARDINI GIUSEPPE)

Rigetta, TRIBUNALE TEMPIO PAUSANIA, 11/04/2016

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Condanna alla restituzione del bene o del prezzo - Domanda di parte - Necessità - Domanda di riduzione del prezzo - Implicita inclusione della domanda restitutoria - Esclusione - Fondamento.

La condanna alla restituzione del bene o del prezzo, quale conseguenza dell'inesatto adempimento di un contratto a prestazioni corrispettive, presuppone l'espressa domanda di parte, non essendo l'effetto restitutorio implicito nella domanda di risoluzione, né potendosi tale istanza ricondurre, in via interpretativa, alla domanda - proposta nella specie - di riduzione del prezzo che, peraltro, non rappresenta una conseguenza della domanda di risoluzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1493, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 715 del 2018 Rv. 647258 - 01, N. 2075 del 2013 Rv. 624949 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10912 del 26/04/2021** (Rv. **661132 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **GORJAN SERGIO**. Relatore:

GORJAN SERGIO. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

G. (GUARAGNA ALFONSO) contro G. (PAPALEO LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 18/02/2015

100058 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Morte del difensore verificatasi nel primo grado di lite - Mancata interruzione del giudizio - Conseguenze in appello - Nullità della sentenza - Rimessione al primo giudice - Esclusione.

133149 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE In genere.

La mancata interruzione del procedimento di prime cure, a seguito della morte del difensore di una delle parti costituite, non consente l'applicazione, in sede di gravame, dell'art. 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e procedere ad un nuovo esame del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3546 del 2016 Rv. 638937 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28846 del 2018 Rv. 651504 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10924 del 26/04/2021** (Rv. **661092 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **PICARONI ELISA**. Relatore:

PICARONI ELISA.

R. (SIRACUSA SERGIO) contro M. (MANZI MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/10/2015

042090 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SANZIONI AMMINISTRATIVE Autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante - Commercio ambulante esercitato in posto fisso - Violazione dell'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 114 del 1998 - Sussistenza - Fondamento.

L'esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche in una postazione fissa da parte del titolare di autorizzazione al commercio in forma itinerante integra la violazione dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 114 del 1998, trattandosi di attività svolta oltre i limiti fissati dall'autorizzazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 28, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 11965 del 2006 Rv. 590093 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10367 del 20/04/2021** (Rv. **661045 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO**. Estensore: **GORJAN SERGIO**. Relatore: **GORJAN SERGIO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

F. (DI VINCENZO FABIANA) contro L. (CASSESE ANTONIETTA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GROSSETO, 23/02/2016

133020 PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Accertamento unico, ancorché implicante attività d'accertamento interdipendenti tra loro -
Liquidazione del compenso - Sommatoria di voci distinte della tariffa - Legittimità - Esclusione
- Liquidazione unitaria - Necessità - Fattispecie.

La liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, ove l'accertamento richiesto dal giudice sia unico, benché implicante attività interdipendenti tra loro, deve essere unitaria, e non per sommatoria di più voci tariffarie, presupponendo, viceversa, quest'ultima una pluralità di accertamenti. (La S.C. ha fatto applicazione di tale principio in relazione alla liquidazione del compenso per un incarico peritale riguardante la predisposizione di un piano millesimale di un condominio che implicava lo svolgimento di attività tra loro connesse, quali la misurazione dei vani e l'elaborazione matematica delle proporzioni ai fini dell'individuazione dei millesimi da assegnare ai singoli partecipanti alla comunione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 194, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 1, DM Grazia e Giustizia 30/05/2002 art. 2, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 49, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15306 del 2020 Rv. 658473 - 01, N. 28417 del 2018 Rv. 651045 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10370 del 20/04/2021** (Rv. **661046 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (TONONI CORREALE ALESSANDRA) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/12/2015

046065 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE Edificio costituito da più unità immobiliari autonome - Tetto avente funzione di copertura di una sola delle unità - Contitolarità del bene ex art. 1117 c.c. - Presupposti.

046173 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE In genere.

046179 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE In genere.

In tema di edificio costituito da più unità immobiliari autonome, la comproprietà di una o più cose, non incluse tra quelle elencate nell'art. 1117 c.c. (quale, nella specie, un tetto avente funzione di copertura di una sola delle unità immobiliari compresa in un condominio orizzontale), può essere attribuita a tutti i condomini quale effetto dell'acquisto individuale operato con i rispettivi atti di una quota di tale bene, oppure in forza di un contratto costitutivo di comunione, ai sensi degli artt. 1350, n. 3, e 2643, n. 3, c.c., recante l'inequivoca manifestazione del consenso unanime dei condomini, espressa della forma scritta essenziale, alla nuova situazione di contitolarità degli immobili individuati nella loro consistenza e localizzazione.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 61, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 62, Cod. Civ. art. 1350 lett. 3, Cod. Civ. art. 2643 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 23001 del 2019 Rv. 655243 - 01, N. 15794 del 2002 Rv. 558386 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 10369 del 20/04/2021 (Rv. 661090 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

P. (VON GUGGENBERG RENATE) contro S. (ROSSLER GERNOT)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 28/01/2017

254003 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO Ispezione di luoghi - Privata dimora - Nozione coincidenza con quella rilevante agli effetti dell'art. 614 c.p. - Sussistenza - Fattispecie.

La nozione di "privata dimora" rilevante, agli effetti dell'art. 13 l. n. 689 del 1981, per delimitare il potere di ispezione degli organi addetti all'accertamento di illeciti amministrativi (potere che può, appunto, esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata dimora) coincide con quella rilevante agli effetti del reato di violazione di domicilio (art. 614 c. p.) e, dunque, comprende non soltanto la casa di abitazione, ma anche qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all'esplicazione della vita privata o di attività lavorativa, vale a dire di atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva considerato illegittima la sanzione irrogata per attività rumorosa accertata all'interno di una casa di abitazione nella quale si svolgeva una festicciola con accompagnamento musicale).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Cod. Pen. art. 614

Massime precedenti Conformi: N. 6361 del 2005 Rv. 580829 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 10141 del 16/04/2021 (Rv. 661000 - 01)

Presidente: GORJAN SERGIO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

I. (PERATHONER OSWALD) contro K. (DI MATTIA SALVATORE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 27/03/2015

133082 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale - Onere di indicare i fatti lesivi del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento - Necessità - Fondamento - Deduzione di un fatto diverso da quello originario - Mera "emendatio libelli" - Esclusione - Mutamento della "causa petendi" - Configurabilità - Fattispecie.

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

133105 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

133166 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE In genere.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio; la deduzione, nel corso del giudizio, di un fatto diverso da quello originario non costituisce una mera "emendatio libelli", ma configura un mutamento della "causa petendi", indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali. (La S.C. nella specie, applicando il principio esposto, ha rigettato la domanda della parte acquirente che aveva incentrato la sua azione sull'esistenza di un patto di divieto di cessione del bene a terzi e di un connesso diritto di prelazione a proprio favore, considerando mutamento della domanda la deduzione in corso di causa di un aggiramento del divieto da parte dell'alienante attraverso la sua partecipazione alla produzione del bene da parte di un terzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17408 del 2012 Rv. 624080 - 01, N. 4031 del 2021 Rv. 660594 - 01, N. 8520 del 2004 Rv. 572620 - 01, N. 6618 del 2018 Rv. 648477 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021 (Rv. 660860 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

M. (TORINO GIANFRANCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/07/2015

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Comunione ereditaria - Usucapione da parte del coerede della quota degli altri eredi - Ammissibilità - Condizioni - Mutamento del compossesso in possesso esclusivo - Necessità - Fattispecie.

Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. (Nella specie la S.C., riformando la pronuncia di merito, ha escluso che possa costituire prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, dopo la morte di questi, ad essere l'unico ad averne la disponibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 714, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1146, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 1102 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 10734 del 2018 Rv. 648439 - 01, N. 1370 del 1999 Rv. 523346 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 11478 del 30/04/2021** (Rv. **661054 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

P. (GERMANI LUIGIA CARLA) contro G. (GANGEMI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/07/2019

168058 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Comportamento complessivo del chiamato all'eredità - Valutazione - Necessità - Conseguenze - Denuncia di successione e voltura catastale - Differenze - Fondamento.

L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476

Massime precedenti Conformi: N. 10796 del 2009 Rv. 608105 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8980 del 2017 Rv. 643674 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 10278 del 19/04/2021** (Rv. **661119 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**.

G. (LONGO LUCIO FILIPPO) contro S.

Rigetta, TRIBUNALE LECCO, 11/12/2019

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Competenza per territorio - - Rapporto con il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005 - Prevalenza di quest'ultimo - Sussistenza - Fondamento.

In tema di regolamento, ove la parte, avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, lo individui, ai fini della competenza per territorio, nella propria residenza, quest'ultima va riferita non a quella indicata nell'elezione di domicilio di cui all'art. 47 c.c. (effettuata prima dell'introduzione del giudizio, ovvero con lo stesso atto introduttivo), ma alla residenza abituale che la parte aveva al momento della conclusione del contratto o alla scadenza dell'obbligazione, in quanto il foro del consumatore, quale foro esclusivo, prevale su ogni altro, in virtù di quelle esigenze di tutela, anche processuali, che sono alla base dello statuto del consumatore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U, Cod. Civ. art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 5703 del 2014 Rv. 630504 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14475 del 2019 Rv. 654223 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza interlocutoria n. 10136 del 16/04/2021** (Rv. **661033 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

A. (PISTELLI MASSIMO) contro A.

Rimette gli atti al Primo Presidente

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Procedimento penale - Provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Ricorso per cassazione - Devoluzione alle sezioni penali della Cassazione - Sussistenza - Competenza delle sezioni civili della Cassazione - Ambito - Individuazione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, l'impugnativa circa la legittimità del rigetto dell'istanza di ammissione rientra nell'ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione, mentre la competenza delle sezioni civili della Corte è riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 112 del 2002, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato pronunciato in un giudizio penale.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12802 del 2019 Rv. 653816 - 01, N. 4407 del 2011 Rv. 617014 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 10188 del 16/04/2021** (Rv. **661034 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

N. (MASSARI NICOLA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRINDISI, 11/03/2019

132107 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI Valore della controversia - Determinazione - Sentenza che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo - Criteri applicabili - Spese successive alla proposizione della domanda monitoria - Rilevanza - Esclusione.

Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tener conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c., sicchè nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10626 del 2012 Rv. 623212 - 01, N. 2966 del 2013 Rv. 625290 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 10182 del 16/04/2021** (Rv. **661264 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

I. (NIGRO NINO) contro A. (CASILLI VALERIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 04/06/2019

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Attività sanitaria in regime di accreditamento - Domanda di pagamento delle prestazioni - Prova del superamento del tetto di spesa da parte della Asl - Conseguenze.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

In tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, grava sulla Asl la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1218, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 32 com. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 27608 del 2019 Rv. 655496 - 01, N. 5661 del 2021 Rv. 660730 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021** (Rv. **660945 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

M. (BETTINELLI CRISTIANO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/07/2019

138062 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE Valore - Dissenso del giudice dal suo contenuto - Obbligo di analisi e confutazione - Esclusione - Fondamento.

La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2063 del 2010 Rv. 611353 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 9490 del 09/04/2021** (Rv. **661032 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

B. (ALGANI ALDO) contro P. (PETRETTI ALESSIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 18/10/2018

113044 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO
Pagamento con assegno bancario - Rifiuto del creditore - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

171012 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PAGAMENTO In genere.

In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante assegno bancario - il quale non costituisce mezzo di pagamento di sicura copertura - può essere rifiutato dal creditore, in presenza di una ragionevole giustificazione, la cui ricorrenza implica un apprezzamento che si sostanzia in un giudizio di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insindacabile, in sede di legittimità, la valutazione compiuta dal giudice di appello, il quale aveva ritenuto giustificato il rifiuto del creditore di ricevere, in pagamento dal debitore, assegni bancari a firma di terzi e postdatati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 11387 del 2019 Rv. 653798 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 9487 del 09/04/2021** (Rv. **660968 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

Z. (IOLITA MASSIMO) contro T.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/06/2019

168193 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017868/2019 65446402

Massime precedenti Conformi: N. 17868 del 2019 Rv. 654464 - 02

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 9486 del 09/04/2021** (Rv. **660946 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

I. (NODARO PIERO) contro R.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 30/01/2019

254015 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione proposta tramite servizio postale - Ammissibilità - Tempestività - Condizioni - Conseguenze.

L'opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della l. n. 689 del 1981 può essere proposta - a seguito della sentenza n. 98 del 2005 ed alla luce di quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 150 del 2011 - anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva - alla luce degli artt. 149 c.p.c. e 4 della l. n. 890 del 1982 - qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

postale sia intervenuta nel termine di cui al comma 1 del citato art. 22, rimanendo irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso. Ne consegue che, in tal caso, la data d'inizio della lite, anche ai fini dell'individuazione del termine lungo di impugnazione, in rapporto al discrimine temporale segnato dall'inizio del giudizio prima o dopo il 4 luglio 2009 (quale data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che all'art 46, comma 17, ha ridotto da un anno a sei mesi il termine ex art 327 c.p.c.), va correlata a quella di spedizione del ricorso e non a quella di materiale ricezione del piego da parte della cancelleria, con l'iscrizione a ruolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 6 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12932 del 2011 Rv. 620191 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4587 del 2009 Rv. 606820 - 01, N. 19298 del 2017 Rv. 645152 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9059 del 01/04/2021 (Rv. 661118 - 01)

Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: PICARONI ELISA. Relatore: PICARONI ELISA.

F. (CONSOLE ANTONIO) contro C. (CAIAFFA FABIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 24/12/2018

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Verbale di accertamento dell'infrazione non opposto - Titolo esecutivo - Conseguenze - Contestazione mediante opposizione a cartella - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento dell'infrazione non opposto diventa titolo esecutivo e non può essere contestato con l'opposizione alla cartella esattoriale, salvo che l'opponente deduca che quest'ultima costituisce il primo atto con cui è venuto a conoscenza della sanzione comminatagli, a causa della nullità o dell'omissione della notificazione del menzionato verbale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso la possibilità di far valere, con l'opposizione alla cartella, l'illegittimità del verbale di contravvenzione, siccome elevato nei confronti di un soggetto carente di legittimazione passiva).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 196, Cod. Strada Nuovo art. 201, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Cod. Strada Nuovo art. 204 bis, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3338 del 2007 Rv. 599753 - 01, N. 3318 del 2021 Rv. 660524 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22080 del 2017 Rv. 645323 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 9057 del 01/04/2021** (Rv. **661204 - 02**)
Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.**
Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)
T. (EBNER VITTORIO GLAUCO) contro N. (BOCCA RENATO)
Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 20/12/2018

092018 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO Pendenza della lite rilevante ex art. 7 della l. n. 218 del 1995 - Esistenza di un atto idoneo ad introdurre il giudizio innanzi al giudice straniero - Sufficienza - Validità della notifica di tale atto - Verifica da parte del giudice italiano - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della determinazione della pendenza di una lite innanzi al giudice dello Stato estero, rilevante ai sensi dell'art. 7, della l. n. 218 del 1995, è sufficiente al giudice nazionale riscontrare l'esistenza di un atto idoneo all'introduzione del giudizio innanzi al giudice straniero, secondo il diritto vigente nello Stato estero, giacché l'art. 7, comma 2, della l. n. 218 cit. rimette alla "lex loci" la determinazione della pendenza della causa e, in riferimento alla causa incardinata all'estero, è il giudice di quello Stato, e non quello italiano, a dover valutare l'esistenza di un atto introduttivo (lo "statement of claim"), il provvedimento giudiziario che ne ammette l'ingresso e l'eventuale notificazione, anche sotto il profilo della validità di quest'ultima, ai sensi dell'art. 10, par. a), della Convenzione dell'Aja sulle notifiche e comunicazioni all'estero degli atti giudiziari in materia civile.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 com. 2, Tratt. Internaz. 15/11/1965 art. 10 lett. A, Legge 06/02/1981 num. 42

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7427 del 2009 Rv. 607226 - 01

Sez. **6 - 2, Ordinanza n. 9057 del 01/04/2021** (Rv. **661204 - 01**)
Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.**
Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)
T. (EBNER VITTORIO GLAUCO) contro N. (BOCCA RENATO)
Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 20/12/2018

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pregiudizialità internazionale - Ordinanza di sospensione - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Sospensione necessaria e facoltativa - Differenze.

092018 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO In genere.

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

In tema di litispendenza o pregiudizialità internazionale, il regolamento di competenza è ammissibile non solo in relazione alle ipotesi di sospensione obbligatoria del processo, ma anche nei casi di sospensione facoltativa, con la differenza che mentre, nella prima ipotesi, contemplata dall'art. 7, comma 1, della l. n. 218 del 1995, il giudice deve accertare che vi sia identità tra la causa pendente innanzi al giudice italiano e quella pendente innanzi al giudice straniero, nell'ipotesi di sospensione facoltativa, disciplinata dall'art. 7, comma 3, della medesima l. n. 218, il sindacato della Corte di cassazione è circoscritto al controllo della completezza, correttezza e logicità delle argomentazioni sottese alla disposta sospensione - che, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, postula una mera valutazione, ad opera del giudice italiano, dell'idoneità del provvedimento straniero pregiudiziale alla produzione di effetti nell'ordinamento interno - senza poter invece investire l'opportunità della scelta.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 com. 1, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13567 del 2014 Rv. 631317 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30877 del 2017 Rv. 646736 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9059 del 01/04/2021 (Rv. 661118 - 02)

Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: PICARONI ELISA. Relatore: PICARONI ELISA.

F. (CONSOLE ANTONIO) contro C. (CAIAFFA FABIO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 24/12/2018

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Condanna alle spese - Limite sancito dall'art. 91, comma 4, c.p.c. - Ambito di applicazione - Giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada - Esclusione - Fondamento.

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall'art. 91, comma 4, c.p.c., opera soltanto per le controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica anche alle cause di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole, sul piano costituzionale, l'esclusione del limite di liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9556 del 2014 Rv. 630424 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9057 del 01/04/2021 (Rv. 661204 - 03)

Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

T. (EBNER VITTORIO GLAUCO) contro N. (BOCCA RENATO)
Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 20/12/2018

092018 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO Litispendenza internazionale - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Limiti.

La litispendenza internazionale può essere dichiarata d'ufficio, atteso che la "ratio" dell'art. 7, comma 1, della l. n. 218 del 1995, diretta a favorire l'economia dei giudizi e ad evitare conflitti tra giudicati, non consente di subordinare all'eccezione di parte l'intervento sospensivo del giudice. Ne consegue che la formulazione letterale della menzionata norma ("quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza") deve essere intesa nel senso che la litispendenza

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

deve essere dichiarata dal giudice, quando l'esistenza dei relativi presupposti emerga dagli elementi offerti dalle parti.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21108 del 2012 Rv. 624041 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione terza e sesta terza



SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 10480 del 21/04/2021** (Rv. **661245 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **FIECCONI FRANCESCA.** Relatore: **FIECCONI FRANCESCA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)
M. (PONZIANI GUIDO) contro C. (BLANDINI GUIDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 20/12/2017

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Ipoteca per credito erariale - Domanda di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione proposta nei confronti dell'ente impositore e dell'esattore - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Conseguenze in tema di impugnazione e contraddittorio.

Qualora il soggetto contro il quale un esattore abbia iscritto ipoteca proponga domanda di accertamento dell'illegittimità della sua iscrizione perché avvenuta nonostante l'inesistenza della relativa pretesa e convenga sia l'ente titolare di tale pretesa sia il medesimo esattore, si verifica un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, ove detta domanda sia accolta e il menzionato ente contesti la decisione, la causa è inscindibile e l'impugnazione deve coinvolgere anche lo stesso esattore ex art. 331 c.p.c.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107

Massime precedenti Vedi: N. 21381 del 2018 Rv. 650325 - 02, N. 15900 del 2017 Rv. 644728 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 10579 del 21/04/2021** (Rv. **661075 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SCODITTI ENRICO.** Relatore: **SCODITTI ENRICO.** P.M. **BASILE TOMMASO.** (Conf.)
S. (LUCENTI SALVATORE) contro F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/03/2018

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Perdita del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Tabelle basate sul sistema a punti variabili - Necessità - Deroga per l'eccezionalità del caso - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
In genere.

In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 29495 del 2019 Rv. 655831 - 01, N. 12408 del 2011 Rv. 618048 - 01, N. 22859 del 2020 Rv. 659411 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 10348 del 20/04/2021 (Rv. 661244 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

R. (SIRENA PIETRO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/04/2018

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Sperimentazione clinica eseguita presso azienda ospedaliera - Responsabilità del promotore per danni subiti dal sottoposto alla sperimentazione - Natura e condizioni - Fattispecie.

In tema di responsabilità conseguente alla sperimentazione di farmaci, la casa farmaceutica promotrice della sperimentazione, la quale abbia fornito il farmaco ad una struttura sanitaria, perché lo sperimentasse sui suoi pazienti a mezzo dei propri medici, risponde a titolo contrattuale dei danni sofferti dai soggetti cui sia stato effettivamente somministrato il farmaco, a causa di un errore dei medici "sperimentatori", soltanto nell'ipotesi in cui, sulla base della concreta conformazione dell'accordo di sperimentazione, debba ritenersi che essa si sia personalmente obbligata verso i destinatari della sperimentazione, sicché la struttura ospedaliera e i suoi dipendenti abbiano assunto la qualità di ausiliari di cui la casa farmaceutica si sia avvalsa nell'adempimento, ai sensi dell'art. 1228 c.c.; al di fuori di questa ipotesi, essa può essere chiamata a rispondere solo a titolo di responsabilità extracontrattuale (in applicazione del criterio di imputazione speciale di cui all'art. 2050 c.c. o, eventualmente, di quello generale di cui all'art. 2043 c.c.), da accertarsi secondo le regole proprie della stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, senza accertare se la società promotrice avesse personalmente assunto una obbligazione verso il paziente reclutato nel programma sperimentale, aveva qualificato la responsabilità della prima verso il secondo in termini di responsabilità contrattuale, facendo riferimento ad un "contatto sociale" tra loro pacificamente insussistente, perché instaurato dal paziente esclusivamente con i medici sperimentatori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6587 del 2019 Rv. 652845 - 01, N. 29711 del 2020 Rv. 660023 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 10203 del 16/04/2021 (Rv. 661242 - 01)

Presidente: VIVALDI ROBERTA. Estensore: OLIVIERI STEFANO. Relatore: OLIVIERI STEFANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Rigetta, TRIBUNALE ISERNIA, 23/05/2018

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU - Pregiudizio - Rimedio pecuniario ex art. 35 ter della l. n. 354 del 1975 - Disciplina transitoria di cui all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 92 del 2014 - Termine di decadenza - Decorrenza - Cessazione della pena detentiva - Modalità di esecuzione della pena - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 CEDU, il termine semestrale di decadenza per proporre l'azione ex art. 35 ter della l. n. 354 del 1975 decorre dalla cessazione dell'espiazione della pena detentiva, non assumendo rilevanza le modalità di esecuzione della stessa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che aveva reputato tempestiva l'azione proposta entro il termine di sei mesi dalla cessazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, in corso alla data del 28 giugno 2014, giorno di entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2014).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., Decreto Legge 26/06/2014 num. 92 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2549 del 2019 Rv. 652484 - 01, N. 2519 del 2019 Rv. 652293 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 10197 del 16/04/2021 (Rv. 661241 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**

Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.**

(Conf.)

A. (TRALDI FABIO) contro S. (PASANISI BERNARDINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 23/04/2018

149055 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE Sentenza di condanna generica al risarcimento del danno sospensivamente condizionata nel "quando" - Ipoteca giudiziale - Iscrizione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di iscrizione ipotecaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2818, comma 1, e 2852 c.c., costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno ancorché sospensivamente condizionata al verificarsi di un evento futuro ed incerto solo nel "quando" (nella specie, il passaggio in giudicato di altra sentenza, tra altre parti), contenendo essa l'accertamento di un diritto di credito, attualmente esistente, ed incidendo la condizione solo sulla relativa efficacia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2809, Cod. Civ. art. 2818 com. 1, Cod. Civ. art. 2852

Sez. 3 - , Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021 (Rv. 661243 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TATANGELO**

AUGUSTO. *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

B. (CAPECCI FRANCESCO) contro I. (TAMPONI MICHELE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2018

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014 - Effettuazione di singoli atti istruttori in occasione di fasi processuali diverse da quella istruttoria e/o di trattazione -

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Equivalenza agli atti compiuti durante tale ultima fase - Esclusione - Giudizio di appello - Riconoscimento della voce di tariffa prevista per la fase istruttoria e/o di trattazione - Presupposti - Limiti.

In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4698 del 2019 Rv. 652600 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 9948 del 15/04/2021 (Rv. 661080 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

V. (CARUSO ANTONINO) contro C. (TORNABUONI FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 07/11/2017

018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Assicurazione sulla vita - Applicabilità dell'art. 1412, comma 2, c.c. - Conseguenze - Fattispecie.

058021 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - PRESTAZIONE AGLI EREDI DEL TERZO In genere.

Al contratto di assicurazione sulla vita si applica l'art. 1412, comma 2, c.c., disposizione relativa al contratto a favore di terzo secondo cui, dopo la morte dello stipulante, la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente; ne consegue che, non ricorrendo le ipotesi di revoca o di differente regolamentazione, in caso di premorienza al disponente del terzo beneficiario, l'insorgenza del diritto a favore di quest'ultimo non è condizionata alla morte del disponente, evento che non incide sulla nascita del diritto alla prestazione, ma solo sulla sua esigibilità, a prescindere dal motivo "intuitu personae" o previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, reputando il diritto alla prestazione dell'assicuratore come insorto soltanto alla morte del disponente, aveva erroneamente considerato la premorienza della beneficiaria alla stregua di causa di esclusione del diritto al beneficio preteso dai suoi eredi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1412 com. 2, Cod. Civ. art. 1920

Massime precedenti Vedi: N. 29636 del 2017 Rv. 646717 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 9704 del 13/04/2021** (Rv. **661082 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

T. (DE MAURO ANTONIO TOMMASO) contro A. (FRIOLO MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/04/2017

104314 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE Locazione di immobile conclusa dalla P.A. "iure privatorum" - Gravi motivi ex art. 27, comma 8, della l. n. 392 del 1978 - Configurabilità - Interesse pubblicistico delle determinazioni del conduttore - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.

Il contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo concluso "iure privatorum" dalla pubblica amministrazione in qualità di conduttore non si sottrae alla disciplina del recesso anticipato ex art. 27, comma 8, l. n. 392 del 1978, secondo cui le ragioni che consentono al locatario di liberarsi in anticipo del vincolo contrattuale devono essere determinate da avvenimenti estranei alla sua volontà, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da rendere oltremodo gravosa la prosecuzione, non potendo esse risolversi nella soggettiva e unilaterale valutazione dal medesimo effettuata in ordine alla convenienza (o meno) di continuare il rapporto locativo, né potendosi apprezzare la legittimità del recesso in base all'esclusivo rilievo della natura pubblicistica delle determinazioni assunte dal soggetto conduttore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito ritenendo che non costituisse, di per sé, motivo idoneo di recesso anticipato dal rapporto di locazione la delibera di un'azienda sanitaria locale, adottata in attuazione di una legge regionale, volta a redistribuire sul territorio le strutture psichiatriche).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26892 del 2014 Rv. 633959 - 01, N. 262 del 2005 Rv. 580239 - 01, N. 23639 del 2019 Rv. 655170 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 9474 del 09/04/2021** (Rv. **661239 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

A. (DELLA MARRA TATIANA) contro L.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 06/04/2018

174129 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO Trasporto internazionale - Ritardo o inadempimento del vettore - Tutela indennitaria di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004 - Natura di disciplina speciale - Configurabilità - Conseguenze - Applicabilità al di fuori dei casi contemplati - Esclusione - Fattispecie.

In tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione; pertanto, la suddetta disciplina non è analogicamente estensibile oltre i predetti casi, al di fuori dei quali resta applicabile il principio generale di cui agli artt. 1223 e 2697 c.c., secondo cui il debitore inadempiente risponde

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

(solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in accoglimento della domanda risarcitoria di due passeggeri, aveva ritenuto analogicamente applicabile la disciplina eurounitaria in un caso in cui il vettore aereo, responsabile del ritardo, proveniva da un paese non facente parte dell'Unione europea).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 264, Tratt. Internaz. 28/05/1999, Preleggi art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 1584 del 2018 Rv. 647585 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 9475 del 09/04/2021 (Rv. 661240 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

I. (VISCHI STEFANO) contro P. (PICARONE CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/09/2017

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione ad uso abitativo - Art. 13, comma 7, l. n. 431 del 1998, come sostituito ex art. 1, comma 59, l. n. 208 del 2015 - Espressione "entrata in vigore della presente legge" - Interpretazione - Conseguenze - Mancata registrazione del contratto concluso dopo l'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998 - Nullità relativa di protezione - Fondamento.

Il riferimento, contenuto nell'art. 13, comma 7, della l. n. 431 del 1998, come sostituito dall'art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015, alla "entrata in vigore della presente legge" come momento a partire dal quale devono ritenersi applicabili le disposizioni di cui al precedente comma 6 del medesimo art. 13, va inteso secondo i criteri di interpretazione dettati dall'art. 12 delle preleggi come riguardante la data di entrata in vigore della legge modificata (l. n. 431 del 1998) e non di quella modificante (l. n. 208 del 2015). Ne deriva che i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998, per i quali il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine indicato al comma 1 dell'art. 13 citato, sono affetti da nullità relativa di protezione, a prescindere dal fatto che siano stati conclusi o meno in forma scritta ed ancorché i correlati giudizi siano stati introdotti prima della modifiche apportate dal richiamato art. 1, comma 59, allo stesso art. 13; causa di nullità, pertanto, denunciabile dal solo conduttore, ricorrendo uno dei casi nei quali quest'ultimo ha la facoltà di domandare "la riconduzione del contratto a condizioni conformi".

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 1 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 6 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 7 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 59 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1421, Preleggi art. 12

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18214 del 2015 Rv. 636227 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 9380 del 08/04/2021** (Rv. **661073 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **OLIVIERI STEFANO**. Relatore: **OLIVIERI STEFANO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

S. (GRACIS ALESSANDRO) contro S. (CLEMENTE MICHELE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/06/2018

018088 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Assicurazione contro gli infortuni non mortali - Natura - Indennitaria - Conseguenze - Art. 1910, commi 1 e 2, c.c. - Applicabilità - Assicurazione contro gli infortuni mortali - Natura - Assicurazione sulla vita - Conseguenze - Art. 1910 cit. - Inapplicabilità - Disciplina di cui all'art.2, commi 1 e 2, c. ass. - Distinto regime delle due categorie di assicurazioni contro gli infortuni fondato sulla diversità funzionale - Conferma.

In tema di assicurazione, l'art. 1910, commi 1 e 2, c.c., il cui fondamento risiede nell'esigenza di evitare che l'assicurato, nel conseguire l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro ed ottenga un indebito arricchimento, si applica all'assicurazione contro gli infortuni non mortali, in quanto partecipa della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, ma non all'assicurazione contro gli infortuni mortali, essendo questa forma di assicurazione assimilabile all'assicurazione sulla vita; tale distinto regime delle due differenti categorie di assicurazioni contro gli infortuni, fondato sulla diversità della causa, trova del resto conferma nella disciplina dettata dall'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. Codice delle assicurazioni private), il quale, nel porre la distinzione tra il "ramo assicurativo vita" e il "ramo assicurativo contro i danni", riconduce al primo le assicurazioni contro gli infortuni caratterizzate dall'elemento della "lunga durata" dell'esposizione al rischio che può esitare nella morte o nell'invalidità grave, cui si correla la non rescindibilità unilaterale del contratto da parte dell'assicuratore, mentre gli infortuni invalidanti privi delle suddette caratteristiche restano collocati all'interno del "ramo danni".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/09/2005 num. 209 art. 2, Cod. Civ. art. 1910

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 5119 del 2002 Rv. 553633 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 9380 del 08/04/2021** (Rv. **661073 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **OLIVIERI STEFANO**. Relatore: **OLIVIERI STEFANO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

S. (GRACIS ALESSANDRO) contro S. (CLEMENTE MICHELE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/06/2018

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Assicurazione sulla vita - Evento costituente conseguenza di un illecito - Cumulo di indennità e risarcimento - Operatività - Fondamento.

018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE In genere.

In tema di assicurazione sulla vita, ove l'evento che concreta la realizzazione del rischio assicurato costituisca altresì la conseguenza del fatto illecito di un terzo, l'indennità assicurativa si cumula con il risarcimento, sottraendosi alla regola della "compensatio lucri cum damno", perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 26647 del 2019 Rv. 655423 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12564 del 2018 Rv. 648647 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9381 del 08/04/2021 (Rv. 661074 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

D. (SPALLITTA NADIA) contro P. (FICI ALDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/03/2017

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 - Controversia riguardante l'esistenza di crediti riconducibili a rapporti obbligatori privatistici - Posizione sostanziale di attrice della P.A. - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze in tema di onere della prova.

154088 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

La P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Non rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 9989 del 2016 Rv. 639654 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9247 del 06/04/2021 (Rv. 661079 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

C. (BELLUCCIO DARIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011743/2020 65795401

Massime precedenti Conformi: N. 11743 del 2020 Rv. 657954 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9255 del 06/04/2021** (Rv. **661072 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **SCODITTI ENRICO.** Relatore: **SCODITTI ENRICO.**

B. (COLETTI PIERFILIPPO) contro A. (SABATINI VITTORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/05/2018

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Pronuncia di merito fondata su mutamento della "causa petendi" - Violazione - Sussistenza - Fattispecie.

Si determina violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nell'ipotesi in cui il giudice del merito sostituisca la "causa petendi" dedotta dall'attore con una differente, fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda. (Nella specie, relativa a risarcimento del danno da denegata paternità, la sentenza di merito, cassata dalla S.C. per la violazione del principio sopra indicato, aveva rigettato la domanda del presunto figlio sulla base della ritenuta insussistenza del collegamento eziologico tra la denegata paternità e la patologia schizoaffettiva di cui egli era portatore, ma la domanda era fondata sulla diversa circostanza che la denegata paternità avrebbe determinato il danno-evento di non poter accedere alle opportunità sociali ed economiche consentite dalla collocazione professionale del presunto padre, da cui sarebbe poi dipeso il danno-conseguenza, identificabile nel dedotto pregiudizio patrimoniale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 27727 del 2005 Rv. 585988 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9205 del 02/04/2021** (Rv. **661078 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA.** Estensore: **FIECCONI FRANCESCA.** Relatore: **FIECCONI FRANCESCA.**

T. (DELAINI FRANCESCO) contro C. (COLETTI PIERFILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/02/2017

018004 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015630/2018 64913501

Massime precedenti Conformi: N. 15630 del 2018 Rv. 649135 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9200 del 02/04/2021** (Rv. **661071 - 03**)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**

E. (BRIGUGLIO ANTONIO) contro A. (ASTONE FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/11/2018

113010 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DILIGENZA In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012407/2020 65822201

Massime precedenti Conformi: N. 12407 del 2020 Rv. 658222 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9201 del 02/04/2021** (Rv. **661077 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

C. (DAL BEN MARCO ANTONIO) contro C. (MANZI ANDREA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/08/2018

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Ricorso per cassazione - Intervenuta revocazione della sentenza d'appello - Effetti - Cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione - Fondamento - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.

La revocazione della sentenza d'appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10553 del 2017 Rv. 643788 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9200 del 02/04/2021** (Rv. **661071 - 02**)

Presidente: **ARMANO ULIANA.** Estensore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Relatore: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**

E. (BRIGUGLIO ANTONIO) contro A. (ASTONE FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/11/2018

113091 OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA Rapporto contrattuale - Esecuzione secondo buona fede - Contenuto - Determinazione in base ai valori della Costituzione (art. 2 Cost.) - Nozione conseguente - Dovere giuridico autonomo - Violazione - Diritto al risarcimento del danno - Fattispecie.

Il principio di correttezza e buona fede - il quale, secondo la Relazione ministeriale al codice civile, "richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore" - deve essere inteso in senso oggettivo in quanto enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento può discendere, anche di per sé, un danno risarcibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ravvisato una condotta contraria a buona fede e correttezza nel mancato ripristino della fornitura di energia elettrica in favore dell'utente, nonostante l'istanza di quest'ultimo, in

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

quanto il somministrante aveva rilevato che l'utenza risultava a nome di altro soggetto, anche se un sopralluogo o una richiesta di chiarimenti, sebbene non previsti dal contratto, avrebbero potuto dimostrare che si trattava della medesima utenza, semplicemente volturata a un terzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Conformi: N. 22819 del 2010 Rv. 614831 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9200 del 02/04/2021 (Rv. 661071 - 01)

Presidente: ARMANO ULIANA. Estensore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO.

E. (BRIGUGLIO ANTONIO) contro A. (ASTONE FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 19/11/2018

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Natura - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Semplice difesa - Rilevabilità d'ufficio anche in grado d'appello - Sussistenza - Presupposti - Impugnazione dell'affermazione della responsabilità del danneggiante - Formazione del giudicato interno sul concorso - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte; pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità, senza che possa configurarsi un giudicato interno sulla misura del concorso oggetto della decisione di primo grado. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale nella parte in cui, a fronte di un'impugnazione che investiva i presupposti della responsabilità del danneggiante, ha regolato il concorso di colpa del danneggiato in misura diversa rispetto alle statuizioni del primo giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 6529 del 2011 Rv. 617423 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13902 del 2013 Rv. 626470 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9129 del 01/04/2021 (Rv. 661076 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

C. (LEONARDI RICCARDO) contro S. (COPPARI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 29/08/2018

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000517/2020 65681101

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 517 del 2020 Rv. 656811 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10599 del 22/04/2021 (Rv. 661145 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

A. (D'AGATA GIAMPIERO) contro A. (LA ROSA ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/04/2018

113153 OBBLIGAZIONI IN GENERE - "DIES INTERPELLAT PRO HOMINE" - "IN ILLIQUIDIS NON FIT MORA" Operatività del principio - Esclusione - Contestazione dell'entità del credito - Conseguenze in tema di interessi moratori.

La liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora, nel nostro ordinamento non valendo il principio "in illiquidis non fit mora", con la conseguenza che, in caso di contestazione dell'entità del credito, l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici, con riguardo agli interessi moratori, limitatamente alla parte del credito riconosciuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9510 del 2014 Rv. 630721 - 01, N. 11736 del 1998 Rv. 520887 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10592 del 22/04/2021 (Rv. 661275 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

L. (GULINO GESUALDO DAVIDE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 27/11/2017

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Infezione da emotrasfusione - Controversia tra paziente e struttura sanitaria - Onere della prova - Ripartizione.

Nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un'infezione in conseguenza di un'emotrasfusione e la struttura sanitaria ove è stata eseguita, è onere non del medesimo paziente di allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nell'acquisizione e nella perfusione del plasma, ma della menzionata struttura di dedurre e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le "leges artis" che presiedono alle dette attività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7884 del 2018 Rv. 648285 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 9877 del 15/04/2021** (Rv. **661155 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

T. (GRECO SALVINO) contro I. (GARGANI BENEDETTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 21/09/2018

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese per il pignoramento sostenute dal creditore - Obbligo di rimborso gravante sul debitore - Condizioni - Pagamento degli importi intimati con il precetto dopo la consegna dell'atto di pignoramento all'ufficiale giudiziario, ai fini della notifica - Sussistenza - Conseguenze - Diritto del creditore di procedere "in executivis" - Limiti.

In tema di spese processuali, il debitore è tenuto a rimborsare al creditore le spese sostenute per il pignoramento, qualora abbia provveduto al pagamento degli importi intimati con il precetto solo dopo la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, atteso che in tale ipotesi le spese necessarie per il pignoramento devono ritenersi causate dal suo inadempimento, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per tali spese, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli abbia compiuto tale attività in violazione del dovere di lealtà processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 494

Massime precedenti Vedi: N. 17895 del 2015 Rv. 637079 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 9868 del 15/04/2021** (Rv. **661143 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

L. (PASSINO FRANCESCA) contro A. (BASSU FILIPPO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SASSARI, 13/10/2017

100073 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Appello avverso sentenza non appellabile - Declaratoria di inammissibilità ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c. - Proposizione di ricorso per cassazione ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. - Rimessione in termini per ricorso straordinario in cassazione avverso la sentenza di primo grado - Idoneità - Esclusione - Fattispecie.

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui venga impugnata con l'appello una sentenza non appellabile per legge, o per effetto della qualificazione operata dal giudice in funzione del principio dell'apparenza, e l'appello sia dichiarato inammissibile ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c., la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., nel termine previsto da tale ultima disposizione, non vale a rimettere in termini il ricorrente ai fini della proposizione del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso la sentenza di primo grado, essendosi formato il giudicato in difetto di tempestiva impugnazione. (Principio affermato in fattispecie relativa ad opposizione agli atti esecutivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9862 del 15/04/2021 (Rv. 661142 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

P. (LOMBARDO FRANCESCO) contro U. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/03/2019

162016 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE Tardivo deposito della procura speciale a ricorrere per cassazione - Inammissibilità del ricorso - Condanna alle spese dell'assistito e non del suo difensore - Fondamento.

In tema di giudizio di cassazione, il tardivo deposito della procura speciale a ricorrere comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, cui consegue la condanna a pagare le spese di lite a carico non del difensore ma del suo assistito, al quale l'attività processuale compiuta va riferita in ragione dell'effettivo rilascio della detta procura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25435 del 2019 Rv. 655644 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9866 del 15/04/2021 (Rv. 661154 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

L. (ROMANO ANTONIO) contro S. (MAURIELLO GERARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2018

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE Responsabilità per fatto dell'ausiliario - Condizioni - Nesso di occasionalità necessaria tra esecuzione della prestazione e danno - Fattispecie.

In materia di responsabilità contrattuale, l'obbligazione di pagare la fornitura di merce ordinata, ancorché verbalmente, da un dipendente della società acquirente privo dei poteri di impegnare quest'ultima negli atti d'acquisto, deve imputarsi direttamente in capo alla società stessa, in virtù delle regole della responsabilità per fatto degli ausiliari ed in ragione dell'"apparenza colposa", da ritenersi applicabile ogni qual volta risulti che l'ordinativo provenga da soggetto, in apparenza, titolare di una posizione di dipendenza all'interno della società, rilevante ai fini del comportamento secondo correttezza e buona fede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2049

Massime precedenti Vedi: N. 4298 del 2019 Rv. 652666 - 01, N. 8811 del 2020 Rv. 657915 - 02

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9903 del 15/04/2021 (Rv. 661250 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

O. (SIRACUSANO NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PALERMO, 02/11/2018

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Nullità della notificazione dell'atto di pignoramento - Sanatoria per il raggiungimento dello scopo - Individuazione - Opposizione agli atti esecutivi soltanto per lamentare detta nullità - Sussistenza - Opposizione agli atti esecutivi per far valere la nullità correlata all'ordinanza di assegnazione - Esclusione.

La nullità della notificazione dell'atto di pignoramento è sanata per il raggiungimento dello scopo quando l'opposizione agli atti esecutivi è proposta al solo scopo di lamentare tale nullità, non anche a quello di far valere la nullità correlata all'ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo del processo esecutivo, che sia stato invalidamente introdotto, e di chiedere, quindi, la revoca o l'annullamento dell'ordinanza medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17349 del 2011 Rv. 619117 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9895 del 15/04/2021 (Rv. 661249 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

L. (STASI CARLO) contro G. (DE PAOLIS SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/09/2018

069001 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Parcheggio di autovettura - Contratto atipico - Disciplina applicabile - Norme in tema di deposito - Conseguenze in caso di furto della vettura - Prova esonerativa da responsabilità - Diligente esecuzione della prestazione - Inidoneità - Prova della non imputabilità dell'inadempimento - Necessità- Fattispecie.

Al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del gestore di un parcheggio a pagamento, con rilascio di contromarca, con riferimento ai danni derivanti dal furto di una vettura ivi parcheggiata ed in assenza di attivazione, da parte del personale addetto, dell'apposita sbarra metallica delimitante la relativa area).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768

Massime precedenti Conformi: N. 22807 del 2014 Rv. 633230 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9873 del 15/04/2021 (Rv. 661192 - 01)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

B. (LENZA ROBERTO) contro G. (MAGALDI RENATO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 31/08/2018

018162 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

GENERE Sinistro causato da veicolo non identificato - Presentazione di denuncia o querela contro ignoti - Condizione di proponibilità dell'azione ex art. 19 della l. n. 990 del 1969 - Esclusione - Onere del danneggiato di attivarsi per l'identificazione del mezzo - Esclusione - Fondamento.

In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 283

Massime precedenti Conformi: N. 23434 del 2014 Rv. 633196 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9904 del 15/04/2021 (Rv. 661144 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

S. (TOPPETA LUIGI) contro G.

Regola competenza

044027 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA Espropriazione presso terzi - Rilievo d'ufficio dell'incompetenza per territorio - Momento processuale.

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

Nell'espropriazione presso terzi, il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale può sempre avvenire nel corso della prima fase del processo esecutivo - cioè quella destinata alla verifica della dichiarazione di quantità - anche ove si svolga attraverso una pluralità di distinte udienze, per la necessità di effettuare dei rinvii al fine di esaurire le relative attività, e quindi fino al momento della sua chiusura, con l'emissione dei consequenziali provvedimenti (assegnazione degli importi pignorati, in caso di dichiarazione di quantità in senso positivo; instaurazione del subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, in caso di dichiarazione di quantità in senso negativo o contestata; eventuale passaggio alla fase distributiva, in caso di pluralità di creditori).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Massime precedenti Vedi: N. 6762 del 2001 Rv. 546731 - 01, N. 791 del 2001 Rv. 543368 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro e sesta lavoro



Sez. L - , **Sentenza n. 11430 del 30/04/2021** (Rv. **661110 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro C. (BOER PAOLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 19/06/2014

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Collaboratori coordinati e continuativi - Obbligo di iscrizione alla gestione separata - Conseguenze - Principio di automaticità delle prestazioni previdenziali ex art. 2116, comma 1, c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l'art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva. Qualora il committente abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all'INPS di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni, o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. ovvero di esercitare l'azione di cui all'art. 13 della l. n. 1338 del 1962.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST., Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 02/05/1996 num. 281 art. 1, Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2116 com. 1, Cod. Civ. art. 2116 com. 2, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3273 del 1998 Rv. 514048 - 01, N. 6340 del 2005 Rv. 580326 - 01, N. 8089 del 2001 Rv. 547482 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 11424 del 30/04/2021** (Rv. **661109 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**. Relatore: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)

R. (BOURSIER NIUTTA CARLO) contro L. (D'ONOFRIO SARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/09/2017

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 029006/2020 65980501

Massime precedenti Conformi: N. 29006 del 2020 Rv. 659805 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 11338 del 29/04/2021** (Rv. **661106 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**. Relatore: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

A. (MOCELLA MARCO) contro C. (FONTANA GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/02/2016

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Rapporto di lavoro del personale addetto a pubblici servizi di trasporto in concessione - Retribuzione dei "viaggi comandati" - Art. 17 r.d.l. n. 2328 del 1923 - Interpretazione.

L'art. 17 del r.d.l. n. 2328 del 1923, nella parte in cui prevede, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, che si computa come lavoro effettivo "la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto", deve interpretarsi intendendo per "viaggio comandato" ogni trasferimento inevitabile per l'organizzazione dei turni derivante da disposizione aziendale, effettuato sia con mezzo gratuito di servizio sia con proprio mezzo di trasporto con onere di spesa a carico del lavoratore. A tal fine, il computo del tempo di viaggio presuppone che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensì, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale, restando irrilevante la scelta del mezzo usato per lo spostamento. Concorrendo tali condizioni, il lavoratore può ottenere il riconoscimento del diritto previsto dalla suddetta norma, il cui fondamento è insito nell'esigenza di compensare il tempo necessario al menzionato spostamento indotto dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 17, Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26581 del 2011 Rv. 619943 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9062 del 2014 Rv. 630759 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 11342 del 29/04/2021** (Rv. **661107 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **SPENA FRANCESCA**. Relatore: **SPENA FRANCESCA**.

G. (MARINO VINCENZO) contro I. (PREDEN SERGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/11/2014

021001 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - IN GENERE Benefici in favore delle vittime del terrorismo - Soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa - Trattamento di quiescenza di cui all'art. 4, comma 2-bis, della l. n. 206 del 2004 - Determinazione - Criteri.

In materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali in favore delle vittime di atti terroristici, il rateo di pensione spettante ai soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa, in presenza delle condizioni di cui all'art. 4, comma 2-bis, della l. n. 206 del 2004, va rideterminato, a decorrere dal gennaio 2007, secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, della stessa legge, come modificato dal d.l. n. 296 del 2006, conv. con modif., dalla l. n. 222 del 2007, sulla base di una retribuzione pensionabile calcolata in misura pari all'ultima retribuzione integralmente percepita, aumentata del 7,5%, senza che possa trovare applicazione la più limitata rivalutazione automatica della retribuzione riconosciuta nel sistema generale dall'art. 3 della l. 297 del 1982.

Riferimenti normativi: Legge 03/08/2004 num. 206 art. 4 com. 2, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 2 com. 1, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 792 CORTE COST. PENDENTE, Decreto

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Legge 01/10/2007 num. 159 art. 34 com. 3 lett. B, Legge 29/11/2007 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11101 del 2020 Rv. 658077 - 01, N. 28683 del 2011 Rv. 620099 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 11346 del 29/04/2021** (Rv. **661108 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **D'ANTONIO ENRICA.** Relatore: **D'ANTONIO ENRICA.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Conf.)

I. (SGROI ANTONINO) contro P. (NICCOLAI ALBERTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/07/2014

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Società partecipate a prevalente capitale pubblico - Esenzione per le imprese industriali degli enti pubblici ex art. 3 del d.l.c.p.s. n. 869 del 1947 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE In genere.

In materia di contributi previdenziali, le società partecipate a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l'esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici dall'art. 3 del d.l.c.p.s. n. 869 del 1947, a società di natura essenzialmente privata, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, rilevando, ai fini di tale esclusione, la mera previsione statutaria che consente la partecipazione di azionariato privato, pur in presenza di una partecipazione maggioritaria, ma non totalitaria, da parte dell'ente pubblico.

Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 35 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 3, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 13, Legge 12/07/1988 num. 270 art. 4 com. 1, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 148 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 14

Massime precedenti Conformi: N. 8591 del 2017 Rv. 643749 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25354 del 2018 Rv. 650995 - 01, N. 5429 del 2019 Rv. 652920 - 01, N. 7332 del 2017 Rv. 643568 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 11176 del 28/04/2021** (Rv. **661105 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **BLASUTTO DANIELA.** Relatore: **BLASUTTO DANIELA.**

A. (PROVEZZA CLARA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 04/12/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Violenza indiscriminata - Nozione - Situazione di "delinquenza radicata" nel paese d'origine - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

In tema di protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, costituisce violenza indiscriminata, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile a prescindere dalle sue condizioni personali, una situazione di "delinquenza radicata" nel paese d'origine che abbia raggiunto un livello così elevato da far temere che il richiedente, se rinvio nell'area di provenienza, correrebbe il rischio di esservi esposto per la sua sola presenza nel territorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del giudice di merito, che, nel valutare la richiesta di tutela sussidiaria di un cittadino salvadoregno, aveva ommesso di considerare le fonti informative allegare da cui risultava che in El Salvador la criminalità organizzata in bande armate, le cd. maras, controllava a tal punto il territorio, per interessi connessi alla gestione di estorsioni e narcotraffico, da determinare una situazione di instabilità che sfuggiva al controllo dello Stato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5675 del 2021 Rv. 660734 - 01, N. 3291 del 2021 Rv. 660565 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 11116 del 27/04/2021 (Rv. 661134 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *P.M. FRESA MARIO.* (Conf.)

F. (ZAGANELLI CORRADO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 31/08/2016

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Infortunio sul lavoro - Concorso di responsabilità ex art. 2087 c.c. e ad altro titolo - Vincolo di solidarietà - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. per gli infortuni sul luogo di lavoro, nel caso in cui il danno di cui si invoca il risarcimento consegua a un evento riconducibile, sotto il profilo causale, a più soggetti, questi ultimi, quale che sia il titolo (contrattuale o extracontrattuale) per il quale siano chiamati a rispondere, sono solidalmente responsabili nei confronti della vittima, la quale può conseguentemente pretendere l'intero risarcimento da ciascuno di essi, indipendentemente dalla misura del relativo apporto causale nella determinazione dell'evento. (Nella specie, relativa all'infortunio occorso al dipendente di un'impresa appaltatrice di lavori di facchinaggio, per essere caduto, mentre era intento a sistemare della merce, da un ballatoio dell'altezza di circa tre metri posto all'interno del magazzino della società committente, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, riconoscendone la responsabilità per violazione delle prescrizioni antinfortunistiche di cui all'art. 26, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008, aveva condannato la committente, in solido con il socio illimitatamente responsabile, al risarcimento dell'intero danno subito dal lavoratore, pur avendo accertato il concorso di responsabilità di un altro dipendente nella produzione del fatto lesivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 8372 del 2014 Rv. 630460 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 11118 del 27/04/2021** (Rv. **661136 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **MAROTTA CATERINA.** Relatore: **MAROTTA CATERINA.**

M. (LEONE CONCETTA) contro R. (POSTORINO FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 10/11/2014

129018 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - SISTEMA DELLA INTEGRAZIONE SALARIALE Lavoratori socialmente utili - Lavori di pubblica utilità - Convenzione tra Ministero del lavoro e Regione ex art. 27, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 222 del 2007 - Assegno per nucleo familiare - Spettanza - Conseguenze - Legittimazione passiva - Regione - Sussistenza.

La legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria relativa all'assegno per il nucleo familiare, spettante ai lavoratori socialmente utili e a quelli impiegati in lavori di pubblica utilità in forza di convenzione tra Ministero del lavoro e regione ex art. 27, comma 1, del d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 222 del 2007, compete alla regione e non già all'ente utilizzatore, sul quale gravano unicamente gli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi, nonché quelli attinenti all'importo integrativo per le ore eccedenti rispetto a quelle remunerate con la prestazione a carico dell'INPS.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/08/1997 num. 280 art. 3, Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 81 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468, Legge 17/05/1999 num. 144 art. 45 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 27 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6180 del 2016 Rv. 639161 - 01, N. 8573 del 2016 Rv. 639587 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 11117 del 27/04/2021** (Rv. **661135 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **SPENA FRANCESCA.** Relatore: **SPENA FRANCESCA.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

F. (CIOCI MADDALENA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/05/2016

098243 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - COSTITUZIONE (CATEGORIE DI DIPENDENTI: IMPIEGATI, SALARIATI, TESORIERI, CASSIERI) Croce Rossa Italiana - Stabilizzazione di personale - Autorizzazione governativa - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Il personale dipendente a tempo determinato della Croce Rossa Italiana, che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519, della l. n. 296 del 2006, ha diritto alla stabilizzazione, senza che ad essa osti la mancata richiesta, da parte dell'ente, dell'autorizzazione governativa, trattandosi di diritto sancito da fonte normativa di rango primario.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 519 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 557 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 558 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 26044 del 2014 Rv. 635123 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 22128 del 2015 Rv. 637402 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6868 del 2015 Rv. 635133 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 11115 del 27/04/2021** (Rv. **661104 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **BLASUTTO DANIELA.** Relatore: **BLASUTTO DANIELA.** P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

R. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro P. (VALLEBONA ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2016

100107 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA Cassazione con rinvio - Domanda di restituzione proposta nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Prova del pagamento in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex art. 389 c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza. Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato valenza probatoria alla busta paga non quietanzata, senza tenere in conto che la controparte non aveva negato il pagamento, ma solo contestato l'importo chiesto in restituzione, perché al lordo e non al netto delle ritenute fiscali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24852 del 2019 Rv. 655262 - 01, N. 3527 del 2020 Rv. 657015 - 02, N. 17374 del 2018 Rv. 649347 - 02

Sez. L - , **Ordinanza n. 11106 del 27/04/2021** (Rv. **661103 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **BLASUTTO DANIELA.** Relatore: **BLASUTTO DANIELA.**

B. (GUGLIELMI SAVINO) contro T. (CAMPO FRANCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/06/2016

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Azione di nullità contrattuale - Rilievo officioso - Limiti - Rispetto del principio della domanda - Necessità - Fattispecie.

Il potere del giudice di rilevare in via officiosa l'esistenza di una causa di nullità di un contratto va temperato e coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c., nel senso che occorre comunque la tempestiva proposizione della questione in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha negato la rilevabilità di ufficio della nullità del termine di un contratto, stipulato in esecuzione di un accordo transattivo, perché la relativa domanda non era stata formulata nel ricorso introduttivo, in cui era stata dedotta la sola nullità della transazione e del termine apposto ai contratti di somministrazione all'origine della transazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 26495 del 2019 Rv. 655652 - 01, N. 8914 del 2019 Rv. 653218 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26242 del 2014 Rv. 633505 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 10999 del 26/04/2021** (Rv. **661102 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

P. (SEVERINO LORETO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/09/2014

113023 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FACOLTA' DI DEPOSITO - EFFETTI LIBERATORI Transazioni in denaro o con libretti di deposito o con titoli - Pagamento tramite intermediario ex art. 49 del d.lgs. n. 231 del 2007 - Necessità - Ipotesi in cui l'intermediario sia parte della transazione - Applicabilità dell'art. 49 d.lgs. n. 231 del 2007 - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

La disciplina prevista dall'art. 49, commi 1, 5 e 7, del d.lgs. n. 231 del 2007, che vieta le transazioni in denaro, con libretti di deposito o con titoli al portatore, se non eseguite tramite un intermediario abilitato, si applica, come precisato dal comma 15 della norma citata, solo quando l'intermediario è terzo, garante della tracciabilità delle disposizioni in oggetto tra soggetti comuni e non anche quando agisca come parte in tali transazioni o le effettui in proprio, sicché in tali ipotesi è altresì inapplicabile il regolamento di accettazione scritta della disposizione di tali operazioni da parte dell'intermediario abilitato, previsto dal comma 2 della disposizione richiamata, con conseguente inoperatività degli effetti estintivi e liberatori, di cui al successivo comma 3. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto che Poste Italiane s.p.a., al fine di eseguire un pagamento in favore di una propria dipendente creditrice e costituirla in mora con effetti liberatori, dovesse procedere secondo le modalità ordinarie previste dagli artt. 1210, 1212 c.c., 73 e 74, disp. att. c.c., essendo inidonei allo scopo i tentativi di pagamento effettuati con bonifico domiciliato presso qualsiasi ufficio postale e con assegno postale vidimato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 49, Cod. Civ. art. 1777, Cod. Civ. art. 1782, Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1210, Cod. Civ. art. 1212, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 73, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 74

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26617 del 2007 Rv. 601099 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 10883 del 23/04/2021** (Rv. **661011 - 02**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **CINQUE GUGLIELMO.** Relatore: **CINQUE**

GUGLIELMO. P.M. **CELESTE ALBERTO.** (Conf.)

C. (MUTARELLI FRANCESCO) contro G. (BOER PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/08/2019

103289 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) Azienda di trasporto pubblico - Personale viaggiante in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato - Richiesta di permanenza in servizio - Recedibilità "ad nutum" - Esclusione.

Nelle aziende addette ai pubblici servizi di trasporto, soggette al regime previdenziale speciale introdotto dal d.lgs. n. 414 del 1996, non può essere licenziato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 108 del 1990, un addetto al personale viaggiante ultrasessantenne, in possesso del

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata, previsto al raggiungimento di un'età ridotta di 5 anni rispetto a quella, tempo per tempo, in vigore nel regime generale obbligatorio, che manifesti espressamente la volontà di permanere in servizio e di non accedere al pensionamento anticipato.

Riferimenti normativi: Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/06/1996 num. 414 CORTE COST., DPR 28/10/2013 num. 157

Massime precedenti Vedi: N. 18662 del 2020 Rv. 658843 - 01, N. 435 del 2019 Rv. 652226 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 10883 del 23/04/2021 (Rv. 661011 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

C. (MUTARELLI FRANCESCO) contro G. (BOER PAOLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/08/2019

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Impugnativa ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Impiego di formule particolari - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

Per impugnare il licenziamento non si richiedono formule particolari, essendo sufficiente, come testualmente specificato dall'art. 6 della l. n. 604 del 1966, qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento.(Nella specie, la sentenza confermata dalla S.C. aveva ritenuto idonea la comunicazione a mezzo PEC, inviata dal difensore del lavoratore, cui era allegato un file formato "pdf" contenente la scansione dell'impugnazione del licenziamento sottoscritta da entrambi).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Conformi: N. 2200 del 1998 Rv. 513141 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9650 del 2021 Rv. 660933 - 01, N. 11416 del 2018 Rv. 648873 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 10376 del 20/04/2021 (Rv. 661010 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: DE MARINIS NICOLA. Relatore: DE MARINIS NICOLA. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

N. (DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro D. (CHIODO SILVIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/04/2016

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Criteri di scelta dei lavoratori coinvolti - Violazione - Conseguenze - Riammissione in servizio - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Criteri di liquidazione.

In caso di violazione dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni straordinaria non trova applicazione l'art. 18 st.lav., sicché il lavoratore ingiustificatamente sospeso non ha diritto alla riammissione in servizio, ma solo al risarcimento del danno nella misura corrispondente alla differenza fra la retribuzione

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

piena (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali) ed il trattamento corrisposto dalla cassa integrazione guadagni straordinaria nel periodo d'ingiustificata sospensione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 24738 del 2015 Rv. 637992 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 10375 del 20/04/2021 (Rv. 661101 - 01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CALAFIORE DANIELA.** *Relatore:* **CALAFIORE DANIELA.**

G. (IVELLA ENRICO) contro I. (OTTOLINI TERESA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 12/02/2015

129024 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - IN GENERE Deduzione del convenuto circa la non riconducibilità dell'infortunio a causa o occasione di lavoro - Natura - Eccezione - Configurabilità - Esclusione - Mera difesa - Sussistenza - Conseguenze - Inversione dell'onere della prova a carico dell'attore - Esclusione - Accertamento dei fatti costitutivi della domanda - Necessità.

132120 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COSTITUZIONE DELLE PARTI E LORO DIFESA - CONVENUTO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio proposto contro l'I.N.A.I.L. per il riconoscimento delle prestazioni conseguenti ad infortunio sul lavoro, la negazione della causa o dell'occasione di lavoro da parte del convenuto senza deduzione di fatti o titoli diversi da quelli posti dall'attore a fondamento della domanda, integra una mera difesa non soggetta alle preclusioni previste dagli artt. 416 e 437 c.p.c., rispettivamente per il primo grado e per l'appello, e non un'eccezione in senso sostanziale idonea ad invertire l'onere della prova, gravante sull'infortunato, dei fatti costitutivi della domanda, sicché in presenza della sopraindicata negazione, che vale come non ammissione dei fatti costitutivi della domanda, permane il potere - dovere del giudice di verificare la sussistenza di questi ultimi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2258 del 1996 Rv. 496410 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8525 del 2020 Rv. 657810 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 10273 del 19/04/2021 (Rv. 661100 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.** *P.M. GIACALONE GIOVANNI. (Conf.)*

I. (D'ALOISIO CARLA) contro B. (RUSSO CLAUDIO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/04/2018

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Contributi gestione separata - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dei termini per il pagamento - Differimento del termine stabilito dall'art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10 giugno 2010 - Rilevanza - Ambito applicativo.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 18 com. 4, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., DPCM 10/06/2010 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 27950 del 2018 Rv. 651360 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 10274 del 19/04/2021 (Rv. 661039 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro C. (BOLOGNESI LUCA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/03/2015

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità correlata ai permessi retribuiti ex art. 33 della l. n. 104 del 1992 - Percezione indebita - Art. 52 della l. n. 88 del 1989 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

129083 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO In genere.

In caso di indebita percezione dell'indennità economica correlata ai permessi retribuiti ex art. 33 della l. n. 104 del 1992, non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 43, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 79, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4600 del 2021 Rv. 660639 - 01, N. 31373 del 2019 Rv. 655992 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 10158 del 16/04/2021 (Rv. 660979 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

E. (MANDRUZZATO PIERGIOVANNI) contro G. (PILEGGI ANTONIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 07/08/2017

005001 AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Attività del propagandista di medicinali e attività dell'agente - Distinzione.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

L'attività del propagandista di medicinali (definito anche propagandista scientifico o informatore medico-scientifico), che può svolgersi sia nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello del rapporto di lavoro subordinato, consiste nel persuadere la potenziale clientela dell'opportunità dell'acquisto, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, ma senza promuovere (se non in via del tutto marginale) la conclusione di contratti. Dall'anzidetta attività differisce quella dell'agente, il quale, nell'ambito di un'obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altresì pervenire alla promozione della conclusione dei contratti, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Massime precedenti Conformi: N. 9676 del 1992 Rv. 478585 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18686 del 2008 Rv. 605156 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 10023 del 15/04/2021 (Rv. 660970 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO. Relatore: AMENDOLA FABRIZIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Conf.)

G. (PILEGGI ANTONIO) contro S. (AGOSTO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 12/06/2018

103281 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA Per mezzo di telegramma - Condizioni ex art. 2705 c.c. per l'efficacia di scrittura privata - Contestazione da parte del destinatario - Onere probatorio a carico del datore di lavoro - Sussistenza.

L'art. 2 della l. n. 604 del 1966, modificato dall'art. 2 della l. n. 108 del 1990, esige che il licenziamento sia comunicato per iscritto al lavoratore e tale onere di forma impone che l'atto con il quale sia stato intimato il recesso sia sottoscritto dal datore di lavoro (o dal suo rappresentante che ne abbia il potere generale o specifica procura scritta). Ne consegue che in caso di contestazione da parte del destinatario, il datore di lavoro che abbia intimato il licenziamento con telegramma ha l'onere di fornire la prova della ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 2705 c.c. per l'equiparazione del telegramma alla scrittura privata e cioè che l'originale consegnato all'ufficio di partenza sia sottoscritto dal mittente, ovvero che in mancanza di sottoscrizione l'originale sia stato consegnato o fatto consegnare all'ufficio di partenza dal mittente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2705, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12256 del 2000 Rv. 540206 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24660 del 2008 Rv. 605159 - 01, N. 10589 del 2018 Rv. 648598 - 01, N. 10291 del 2005 Rv. 581384 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 10030 del 15/04/2021 (Rv. 661083 - 01)

Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

I. (MASSAFRA PAOLA) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/09/2014

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Reggenza - Compiti conferiti a dipendente munito di inquadramento non dirigenziale - Temporaneità - Superamento - Conseguenze - Svolgimento di mansioni superiori - Configurabilità - Utilizzazione costante di dipendente inquadrato in livelli non dirigenziali in sostituzione dei dirigenti di diverse unità del medesimo ente - Svolgimento di mansioni superiori - Riconducibilità.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la reggenza di un ufficio dirigenziale si caratterizza per la straordinarietà e temporaneità, da rapportare funzionalmente alla copertura del posto mediante nomina di un titolare, sicché il superamento di tali limiti, qualora i compiti siano conferiti a persona munita di inquadramento non dirigenziale, comporta lo svolgimento di mansioni superiori - da remunerare, consequenzialmente, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 -, cui è riconducibile anche l'utilizzazione costante di un medesimo dipendente, inquadrato in livelli non dirigenziali, quale sostituto dei dirigenti di diverse unità del medesimo ente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52

Massime precedenti Vedi: N. 16698 del 2018 Rv. 649487 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3814 del 2011 Rv. 615993 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 10028 del 15/04/2021** (Rv. **660983 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **BALESTRIERI FEDERICO**. Relatore:

BALESTRIERI FEDERICO. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

B. (RAVANELLI PATRIZIA) contro B. (ANDREONI AMOS)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/12/2016

005013 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE Recesso del preponente - Per giusta causa - Contestuale comunicazione dei motivi - Obbligatorietà - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso stesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche "aliunde". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata sul rilievo che gli addebiti, benché non indicati nella lettera di recesso, fossero noti all'agente, al quale, come risultava dagli atti di causa e dalle incontestate deduzioni della società, i predetti addebiti erano stati contestati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Conformi: N. 7019 del 2011 Rv. 616430 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30063 del 2019 Rv. 655862 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 9827 del 14/04/2021** (Rv. **661009 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **PICCONE VALERIA**. Relatore: **PICCONE**

VALERIA. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

E. (CHIANESE SERENA) contro I. (ABIGNENTE ANGELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/07/2018

103283 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO -

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA Decadenza dall'impugnativa del licenziamento - Effetti - Tutela risarcitoria di diritto comune - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO In genere.

Al lavoratore che non abbia tempestivamente impugnato il licenziamento è precluso l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del recesso e, conseguentemente, la tutela risarcitoria in base alle leggi speciali, né il giudice può conoscere dell'illegittimità del licenziamento per ricollegare al recesso illegittimo le conseguenze risarcitorie di diritto comune, in quanto l'ordinamento prevede, per la risoluzione del rapporto di lavoro, una disciplina speciale, con un termine breve di decadenza (sessanta giorni) all'evidente fine di dare certezza ai rapporti giuridici.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5107 del 2010 Rv. 612107 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 10343 del 2016 Rv. 639728 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 9823 del 14/04/2021** (Rv. **661008 - 01**)

Presidente: **NEGRI DELLA TORRE PAOLO.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.**

Relatore: **AMENDOLA FABRIZIO.** *P.M. CIMMINO ALESSANDRO.* (Conf.)

L. (SANNA GIOVANNI PIETRO) contro C. (BERTOLONE BIAGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 26/02/2018

132154 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - LIMITI Rito del lavoro - Domanda diretta all'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro - Interrogatorio del testimone da parte del giudice su circostanze non capitolate - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

Nel rito del lavoro, è corretto l'operato del giudice che, nell'ambito di una controversia promossa per accertare la natura subordinata di un rapporto di lavoro, chieda al testimone di precisare, al di fuori delle circostanze capitolate, se venisse rispettato un orario di lavoro, quali fossero le mansioni svolte dal prestatore nonché in quale posizione materiale la prestazione fosse effettuata, dovendosi ritenere che la possibilità di porre tali domande sia consentita, se non anche imposta, dall'art. 421 c.p.c., e ciò tanto più ove al ricorso siano stati allegati conteggi elaborati sul presupposto dello svolgimento di determinate mansioni e orari e la controparte abbia contestato, oltre alla natura subordinata del rapporto, anche lo svolgimento di un orario a tempo pieno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1863 del 2010 Rv. 611388 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17981 del 2020 Rv. 658759 - 01, N. 23605 del 2020 Rv. 659262 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 9662 del 13/04/2021** (Rv. **661099 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **BLASUTTO DANIELA.** Relatore:

BLASUTTO DANIELA. P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

C. (ASSENATO GIUSEPPE SANTE) contro C. (GUANCIOLI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/02/2016

103008 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE Piloti di aeromobili alle dipendenze di CAI s.p.a. - Compimento del sessantesimo anno di età - Conseguenze - Cessazione automatica del rapporto - Disparità di trattamento in ragione dell'età - Contrasto con la direttiva 2000/78/CE - Insussistenza - Fondamento.

La previsione, contenuta nel regolamento approvato con d.P.C.M. 9 settembre 2008 in attuazione dell'art. 748, comma 3, c.nav., della risoluzione automatica, al compimento del sessantesimo anno di età, del rapporto di lavoro dei piloti di aeromobili alle dipendenze di CAI s.p.a. (società svolgente attività istituzionale di natura pubblica per finalità di sicurezza nazionale), non contrasta con la direttiva 2000/78/CE, dal momento che - avuto riguardo a quanto affermato, all'esito del rinvio pregiudiziale, dalla CGUE nella sentenza 7 novembre 2019, causa C-396/18 - la differenza di trattamento in ragione dell'età dalla predetta previsione determinata è giustificata dalla finalità di garantire il perseguimento degli obiettivi di sicurezza pubblica, oltre che un adeguato livello di sicurezza dei voli, nel contesto di una facoltà legittima.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 748 com. 3, Legge 03/08/2007 num. 124 art. 25 com. 1, DPCM 09/09/2008, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 2 com. 5, Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 4 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 22023 del 2015 Rv. 637386 - 01, N. 15349 del 2009 Rv. 609044 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 9660 del 13/04/2021** (Rv. **660969 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **BELLE' ROBERTO.** Relatore: **BELLE' ROBERTO.**

P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

V. (VERDE GIOVANNI) contro U. (ABIGNENTE ANGELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/10/2018

026001 AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Compatibilità tra la professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico - Personale iscritto all'albo anteriormente al 1996 - Esclusione - Fondamento.

La disciplina prevista dalla l. n. 339 del 2003, che sancisce l'incompatibilità tra impiego pubblico "part-time" ed esercizio della professione forense, essendo diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, l'imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), nonché, dall'altro, l'indipendenza della professione forense (in quanto strumentale all'effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost.), trova applicazione anche nei confronti di chi abbia ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 662 del 1996 - cui va esteso il regime opzionale appositamente previsto per contemperare la reintroduzione del divieto generalizzato con le esigenze organizzative di lavoro e di vita dei dipendenti pubblici a tempo parziale, già ammessi dalla legge dell'epoca all'esercizio della professione legale - atteso che un'operatività limitata solo per l'avvenire otterrebbe il risultato irragionevole di conservare ad esaurimento una riserva di lavoratori pubblici "part-time", contemporaneamente avvocati, all'interno di un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella stessa persona.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 56, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 24, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 60, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 63, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 58, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 56, Legge 25/11/2003 num. 339 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26016 del 2018 Rv. 651046 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11833 del 2013 Rv. 626350 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 9660 del 13/04/2021 (Rv. 660969 - 02)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

V. (VERDE GIOVANNI) contro U. (ABIGNENTE ANGELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/10/2018

026001 AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Compatibilità tra la professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico - Personale impiegato presso l'area tecnica dell'Università - Esclusione - Fondamento.

La disciplina prevista dalla l. n. 339 del 2003, che sancisce l'incompatibilità tra impiego pubblico "part-time" ed esercizio della professione forense, trova applicazione anche nei confronti del personale impiegato presso l'area tecnica dell'Università, atteso che i casi di compatibilità costituiscono eccezioni alla regola generale insuscettibili di estensione, rientrando nella discrezionalità del legislatore la modulazione del divieto in vista della necessità di tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, quelli di cui agli artt. 97 e 98 Cost., nonché, dall'altro, l'indipendenza della professione forense, in quanto strumentale all'effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

Riferimenti normativi: Legge 25/11/2003 num. 339 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 19, Costituzione art. 33, Costituzione art. 9, Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 98, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 26016 del 2018 Rv. 651046 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 9650 del 13/04/2021 (Rv. 660933 - 01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:*

AMENDOLA FABRIZIO. *P.M.* **SANLORENZO RITA.** (Conf.)

D. (BIAMONTE REMO) contro P. (CLAVELLI ROSSANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/03/2018

103282 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Impugnazione stragiudiziale del difensore del lavoratore - Efficacia - Condizioni - Anteriorità del rilascio della procura - Necessità - Attestazione del difensore - Sufficienza - Contestazione del datore di lavoro - Ammissibilità.

L'impugnativa stragiudiziale ex art. 6, comma 1, della l. n. 604 del 1966, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore, previamente munito di apposita procura scritta, senza che lo stesso sia tenuto a comunicarla o documentarla al datore

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

di lavoro nel termine di sessanta giorni, perché, ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato; il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'art. 1393 c.c..

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1393

Massime precedenti Vedi: N. 1444 del 2019 Rv. 652612 - 01, N. 16416 del 2019 Rv. 654358 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 9568 del 12/04/2021 (Rv. 660932 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

C. (SERRA PAOLA) contro D. (DIAZ PIETRO NATALE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 30/11/2016

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Ente locale - Reinternalizzazione di un servizio pubblico - Presupposti - Riassorbimento del personale - Condizioni - Fattispecie.

In tema di lavoro pubblico negli enti locali, la reinternalizzazione di un servizio, in caso di impossibilità della società affidataria a rendere l'attività, non consegue automaticamente alla sua natura pubblica, ma presuppone che l'amministrazione deliberi di provvedere direttamente al suo svolgimento con proprio personale, attivando le procedure di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, né sussiste un obbligo di riassorbimento delle unità di personale dell'azienda esterna che non avevano già acquisito lo "status" di dipendente pubblico e non risultavano inserite nell'organizzazione dell'ente locale per avervi ricoperto una posizione lavorativa prevista dalla pianta organica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva disposto il riassorbimento del Direttore tecnico di un'azienda municipalizzata, il cui rapporto di lavoro aveva, pertanto, natura privatistica).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 6, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 13, Cod. Civ. art. 2112

Massime precedenti Vedi: N. 6290 del 2020 Rv. 657183 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16218 del 2001 Rv. 551344 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 9556 del 12/04/2021 (Rv. 660957 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

V. (SCOGNAMIGLIO VITTORIO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/06/2014

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Sopravvenuta e permanente inidoneità totale del lavoratore subordinato alla prestazione lavorativa ex art. 2, comma 12, della l. n. 335 del 1995 - Risoluzione automatica del rapporto - Configurabilità -

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Fondamento - Indennità sostitutiva del preavviso - Debenza - Esclusione - Art. 49 del c.c.n.l. del Comparto Agenzie Fiscali 2002-2005 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

La sopravvenuta e permanente inidoneità totale del lavoratore subordinato allo svolgimento dell'attività lavorativa, ex art. 2, comma 12, della l. n. 335 del 1995, configura un caso di impossibilità assoluta della prestazione per il venir meno della causa del contratto, sicché la risoluzione del rapporto è oggettivamente vincolata, perché consegue "al fatto in sé" dell'inidoneità psicofisica all'espletamento del lavoro, senza che occorra alcuna manifestazione di volontà da parte del datore, né il rispetto del termine di preavviso, di modo che non è dovuta la relativa indennità sostitutiva. Pertanto, a detta ipotesi non può essere applicata la disposizione pattizia di cui all'art. 49 del c.c.n.l. Agenzie Fiscali 2002-2005, che si riferisce ad una inidoneità rapportata alle mansioni proprie della qualifica rivestita e cioè alla possibilità del lavoratore di svolgere, presso il datore, un proficuo lavoro, tanto che l'Amministrazione "può" procedere alla risoluzione del rapporto, manifestando la volontà di esercitare il recesso cui è collegato il preavviso.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 12 CORTE COST., Contr. Coll. 28/05/2004 art. 49, Cod. Civ. art. 1463

Massime precedenti Vedi: N. 7531 del 2010 Rv. 612878 - 01, N. 19774 del 2016 Rv. 641394 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 9371 del 08/04/2021** (Rv. **660931 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore:

CAVALLARO LUIGI. P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

R. (BAVA ANDREA) contro I. (ALOI MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/02/2015

098147 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITA' PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) Domanda di riconoscimento della causa di servizio anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 468 del 2001 - Disciplina applicabile - Successiva abrogazione ex art. 6 del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011 - Irrilevanza - Fattispecie.

La domanda di riconoscimento della causa di servizio, presentata in data anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 468 del 2001, è disciplinata dall'art. 18 del medesimo d.P.R., dovendo nel resto applicarsi il principio generale secondo cui, una volta impedita la decadenza, il diritto rimane assoggettato soltanto alle regole della prescrizione, senza che al riguardo rilevi la successiva abrogazione ex art. 6 del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato per intervenuta decadenza la domanda di riconoscimento della causa di servizio, costituita da un'istanza di riesame nel merito di un provvedimento reso in esito ad un procedimento che era ancora in corso alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 468 del 2001 e dunque soggetto ai previgenti termini di decadenza).

Riferimenti normativi: DPR 18/09/2001 num. 468 art. 18, Decreto Legge 06/11/2011 num. 201 art. 6 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 24361 del 2017 Rv. 646139 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 9373 del 08/04/2021** (Rv. **660875 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore: **CAVALLARO LUIGI.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

I. (CERCHIA ANTONIO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/07/2014

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Infortuni sul lavoro - Menomazione dell'integrità psico-fisica - Domanda di liquidazione dell'indennizzo in capitale - Ricomprensione nella domanda di riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità - Fondamento.

La domanda di liquidazione dell'indennizzo in capitale per le menomazioni dell'integrità psico-fisica pari o superiori al 6%, conseguenti a infortunio sul lavoro, costituendone un "minus", è implicita nella domanda di riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità causata da menomazioni pari o superiori al 16%.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2058 del 2011 Rv. 616036 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 9375 del 08/04/2021** (Rv. **661053 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore: **CAVALLARO LUIGI.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

A. (PASCAZI PAOLO) contro I. (OTTOLINI TERESA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/10/2014

129029 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE Utilizzo di mezzo in difetto della prescritta abilitazione di guida - Indennizzabilità - Esclusione - Fattispecie.

Non è indennizzabile, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (come integrato dall'art. 12 del d.lgs. n. 38 del 2000), l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore privo dell'abilitazione di guida prevista per il tipo di veicolo condotto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato l'indennizzo al titolare di patente di tipo B e C che aveva riportato l'infortunio mentre si trovava alla guida di un motociclo di 250 cc., per il quale era richiesta una diversa abilitazione).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6403 del 2016 Rv. 639622 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 9372 del 08/04/2021** (Rv. **661052 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CAVALLARO LUIGI.** Relatore: **CAVALLARO LUIGI.** P.M. **MATERA MARCELLO.** (Conf.)

A. (GAGLIANO FABIO) contro I. (FAVATA EMILIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/12/2014

129039 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITA' - INABILITA' PERMANENTE Capitalizzazione della rendita

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

- Presupposto - Stabilizzazione dei postumi - Decorso di un decennio dalla costituzione della rendita - Conseguenze - Fattispecie.

La capitalizzazione della rendita da inabilità permanente di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 1124 del 1965 presuppone, in ossequio al principio della stabilizzazione dei postumi, il decorso di un decennio dalla data della relativa costituzione, sicché alla scadenza di tale periodo l'assicurato soggiace al potere-dovere dell'istituto debitore di liberarsi mediante la corresponsione della prestazione unica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima la capitalizzazione della rendita, sul presupposto che il termine decennale decorresse non già dal giorno in cui era stato emesso il provvedimento costitutivo della stessa, bensì da quello, antecedente, dal quale era stata fissata la relativa decorrenza).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 75 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16459 del 2007 Rv. 598363 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 9313 del 07/04/2021** (Rv. **660873 - 02**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

I. (PISCHEDDA SAMUELA) contro F. (D'AMBROSIO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/10/2018

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - Obbligo di procedere all'audizione dell'incolpato - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

Nel pubblico impiego contrattualizzato, all'obbligo datoriale di procedere all'audizione del dipendente raggiunto da una contestazione disciplinare, non corrisponde un incondizionato diritto di quest'ultimo al differimento dell'incontro in cui deve essere sentito, atteso che la violazione del predetto obbligo dà luogo alla nullità della sanzione solo ove sia dimostrato dall'interessato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, sicché è onere del dipendente provare di non avere potuto presenziare all'audizione a causa di una patologia così grave da risultare ostativa in assoluto all'esercizio di quel diritto, dovendosi ritenere che altre malattie non precludano all'incolpato diverse forme partecipative (quali, ad es., l'invio di memorie esplicative o di delega difensiva ad un avvocato) tali da consentire al procedimento di proseguire nel rispetto dei termini perentori finali che lo cadenzano. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato ad un pubblico dipendente, il quale, dopo avere ottenuto il differimento dell'audizione per un impedimento a comparire asseritamente dovuto a motivi di salute, aveva dedotto un ulteriore impedimento, sempre per motivi di salute, chiedendo il differimento anche del secondo incontro, vedendosi peraltro respingere l'istanza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2011 num. 165 art. 55 bis

Massime precedenti Vedi: N. 3984 del 2015 Rv. 634589 - 01, N. 6555 del 2019 Rv. 653191 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 9319 del 07/04/2021** (Rv. **660956 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **SPENA FRANCESCA**. Relatore: **SPENA FRANCESCA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

A. (BARATTINI MARISA) contro B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/03/2015

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Determinazione del fondo della retribuzione di risultato - Personale dirigente non medico - Art. 61 del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 - Interpretazione autentica ad opera del c.c.n.l. 12 luglio 2001 - Conseguenze - Accordi regionali - Rilevanza - Fondamento.

In tema di criteri per la determinazione del fondo della retribuzione di risultato del personale dirigente sanitario non medico, di cui all'art. 61, comma 2, lettera a) del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996, per "quote storiche", spettanti a ciascun ruolo, si intendono quelle determinate sulla base degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell'applicazione del citato art. 61, in quanto l'espressione "quote storiche", come confermato anche dall'interpretazione autentica della norma ad opera del c.c.n.l. 12 luglio 2001, sta ad indicare le quote come "originariamente determinate ai sensi degli artt. 57 e ss. del d.P.R. n. 384 del 1990", nel regime pubblicistico, in epoca anteriore al c.c.n.l. 1994-1997, e prima del passaggio al nuovo sistema, quindi anche in attuazione degli accordi regionali.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 05/12/1996 art. 61 com. 2 lett. A, DPR 28/11/1990 num. 384 art. 57, Contr. Coll. 12/07/2001 art. 1

Massime precedenti Difformi: N. 3134 del 2019 Rv. 652876 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30222 del 2017 Rv. 646331 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 9315 del 07/04/2021** (Rv. **660874 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **D'ANTONIO ENRICA**. Relatore: **D'ANTONIO ENRICA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Conf.)

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro I. (DE BENEDICTIS VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/01/2015

129130 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE Fondo dipendenti aziende private del gas - Pensione di vecchiaia - Pensione di invalidità erogata dalla gestione speciale per i coltivatori diretti - Convertibilità ex art. 2-ter del d.l. n. 30 del 1974, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 1974 - Esclusione - Fondamento.

La pensione di invalidità erogata dalla gestione INPS coltivatori diretti non può convertirsi, ai sensi dell'art. 2-ter del d.l. n. 30 del 1974, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 1974, in pensione di vecchiaia da erogarsi da parte di un Fondo integrativo, qual è il Fondo gas, perché la norma innanzi citata è speciale e può trovare applicazione nella sola ipotesi da essa disciplinata, quella della pensione erogata dall'assicurazione generale obbligatoria, dovendo escludersi che tale ultima provvidenza e l'integrazione costituiscano un'unica pensione in ragione della contestuale erogazione da parte del Fondo, in quanto la modalità di corresponsione non ne muta la natura.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 ter CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1263 del 2006 Rv. 586850 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 9307 del 07/04/2021** (Rv. **660872 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **LORITO MATILDE**. Relatore: **LORITO MATILDE**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)

T. (MARESCA ARTURO) contro F. (ROSSI GUIDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/06/2014

103219 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE Contratto di solidarietà - Validità - Condizioni - Pregressa procedura di mobilità - Irrilevanza - Fattispecie.

Il contratto di solidarietà, di cui all'art. 1 del d.l. n. 726 del 1984, conv. con modif. dalla l. n. 863 del 1984, quale strumento volto ad evitare una riduzione di personale in situazioni di eccedenza, si colloca all'interno di una fattispecie complessa comprensiva del provvedimento ministeriale di ammissione all'integrazione salariale che, con efficacia costituiva, ne accerta i presupposti, sicché la sua stipula non è preclusa dal pregresso avviamento di altra procedura di mobilità, allorché nella stessa azienda si renda necessario fronteggiare una criticità produttiva sopravvenuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittima la stipula di un contratto di solidarietà per un ambito aziendale parzialmente coincidente con altro già interessato da una procedura di mobilità in atto).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 1, Legge 19/12/1984 num. 863 art. 1, Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 5, Legge 19/07/1993 num. 236 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22255 del 2015 Rv. 637398 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 9313 del 07/04/2021** (Rv. **660873 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **CELESTE ALBERTO**. (Diff.)

I. (PISCHEDDA SAMUELA) contro F. (D'AMBROSIO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/10/2018

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Termine per la contestazione dell'addebito disciplinare - Decorrenza - Condizioni - Notizia "circostanziata" dell'illecito - Necessità - Conseguenze - Informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p. - Inidoneità.

In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell'addebito è necessaria una notizia "circostanziata" dell'illecito, ovvero un conoscenza certa, da parte dei titolari dell'azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso; pertanto, deve ritenersi inidonea al predetto scopo l'informazione di garanzia che, ai sensi dell'art. 369 c.p.p., viene inviata dal pubblico ministero alla persona sottoposta ad indagini quando deve essere compiuta un'attività cui il difensore ha diritto di assistere, trattandosi di atto che non presuppone necessariamente alcuna precedente attività investigativa diversa dalla mera denuncia e che pertanto è privo del, pur minimo, riscontro in termini quanto meno di "fumus" della fondatezza della stessa, necessario ai fini della formulazione di una contestazione disciplinare, la quale deve essere basata su una completa e autonoma valutazione dei fatti e deve consentire all'incolpato il completo ed effettivo esercizio del diritto di difesa.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22075 del 2018 Rv. 650556 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9318 del 07/04/2021 (Rv. 661051 - 01)

Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

S. (BOCCIA FRANCO RAIMONDO) contro V. (RUGGIERO DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 15/05/2015

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Stazioni sperimentali per l'industria - Trasferimento "ex lege" di attività alle Camere di commercio - Passaggio di personale - Art. 2112 c.c. - Applicabilità - Conseguenze - Illegittima assunzione a termine presso il cedente - Diritto alla reintegrazione presso il cessionario - Sussistenza - Fondamento.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

Il trasferimento "ex lege" alle Camere di commercio dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle soppresse Stazioni sperimentali per l'industria, previsto dall'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, è riconducibile alla fattispecie dell'art. 2112 c.c., la cui applicazione non è preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro non fosse, di fatto, operante al momento del trasferimento; pertanto, l'accertamento giudiziale - avente efficacia "ex tunc" - dell'illegittima apposizione del termine da parte del cedente fa sorgere il diritto alla reintegrazione del lavoratore presso il cessionario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 7 com. 20 CORTE COST., DM min. SEC 01/04/2011 art. 3, Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST., Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 6450 del 2020 Rv. 657186 - 01, N. 823 del 2020 Rv. 656596 - 01, N. 23618 del 2018 Rv. 650567 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9238 del 06/04/2021 (Rv. 661098 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

S. (NOTARO TERESA) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 28/05/2015

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. n. 118 del 1971 - Requisiti reddituali - Reddito percepito dal coniuge - Rilevanza fino all'entrata in vigore dell'art. 10, commi 5 e 6, d.l. n. 76 del 2013 - Fondamento - Conseguenze.

Il requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. n. 118 del 1971 deve essere accertato con riferimento all'anno di decorrenza della prestazione, tenendo conto non solo del reddito personale percepito dall'invalido ma anche di quello eventuale

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

del coniuge fino alla data di entrata in vigore dell'art. 10, commi 5 e 6, d.l. n. 76 del 2013 (conv. con modif. in l. n. 99 del 2013), poiché, a decorrere da tale data, la disposizione da ultimo indicata ha attribuito rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale, al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del nucleo familiare.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/2013 num. 76 art. 10, Legge 09/08/2013 num. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9142 del 2017 Rv. 644063 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9239 del 06/04/2021 (Rv. 660870 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

P. (PARENTI LUIGI) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2014

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da emotrasfusioni infette - Termine per la presentazione dell'istanza di indennizzo - Decorrenza dalla conoscenza dell'evento lesivo e della relativa eziologia - Eventi dannosi precedenti all'entrata in vigore della l. n. 210 del 1992 - Fattispecie.

In tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da emotrasfusioni infette, il principio per cui il termine triennale per la presentazione dell'istanza in sede amministrativa non può decorrere prima che l'avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, trova applicazione anche con riferimento agli eventi dannosi verificatisi prima dell'entrata in vigore della l. n. 210 del 1992, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge solo se alla medesima data il soggetto abbia già avuto conoscenza non solo della patologia ma anche della relativa eziologia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva respinto la richiesta di indennizzo per intervenuta decadenza in base alla data di conoscenza della patologia, senza considerare che l'assistita solo in epoca successiva e per effetto di un accertamento medico aveva appreso che la malattia derivava da una emotrasfusione subita in passato).

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7240 del 2014 Rv. 630481 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9241 del 06/04/2021 (Rv. 660871 - 01)

Presidente: TORRICE AMELIA. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CRISTINI ROSARIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 18/05/2015

098231 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Lavoratori assunti ex l. n. 285 del 1977 ed iscritti nelle graduatorie ex l. n. 33 del 1980 - Successiva immissione in ruolo - Autonomia dei rapporti di lavoro - Configurabilità - Conseguenze - Art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

Il lavoratore assunto ex l. n. 285 del 1977, già titolare di un rapporto a tempo indeterminato non di ruolo a seguito del superamento dell'esame di idoneità e dell'iscrizione nelle graduatorie

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

di cui all'art. 26 del d.l. n. 663 del 1979, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 1980, all'esito dell'immissione in ruolo, per scorrimento della graduatoria, ex art. 26 quinquies dello stesso decreto, o per il superamento di un concorso per titoli, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 138 del 1994, diviene titolare di un nuovo ed autonomo rapporto cui non trova, pertanto, applicazione l'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 che, assicurando il mantenimento del trattamento economico in godimento, presuppone un passaggio di carriera nell'ambito di un rapporto di ruolo già costituito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto ad un lavoratore, immesso in ruolo presso l'Amministrazione finanziaria con tali modalità, il mantenimento sotto forma di assegno "ad personam" dell'indennità di servizio penitenziario percepita durante il pregresso rapporto non di ruolo presso l'Amministrazione penitenziaria).

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1977 num. 285, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 26, Legge 29/02/1980 num. 33 art. 1 CORTE COST., Legge 16/05/1994 num. 138 art. 1, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 202

Massime precedenti Vedi: N. 30071 del 2019 Rv. 655864 - 01, N. 9956 del 2018 Rv. 648949 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9230 del 06/04/2021 (Rv. 660965 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

S. (PARATO VINCENZO) contro I. (PATTERI ANTONELLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/01/2015

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Azione per il riconoscimento della maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto - Domanda amministrativa all'INPS - Necessità - Decorrenza del termine di decadenza ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 - Individuazione.

In tema di proponibilità della domanda giudiziale in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, è sempre necessaria la previa presentazione della domanda amministrativa all'INPS, unico ente legittimato all'erogazione della prestazione pensionistica oggetto di rivalutazione contributiva, sicché, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, va tenuto conto della data di presentazione dell'istanza allo stesso Istituto, e non della data di inoltro della domanda all'INAIL.

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17798 del 2015 Rv. 636805 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9229 del 06/04/2021 (Rv. 660982 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO. Relatore: NEGRI DELLA TORRE PAOLO. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)

F. (GIORGI FILIPPO MARIA) contro T. (SALVAGO GABRIELE)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/02/2017

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Contratto a tempo determinato - Mancata indicazione dell'orario lavorativo - Emolumento a favore del lavoratore ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 61 del 2000 - Natura sanzionatoria - Conseguenze - Liquidazione equitativa - Sussistenza - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Condizioni.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
In genere.

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro che ometta di indicare l'orario lavorativo, non unilateralmente variabile ai sensi degli artt. 3, comma 7, e 9 del d.lgs. n. 61 del 2000, è tenuto a corrispondere al lavoratore un ulteriore emolumento, ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 61 cit., alla cui liquidazione il giudice può provvedere equitativamente senza necessità della prova del danno procurato - che deriva dall'obbiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione - trattandosi di misura di natura sanzionatoria. Peraltro, l'esercizio di tale potere discrezionale non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 1, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 3, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 8, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 9, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 8882 del 2015 Rv. 635353 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24070 del 2017 Rv. 645831 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 9235 del 06/04/2021** (Rv. **661097 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **D'ANTONIO ENRICA.** *Relatore:*
D'ANTONIO ENRICA. *P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro M. (LO PINTO SANTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 09/03/2015

129151 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IN GENERE Collegiali mediche - Efficacia vincolante - Esclusione - Fondamento - Natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari.

Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, le collegiali mediche sono prive, ai sensi dell'art. 147, comma 1, disp. att. c.p.c., di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, dovendosi ritenere, anche alla luce dell'art. 1 della l. n. 295 del 1990 (nel testo applicabile "ratione temporis"), la natura non provvedimentale degli accertamenti sanitari, in quanto strumentali e preordinati all'adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione, in corrispondenza di funzioni di certazione assegnate alle indicate commissioni.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 147 com. 1, Legge 15/10/1990 num. 295 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 16569 del 2015 Rv. 636788 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 9106 del 01/04/2021** (Rv. **660869 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:*
AMENDOLA FABRIZIO. *P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)*

B. (LALLI CLAUDIO) contro C. (GHIBELLINI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/03/2016

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Lavoro autonomo svolto all'interno di una struttura aziendale - Attività di "merchandiser" svolta all'interno di un centro commerciale - Violazione del divieto di interposizione - Esclusione.

Atteso che il "merchandising" è un contratto avente ad oggetto la esposizione di prodotti negli spazi e sugli appositi banchi di vendita di un grande magazzino o centro commerciale, al fine di rendere i prodotti stessi più appetibili per i consumatori, ad opera di una impresa specializzata nella promozione commerciale (cosiddetta "agenzia"), su incarico di una impresa che fornisce i prodotti al grande magazzino o al centro commerciale, il divieto di interposizione di manodopera di cui all'art. 1 della l. n.1369 del 1960 non può mai dirsi violato quando la prestazione del lavoratore addetto (nel caso di specie, "merchandiser") si svolga in regime di lavoro autonomo; nel contratto di "merchandising", inoltre, non è configurabile la fattispecie interpositoria vietata quando il centro commerciale presso il quale l'attività viene svolta sia estraneo ai rapporti contrattuali tra l'agenzia e l'impresa fornitrice dei prodotti e si limiti a consentire che l'attività di promozione si svolga all'interno della propria struttura di distribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6896 del 2004 Rv. 571952 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 9114 del 01/04/2021 (Rv. 660930 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

D. (MEDICI CARMINE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/05/2014

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Personale delle rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di prima categoria italiani - Rapporto di lavoro ex art. 152 del d.P.R. n. 18 del 1967 - Accesso ai ruoli organici del Ministero a seguito di concorso - Novazione del rapporto di lavoro - Ragioni - Conseguenze - Riconoscimento anzianità di servizio - Esclusione.

I rapporti di lavoro del personale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, di cui agli artt. 152 e ss. del d.P.R. n. 18 del 1967, sono diversi ed autonomi rispetto a quelli di impiego pubblico successivamente instaurati a seguito di superamento del concorso per l'accesso ai ruoli del Ministero degli affari esteri, in ragione: della specialità dei primi, regolamentati in maniera analitica ed autonoma dal citato d.P.R., cui rinvia l'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001; della previsione dell'art. 167 del d.P.R. n. 18 del 1967, che subordina l'instaurazione del rapporto di impiego pubblico al superamento di una procedura concorsuale, sia pure riservata; della disciplina dell'originario comma 6 dell'art. 167 innanzi ricordato secondo cui, in caso di immissione nei ruoli del Ministero, il servizio in precedenza prestato è valutato ai soli fini del trattamento di quiescenza; dello stabile inserimento, a seguito del concorso, nella dotazione del Ministero, a fronte di un precedente rapporto instaurato per le esigenze dei soli organi periferici; del mutamento della sede di servizio, imposta dal legislatore. Conseguentemente, ritenuta la novazione del rapporto, va negato il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità di servizio maturata sulla base di un contratto stipulato ai sensi dell'art. 154 del d.P.R. n. 18 del 1967.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., DPR 05/01/1967 num. 18 art. 152, DPR 05/01/1967 num. 18 art. 154, DPR 05/01/1967 num. 18 art. 167

Massime precedenti Vedi: N. 16755 del 2019 Rv. 654243 - 01, N. 7531 del 2021 Rv. 660845 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13536 del 2016 Rv. 640220 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9104 del 01/04/2021 (Rv. 660868 - 01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **BLASUTTO DANIELA.** *Relatore:* **BLASUTTO DANIELA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

A. (FIORIO PAOLO MARIO SILVIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/04/2017

102095 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE Medici specializzandi - Trattamento economico - Anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005 - Incremento della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 in relazione al costo della vita - Blocco temporaneo - Sussistenza - Fondamento.

In tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 33 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 7 com. 5 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 3 com. 36 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 7 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 66 CORTE COST., Legge 23/12/1999 num. 488 art. 22 com. 1 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 36 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18670 del 2017 Rv. 645008 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 4449 del 2018 Rv. 647457 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 9103 del 01/04/2021 (Rv. 660867 - 01)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **BLASUTTO DANIELA. P.M. MATERA MARCELLO. (Conf.)**

B. (ZAMPONE ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/04/2017

102095 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - IN GENERE Attività svolta da medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie - Qualificazione giuridica - Rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Principio di adeguatezza della retribuzione - Inapplicabilità.

L'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro parasubordinato, sicchè, non

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge, è inapplicabile l'art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/08/1999 num. 368 art. 39, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 16, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8503 del 2020 Rv. 657919 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10628 del 22/04/2021 (Rv. 661125 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA.

P. (FERRARI GIANCARLO) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/01/2019

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indennità di frequenza - Decorrenza - Dal periodo successivo alla presentazione della domanda amministrativa - Sussistenza - Fondamento.

L'indennità di frequenza in favore dei minori di diciotto anni che si trovino nelle condizioni stabilite dalla l. n. 289 del 1990 va erogata con decorrenza dal periodo successivo alla presentazione della domanda amministrativa, a prescindere dal momento di maturazione del diritto al beneficio - che coincide con quello in cui si perfezionano tutti i requisiti costitutivi dello stesso -, poiché, pur in assenza di una espressa previsione in tal senso, opera in materia una regola insita nel sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Riferimenti normativi: Legge 11/10/1990 num. 289 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1778 del 2014 Rv. 629664 - 01, N. 23443 del 2016 Rv. 641965 - 01, N. 1398 del 2012 Rv. 620837 - 01, N. 7847 del 2006 Rv. 588836 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9910 del 15/04/2021 (Rv. 661124 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.

T. (COCITO VITTORIO) contro R.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/07/2006

140063 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente - "Actio nullitatis" o impugnazione ordinaria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis") esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'"actio nullitatis", devono essere esperiti secondo le regole loro proprie, e, quindi, tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, dopo il

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

decorso dei termini di decadenza per l'impugnativa, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di appello, derivata dalla nullità radicale della sentenza di primo grado, asseritamente priva della sottoscrizione del giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22334 del 2020 Rv. 659248 - 01, N. 2766 del 2020 Rv. 657250 - 01, N. 6494 del 2021 Rv. 660631 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9913 del 15/04/2021 (Rv. 661193 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO CARLA.

I. (D'ALOISIO CARLA) contro T. (VENTURA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/12/2018

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Lavoratori licenziati per riduzione di personale - Precedenza nella riassunzione - Assunzione di lavoratori diversi - Diritto allo sgravio - Condizioni - Prova dell'assoluta inevitabilità della scelta - Estremi - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento del diritto allo sgravio, il datore di lavoro che abbia assunto lavoratori diversi da quelli aventi il diritto di precedenza nella riassunzione, in quanto licenziati per riduzione di personale, deve fornire la prova della inevitabilità della scelta, sotto il profilo delle professionalità assolutamente peculiari da acquisire all'azienda ovvero dell'impossibilità di procedere alla stipulazione di contratti con gli ex dipendenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte d'appello aveva ritenuto soddisfatto l'onere della prova sull'unico rilievo dell'essere il lavoratore licenziato e quello neo assunto inquadrati in due distinti livelli contrattuali ed assegnati a mansioni diverse per contenuto e tipologia, pur avendo la medesima qualifica di impiegati).

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4 com. 12 lett. B, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 150 art. 31 com. 1 lett. B, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 1157 del 2018 Rv. 646802 - 01, N. 14293 del 2002 Rv. 557779 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria e sesta
tributaria



Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11163 del 28/04/2021** (Rv. **661228 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA A. P.**. Relatore:
CONDELLO PASQUALINA A. P.

Z. (ROSSI ADRIANO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 15/11/2013

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Plusvalenza da compravendita di terreni edificabili - Inclusione del terreno in area vincolata a scopi pubblicistici - Edificazione ad esclusiva opera di soggetto pubblico - Edificabilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di IRPEF, ai fini dell'imponibilità delle plusvalenze a norma dell'art. 67, comma 1, lett. b), T.U.I.R. va esclusa la prerogativa dell'edificabilità con riguardo ai terreni vincolati a scopi pubblici che comportino l'edificazione esclusivamente da parte di un soggetto ben determinato legittimato ad acquisire l'area attraverso l'esproprio, essendo preclusa in tal caso al privato qualsiasi forma di trasformazione del suolo, mentre sussistono plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione del terreno quando l'edificazione possa essere affidata a terzi (soggetti privati o enti diversi dall'Amministrazione) in quanto in quest'ipotesi l'area esprime una pur limitata vocazione edificatoria. (Fattispecie relativa ad area inserita in zona F del P.R.G., sottozona F1 "Attrezzature pubbliche di interesse territoriale", ove era consentita l'edificazione privata o successive espropriazioni attraverso strumenti di convenzionamento).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 25273 del 2014 Rv. 633669 - 01, N. 14503 del 2016 Rv. 640547 - 01, N. 27604 del 2018 Rv. 651075 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11162 del 28/04/2021** (Rv. **661227 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA A. P.**. Relatore:
CONDELLO PASQUALINA A. P.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Q.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/02/2014

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI In genere
CONFORME A CASSAZIONE ASN 023153/2018 65093102

Massime precedenti Conformi: N. 23153 del 2018 Rv. 650931 - 02

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11162 del 28/04/2021** (Rv. **661227 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA A. P.**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA A. P.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Q.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/02/2014

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accesso ai conti correnti bancari - Cooperazione informativa - Segreto bancario - Principio inderogabile - Esclusione - Fattispecie.

In tema di accertamento dei redditi fondato su accesso a documenti bancari, la cooperazione informativa tra autorità fiscali degli Stati membri UE non incontra alcun limite nel segreto bancario, il quale non costituisce principio inderogabile neanche nel regime anteriore all'art. 18 l. n. 413 del 1991. (Fattispecie relativa ad elementi trasmessi dall'autorità fiscale francese provenienti da trafugamenti dei dati bancari da parte dell'ex dipendente della banca svizzera Falciani).

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 19/12/1977 num. 799, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 15/02/2011 num. 16 art. 18, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21580 del 2005 Rv. 585060 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11156 del 28/04/2021** (Rv. **661226 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 23/12/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Accertamento - Raddoppio dei termini - Condizioni - Reato di dichiarazione infedele - Contenuto - Condotte elusive - Rilevanza - Fattispecie.

In tema di accertamento tributario, i termini sono raddoppiati ex artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 in presenza di seri indizi, con conseguente obbligo di denuncia penale, del reato di dichiarazione infedele, integrabile anche da condotte elusive a fini fiscali (nella specie operazioni riconducibili all'abuso del diritto commesse anteriormente alla depenalizzazione operata dall'art. 10 bis st.contr.), purché riconducibili a quelle previste dagli artt. 37, comma 3, e 37 bis, d.P.R. n. 600 del 1973, richiedendo la fattispecie di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 la mera indicazione, anche senza l'uso di mezzi fraudolenti, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ed elementi passivi fittizi quando ricorrano le altre condizioni ivi previste e si superino le relative soglie di punibilità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 3 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi: N. 13481 del 2020 Rv. 658111 - 01, N. 33793 del 2019 Rv. 656433 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 11049 del 27/04/2021** (Rv. **661225 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE MILANO, 27/09/2013

154197 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE Presupposti - Autorizzazione dell'intendenza di finanza - Emissione in epoca anteriore all'emissione dell'avviso di accertamento - Necessità - Esclusione.

L'autorizzazione dell'intendenza di finanza, già prescritta dall'art. 11, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 46 del 1999) per l'emissione di ruoli straordinari, è valida anche se emessa in epoca anteriore all'emissione dell'avviso di accertamento posto a fondamento del ruolo straordinario, non ostandovi il disposto dell'art. 11 cit., ai sensi del quale l'unico presupposto per l'emissione del ruolo straordinario è costituito dall'esistenza di un fondato pericolo per la riscossione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 11 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1942 del 2008 Rv. 601876 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11029 del 27/04/2021** (Rv. **661224 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (ARMELLA SARA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/07/2017

180041 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017496/2019 65469401

Massime precedenti Conformi: N. 17496 del 2019 Rv. 654694 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 11028 del 27/04/2021** (Rv. **661223 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (AMATUCCI ARNALDO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/02/2013

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Demolizione e ricostruzione di fabbricato - Diversa di sagoma del nuovo fabbricato - Ristrutturazione - Sussistenza - Esclusione - Nuova costruzione - Sussistenza - Conseguenze - Applicazione aliquota agevolata.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

In base all'art. 31, comma 1, lett. d) della l. n. 457 del 1978, costituiscono ristrutturazioni edilizie, gli interventi su fabbricati ancora esistenti e, dunque, su entità dotate quanto meno di murature perimetrali, di strutture orizzontali e di copertura, tali da assolvere alle loro essenziali funzioni di delimitazione, sostegno e protezione dell'entità stessa. Ne consegue che, pur non esulando dal concetto normativo di ristrutturazione edilizia la demolizione del fabbricato, ove seguita dalla costruzione di altro avente diversa sagoma, non può considerarsi come un'opera di ristrutturazione ma come nuova costruzione con conseguente applicabilità dell'aliquota agevolata prevista dalla tabella A, parte seconda, n. 39) del d.P.R. n. 633 del 1972.

Riferimenti normativi: Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31 com. 1 lett. D, DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22688 del 2009 Rv. 610634 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11055 del 27/04/2021 (Rv. 661235 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (FISCHIONI GIUSEPPE)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 13/01/2015

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ambito di applicazione - Interposizione fittizia - Interposizione reale - Differenze - Rilevanza - Esclusione - Uso improprio di legittimi strumenti negoziali - Compatibilità.

In tema di accertamento dei redditi, la disciplina antielusiva di cui all'art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, non distingue tra interposizione fittizia - la quale ricorre quando, in forza di accordo simulatorio intercorrente tra interponente, terzo e interposto, si finge di contrarre con una persona, ma, in realtà, si vuole che gli effetti del negozio si producano nei confronti di un'altra persona diversa da quella che appare nell'atto - e interposizione reale - nella quale non vi è un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all'atto, il quale è effettivamente voluto; neppure presuppone necessariamente un comportamento fraudolento del contribuente, ma postula l'uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, tale da consentire di eludere l'applicazione del regime fiscale costituente il presupposto di imposta, essendo finalizzata a stigmatizzare operazioni volte ad aggirare la normativa fiscale alla luce del più generale principio del divieto di abuso del diritto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis, Cod. Civ. art. 1705

Massime precedenti Vedi: N. 27886 del 2018 Rv. 651414 - 01, N. 17128 del 2018 Rv. 649608 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 11023 del 27/04/2021 (Rv. 661222 - 02)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

N. (PAPARELLA FRANCO) contro A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 04/07/2011

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Cessione di bene in "sale and lease back" - Imponibilità - Esclusione - Condizioni.

In tema di IVA, per escludere dal novero delle «cessioni di beni» imponibili la vendita "sale and lease back", oltre all'accertamento dell'unicità della complessa operazione, è necessaria la verifica della liceità del contratto, con particolare riguardo alla finalità elusiva di obblighi tributari eventualmente perseguita; spetta al giudice di merito, pertanto, verificare che essa sia stata effettivamente posta in essere per soddisfare reali esigenze di liquidità, quale libero esercizio dell'attività economica, e che non si sia tradotta in un uso distorto o improprio dello strumento negoziale o in un comportamento anomalo rispetto alle ordinarie logiche d'impresa, volto a realizzare, non la causa concreta del negozio, ma esclusivamente o essenzialmente un indebito vantaggio fiscale, contrario allo scopo delle norme tributarie.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 all. 10

Massime precedenti Vedi: N. 17175 del 2015 Rv. 636359 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 11029 del 27/04/2021 (Rv. 661224 - 02)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MANZON ENRICO. Relatore: MANZON ENRICO. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (ARSELLA SARA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 20/07/2017

279417 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE Merci transitate in dogana - Responsabilità per pagamento dell'IVA all'importazione - Rappresentante indiretto - Responsabilità in solido con l'importatore - Sussistenza - Ragioni.

Del pagamento dell'IVA all'importazione risponde non soltanto l'importatore, ma anche solidalmente il suo rappresentante indiretto, che abbia presentato la dichiarazione doganale, stante la previsione di cui all'art. 201, par. 3, CDC, dovendo tale obbligazione ricomprendersi tra gli oneri doganali (ancorché non sia classificabile come "diritto di confine"), sicché deve essere accertata e riscossa nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo, ossia il fatto dell'importazione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70

Massime precedenti Vedi: N. 31611 del 2019 Rv. 656368 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 11053 del 27/04/2021 (Rv. 661234 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (RAFFAELLI DANIELE)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 22/01/2013

178518 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

COMPLESSIVO - DETRAZIONI Costi di leasing e costi di locazione immobiliare - Modalità di rilevazione - Differenze - Metodo cd. finanziario e metodo cd. patrimoniale - Ragioni.

In tema di reddito di impresa, i costi di "leasing" finanziario non sono sovrapponibili a quelli di locazione di immobile, in quanto il relativo negozio, concretandosi nell'acquisto, da parte della società di "leasing" in luogo della locataria, di un bene strumentale che poi concede in godimento a quest'ultima, ha natura sostanziale di contratto di finanziamento, al pari del mutuo, sicché, in virtù del principio contabile internazionale IAS 17, è appropriata la rilevazione del bene nello stato patrimoniale della locataria, sia come attività, sia come impegno a pagare i canoni futuri, onde consentire una rappresentazione più fedele alla capacità economica e allo stato dell'impresa (cd. metodo finanziario), con conseguente diritto della stessa alla deduzione delle relative quote di ammortamento, mentre nella locazione immobiliare i canoni sono imputati al conto economico secondo il metodo cd. patrimoniale.

Riferimenti normativi: Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 136 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 137 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 138 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 139 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 140 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/02/2005 num. 38, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 103 lett. C CORTE COST., DPR 22/12/1985 num. 917 art. 9 com. 3, Cod. Civ. art. 1697

Massime precedenti Vedi: N. 8292 del 2003 Rv. 563554 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2061 del 2021 Rv. 660307 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 11023 del 27/04/2021 (Rv. 661222 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

N. (PAPARELLA FRANCO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 04/07/2011

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE IVA - Cessione di bene imponibile - Nozione conforme al diritto unionale - Vendita in "sale and lease back" - Cessione imponibile - Insussistenza.

In tema di IVA, la nozione di "cessione di bene" quale presupposto impositivo, in forza della interpretazione conforme del diritto interno a quello sovranazionale come interpretato dalla Corte di giustizia, si riferisce non al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto interno, bensì a qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale con la quale una parte autorizzi l'altra a disporre di fatto come se ne fosse il proprietario, spettando al giudice di merito determinare, caso per caso, in relazione alla singola fattispecie, se una data operazione comporti il trasferimento del detto potere. Ne discende che la vendita "sale and lease back", unitaria e complessa operazione fondata sulla causa concreta finanziaria, impedisce di assimilare, ai fini IVA, la somma corrisposta dall'acquirente-concedente al corrispettivo dovuto al venditore in forza del tipico contratto di vendita e, allo stesso tempo, l'ininterrotta disponibilità del bene in capo all'alienante-utilizzatore, impedisce di assimilare l'operazione ad una "cessione di bene", in ragione dell'assenza di autorizzazione in capo all'acquirente-concedente di disporre del bene come se ne fosse proprietario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 17175 del 2015 Rv. 636359 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10656 del 22/04/2021** (Rv. **660972 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Diff.)

R. (GIULIANI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 02/03/2012

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE Misura agevolata del 4% - Cessione di abitazione di lusso - Indebita agevolazione "prima casa" - Recupero della maggiore imposta - Soggetti passivi - Avviso di liquidazione emesso nei confronti del cedente e dell'acquirente - Ammissibilità - Limiti.

In tema di IVA, nel caso in cui la cessione di un'abitazione di lusso venga assoggettata, usufruendo indebitamente dell'agevolazione per la prima casa, all'aliquota ridotta del 4 per cento ai sensi del n. 21, parte seconda, della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo vigente "ratione temporis"), in luogo di quella ordinaria, se la revoca del beneficio è dovuta a circostanze non imputabili in via esclusiva ad un determinato comportamento dell'acquirente, come una dichiarazione mendace sulla sussistenza dei presupposti per fruire del trattamento agevolato, ma ad elementi oggettivi del contratto stipulato tra le parti, di cui esse sono necessariamente a conoscenza, l'Ufficio può emettere l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta, irrogando le relative sanzioni, sia nei confronti del cedente, quale soggetto passivo ex art. 17 d.P.R. n. 633 del 1972 (e salva la rivalsa successiva, in caso di pagamento, nei limiti di cui all'art. 60, comma 7, dello stesso d.P.R., come modif., dall'art. 93, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., in l. n. 27 del 2012), sia nei confronti dell'acquirente dell'immobile medesimo, col primo tenuto quale coobbligato in forza del disposto dell'art. 1 della nota II-bis della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, richiamato dal predetto n. 21 - norma così eurounitariamente interpretata - applicabile a tutte le ipotesi di accertata non spettanza del beneficio fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 all. A, Decisione Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 21, DM Finanze 02/10/1969, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 93 com. 1, Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2889 del 2017 Rv. 642891 - 02, N. 10807 del 2012 Rv. 623248 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10656 del 22/04/2021** (Rv. **660972 - 02**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Diff.)

R. (GIULIANI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 02/03/2012

279392 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI - IN GENERE Agevolazione "prima casa" - Art. 33 d.lgs. n. 175 del 2014 - Irretroattività - Incidenza a fini sanzionatori - Immediata rilevanza - Portata.

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE In genere.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

In tema d'IVA ad aliquota agevolata per l'acquisto della prima casa, l'art. 33 d.lgs. n. 175 del 2014 - che, nel modificare il n. 21, Tabella A, parte seconda, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, ha identificato gli immobili cui applicare l'imposta agevolata in base alla categoria catastale e non più alla stregua dei parametri di cui al d.m. 2 agosto 1969 - pur non potendo applicarsi, sul piano sostanziale, agli atti negoziali anteriori alla data di sua entrata in vigore (13 dicembre 2014), può tuttavia spiegare effetti ai fini sanzionatori, in applicazione del principio del "favor rei", posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta mendace inerente la caratteristica "non di lusso" dell'immobile, che prima integrava una violazione fiscale, non costituisce più il presupposto per l'irrogazione della sanzione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1, Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 33

Massime precedenti Conformi: N. 1164 del 2021 Rv. 660072 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14964 del 2018 Rv. 649367 - 01, N. 25754 del 2014 Rv. 633462 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10668 del 22/04/2021 (Rv. 660973 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (BRANDSTATTER GERHARD)
Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 28/01/2011

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE IRAP - Dichiarazione di reddito irrisorio - Omessa dichiarazione - Equiparabilità - Esclusione - Accesso al condono ex art. 7 l. n. 289 del 2002 - Configurabilità - Proroga del termine di decadenza per l'attività di accertamento - Esclusione.

La dichiarazione infedele presentata dal contribuente ai fini IRAP, anche quando indichi un valore non verosimile, non è equiparabile alla omessa dichiarazione e, pertanto, non è di ostacolo all'accesso del contribuente al condono di cui all'art. 7 l. n. 289 del 2002, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria deve provvedere, a pena di decadenza, alla notifica dell'avviso di accertamento del conseguimento di un maggior reddito a fini IRAP nei termini ordinari di cui all'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, non potendo avvalersi della proroga biennale dei termini di notifica di cui all'art. 10 l. n. 289 cit., prevista per la diversa ipotesi in cui la dichiarazione sia omessa.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 10 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17796 del 2018 Rv. 649404 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10688 del 22/04/2021 (Rv. 661130 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: DE MASI ORONZO. Relatore: DE MASI ORONZO.

I. (POGGIOLI MARCELLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 04/10/2013

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Atti negoziali - Art.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017 - Portata - Sentenze della Corte cost. n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021 - Conseguenze.

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017 che, secondo l'art.1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, ne ha fornito l'interpretazione autentica e alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 158 del 2020 e n. 39 del 2021 - è legittima l'attività di riqualificazione dell'atto da registrare da parte dell'Amministrazione soltanto se operata "ab intrinseco", cioè senza alcun riferimento agli atti ad esso collegati e agli elementi extra-testuali, non potendosi essa fondare sull'individuazione di contenuti diversi da quelli ricavabili dalle clausole negoziali e dagli elementi comunque desumibili dall'atto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 1084 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9065 del 2021 Rv. 661164 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10478 del 21/04/2021 (Rv. 661088 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLZANO, 24/07/2013

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - Presupposti - Procedimento ex art 87 L.P. Bolzano n. 13 del 1998 - Rilascio del parere vincolante della Commissione urbanistica provinciale - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di IRPEF, il parere vincolante sulla idoneità dell'immobile da acquistare per l'esecuzione di opere destinate all'edilizia abitativa agevolata, rilasciato ex art. 87, comma 13, della L.P. Bolzano n. 13 del 1998, dalla Commissione urbanistica provinciale di Bolzano al Comune che abbia richiesto un mutuo senza interessi ai sensi della medesima legge, non rende il bene agricolo, oggetto della compravendita, suscettivo di vocazione edificatoria, in assenza di cambiamento della destinazione urbanistica dello stesso. Ne consegue che la cessione dell'immobile, se intervenuta prima della suddetta variante, non produce la plusvalenza prevista dall'art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 per i beni aventi potenzialità edificatoria, non costituendo il parere rilasciato antecedentemente "strumento urbanistico generale", nell'accezione prevista dall'art. 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006 (conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge Prov. 17/12/1998 num. 13 art. 87 com. 13, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 3390 del 2019 Rv. 652521 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10503 del 21/04/2021** (Rv. **661089 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**. Relatore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 24/02/2014

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Accertamento induttivo cd. puro - Art. 39, comma 2, lett. d ter) d.P.R. n. 600 del 1973 - Natura procedimentale - Retroattività - Sussistenza.

L'art. 39, comma 2, lett. d-ter) del d.P.R. n. 600 del 1973, introdotto dall'art. 23, comma 28, lett. c) del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nella formulazione originaria applicabile "ratione temporis", ha natura procedimentale poiché regola l'attività accertatrice dell'Amministrazione, sicché l'accertamento induttivo cd. puro può essere legittimamente esperito anche per annualità anteriori alla entrata in vigore della norma quando siano rilevate "l'omessa o infedele indicazione dei dati" previsti nei modelli ai fini dell'applicazione degli studi di settore, ovvero "l'indicazione delle cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti" sempre che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del d.lgs. n. 471 del 1997, ipotesi ricorrente allorquando il maggior reddito di impresa ovvero di arte o professione accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 lett. DTER CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 23 com. 28 lett. C CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10440 del 21/04/2021** (Rv. **661087 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **CATALLOZZI PAOLO**. Relatore: **CATALLOZZI PAOLO**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (RUSSO CORVACE GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/02/2015

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA - Detrazione - Spese di pubblicità e di rappresentanza - Distinzione - Criteri.

In tema di IVA, ai fini della deduzione dei costi, il criterio discrezionale tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti, atteso che le prime sono sostenute per accrescere il prestigio della impresa senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite, se non in via mediata e indiretta attraverso il conseguente aumento della sua notorietà e immagine, mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale di prodotti e servizi commercializzati, mediante l'informazione ai consumatori circa l'esistenza di tali beni e servizi, unitamente all'evidenziazione e all'esaltazione delle loro caratteristiche e dell'idoneità a soddisfarne i bisogni, in modo da incrementare le relative vendite.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1922 del 2019 Rv. 652390 - 01, N. 1795 del 2019 Rv. 652322 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 10439 del 21/04/2021** (Rv. **661221 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **CATALLOZZI PAOLO.** Relatore:

CATALLOZZI PAOLO. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Conf.)

G. (CAPUTO SIMONETTA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/02/2011

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Detraibilità - Aliquota superiore a quella dovuta - Limiti - Art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997 nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017 - Interpretazione conforme al diritto unionale - Detraibilità dell'imposta non dovuta - Limiti - Modifica del regime sanzionatorio - Sussistenza.

In tema di IVA, in caso di detrazione indebita perché operata in misura superiore a quella dovuta per l'operazione posta in essere, l'art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997, nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017, interpretato in senso conforme al diritto unionale, ha introdotto un regime sanzionatorio più mite, riconoscendo il diritto alla detrazione nei limiti del dovuto, ai sensi degli artt. 19 e ss. del citato decreto, e non per l'intero ammontare versato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 6, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 19, Legge 27/12/2017 num. 205 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23817 del 2020 Rv. 659618 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10503 del 21/04/2021** (Rv. **661089 - 02**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.** Relatore: **PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 24/02/2014

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore - Cause di inapplicabilità - Svolgimento di diverse attività - Esclusione - Limiti.

L'accertamento mediante studi di settore rileva anche nel caso di svolgimento di diverse attività atteso che il decreto dirigenziale del 24 novembre 1999, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata di tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'operatività degli studi di settore per ciascuna attività esercitata, ha fatto venir meno, a seguito della rilevazione separata degli elementi strutturali e contabili, le condizioni di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi, purché per tutte le attività esercitate sia possibile applicare gli studi di settore.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 lett. D CORTE COST., Legge 08/05/1998 num. 146 art. 10 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 8066 del 2013 Rv. 626302 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10308 del 20/04/2021** (Rv. **661219 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA A. P.**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA A. P.**

B. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 30/01/2012

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Compenso a membro di consiglio di amministrazione di società di capitali - Deducibilità - Rapporto di lavoro subordinato - Compatibilità - Prova della subordinazione - Necessità - Contenuto.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ed ai fini della deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, è onere del contribuente fornire la prova della sussistenza del vincolo della subordinazione. In particolare, è onere della società di capitali, che intenda includere tra i costi deducibili del personale la retribuzione corrisposta al membro del consiglio di amministrazione, fornire la prova dell'assoggettamento di quest'ultimo, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione nel suo complesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 49, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Conformi: N. 22403 del 2014 Rv. 632692 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 10308 del 20/04/2021** (Rv. **661219 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA A. P.**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA A. P.**

B. (MICCINESI MARCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 30/01/2012

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Compenso degli amministratori - Deducibilità - Preventiva delibera assembleare - Necessità - Limiti - Effettivo svolgimento attività gestoria - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

In tema di redditi d'impresa, ai fini della deducibilità della spesa sostenuta da una società di capitali per compenso agli amministratori, ove questo non sia stabilito dallo statuto, è necessaria la preventiva ed esplicita delibera assembleare, non essendo sufficiente l'effettivo svolgimento dell'attività gestoria a conferire certezza alla spesa dedotta, stante la natura inderogabile della disciplina del funzionamento della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2389, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Conformi: N. 5763 del 2021 Rv. 660690 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , Ordinanza n. 10309 del 20/04/2021 (Rv. 661220 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CONDELLO PASQUALINA A. P.. Relatore: CONDELLO PASQUALINA A. P..

O. (FIORELLI STEFANO) contro A.

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/07/2013

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Processo tributario - Definizione agevolata ex art. 6, comma 2 ter, d.l. n. 119 del 2018 - Presupposti - Soccombenza dell'Agazia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio - Necessità.

In tema di processo tributario, la definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, delle controversie pendenti avanti alla Corte di cassazione presuppone che l'Agazia delle entrate sia risultata soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, dovendosi pertanto accertare se le sentenze pronunciate nei gradi di merito siano favorevoli al contribuente ovvero all'Ufficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 2, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 5 - , Sentenza n. 10095 del 16/04/2021 (Rv. 660939 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: ANTEZZA FABIO. Relatore: ANTEZZA FABIO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Conf.)

H. (LARUFFA FRANCESCO) contro S. (CARDOSI ALESSANDRO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 21/10/2014

181387 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Diffusione di messaggio pubblicitario in luogo pubblico o aperto al pubblico - Esenzione ex art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1993 - Condizioni - Fattispecie.

In tema di imposta sulla pubblicità, l'esenzione di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507 del 1993 opera solo al ricorrere della doppia condizione dell'esercizio all'interno dei locali adibiti alla vendita del bene (o alla prestazione del servizio) tanto dell'attività pubblicizzata, quanto dell'attività di pubblicizzazione; condizioni che non ricorrono nel caso di messaggio pubblicitario collocato su carrelli della spesa di un bene in vendita all'interno di un supermercato, ma circolanti anche all'esterno dei relativi locali ed, in particolare, nell'area dell'intero centro commerciale ove esso è ubicato e nel parcheggio di pertinenza, venendo in tali casi in rilievo l'attitudine degli stessi a raggiungere un numero indistinto di potenziali acquirenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 506 art. 17 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 27497 del 2014 Rv. 634248 - 01, N. 6714 del 2017 Rv. 643466 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9725 del 14/04/2021 (Rv. 660938 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)

C. (ROMANO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/11/2016

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Imposte sul reddito - Doppia imposizione internazionale - Convenzione italo-tedesca ratificata in Italia da l. n. 459 del 1992 - Individuazione dello Stato soggetto attivo del rapporto impositivo - Criterio della residenza - Rilevanza - Limiti - Luogo viene svolta l'attività lavorativa - Rilevanza.

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE In genere.

In tema di imposte sul reddito, l'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Repubblica Federale di Germania del 18 ottobre 1989, ratificata e resa esecutiva per l'Italia con l. n. 459 del 1992, ancora la potestà impositiva allo Stato di residenza solo se coincidente con quello in cui il lavoro viene esercitato; sicché le somme percepite a titolo di retribuzione dell'attività di lavoro dipendente svolta nell'altro Stato contraente, ovvero quello in cui il contribuente non ha la residenza, sono soggette a tassazione esclusivamente in tale Stato.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1992 num. 459, DPR 22/12/1989 num. 917 art. 165

Massime precedenti Vedi: N. 14474 del 2016 Rv. 640548 - 01, N. 24112 del 2017 Rv. 645973 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9723 del 14/04/2021 (Rv. 660985 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Relatore:*

GIUDICEPIETRO ANDREINA. *P.M. CELESTE ALBERTO. (Conf.)*

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (TENCHINI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 20/03/2013

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Operazioni commerciali intercorse con imprese aventi sede in Stati aventi regimi fiscali privilegiati - Obbligo di separata indicazione dei costi - Violazione - Sanzioni applicabili alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della l. n. 296 del 2006.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, la violazione avvenuta in epoca antecedente al 1° gennaio 2007 - data di entrata in vigore della l. n. 296 del 2006 - dell'obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (cd. "black list"), comporta, in base all'art. 1, comma 303, della legge cit., il cumulo delle sanzioni previste dall'art. 8, commi 1 e 3 bis, del d.lgs. n. 471 del 1997.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 8, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 302 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 303 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9338 del 2020 Rv. 657656 - 01, N. 15798 del 2015 Rv. 636114 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9531 del 12/04/2021** (Rv. **661218 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**. Relatore: **TRISCARI GIANCARLO**.

S. (JACCHIA ROBERTO A.) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 01/03/2017

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative - Imposta unica su giochi e scommesse - Bookmaker estero operante in Italia senza concessione - Soggettività passiva - Obiettiva incertezza normativa - Sussistenza.

In tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d.lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 66 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/12/1998 num. 504 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8757 del 2021 Rv. 660937 - 02 Rv. 660937 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9400 del 09/04/2021** (Rv. **661168 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **PEPE STEFANO**. Relatore: **PEPE STEFANO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 26/05/2016

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Atti giudiziari - Imposta di registro - Applicazione - Presupposto - Statuizione nel merito - Verbale di conciliazione giudiziale - Tassazione - Condizioni - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, sono soggetti a tassazione soltanto i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che intervengono nel merito del giudizio con la conseguenza che deve escludersi dal novero dei predetti il verbale di conciliazione giudiziale che si limiti a dare atto dell'intervenuto accordo tra le parti, atteso che esso non costituisce un provvedimento del Giudice, il quale vi interviene soltanto a fini certificativi ed esecutivi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza impugnata che aveva escluso la sottoposizione ad imposta di registro del verbale di conciliazione che dichiarava estinto il giudizio dando atto della intervenuta transazione "come da foglio allegato al verbale di causa").

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 8, DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 17511 del 2017 Rv. 644906 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9392 del 09/04/2021** (Rv. **661167 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**. Relatore: **FANTICINI GIOVANNI**.

C. (GRANATA FABRIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 21/07/2015

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Società di persone – Accertamento con adesione – Accertamento nei confronti dei soci che non vi hanno partecipato – Rilevanza – Sussistenza – Ragioni.

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE In genere.

In tema di reddito d'impresa, in caso di accertamento nei confronti dei soci che non hanno partecipato all'accertamento con adesione coinvolgente una società di persone, l'Erario deve procedere al recupero per trasparenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, T.U.I.R. sulla base di detto accertamento, dovendo trovare applicazione il principio costituzionale della parità di trattamento e quello della capacità contributiva, anche in base ai principi di razionalità e di non contraddizione, sicché non possono essere richiesti ai soci - il cui reddito coincida "pro quota" con quello della società partecipata - somme diverse da quelle concordate con la società di persone.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Decreto Legisl. 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12137 del 2019 Rv. 653856 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 9135 del 02/04/2021** (Rv. **661166 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro H.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 01/10/2013

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione - Abuso del diritto - Nozione - Scopo perseguito - Risparmio d'imposta - Illiceità - Condizioni.

In tema di abuso del diritto, per la configurazione di una pratica elusiva, secondo l'ordinamento dell'Unione europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, è necessaria, oltre alla sussistenza dell'elemento oggettivo del mancato raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla normativa unionale (pur nel formale rispetto delle condizioni da essa previste), quella di un elemento soggettivo, dovendo risultare, da un insieme di circostanze, che lo scopo essenziale delle operazioni controverse è conseguire un risparmio di imposta, il quale è sempre illecito quando rappresenti la parte preponderante e comunque prevalente dell'oggetto del contratto o degli accordi nel loro complesso, in quanto le ragioni economiche dell'operazione negoziale, valutata secondo la sua essenza, appaiano meramente marginali o teoriche e tali, quindi, da considerarsi manifestamente inattendibili o comunque irrilevanti rispetto alla finalità di ottenere un (indebito) vantaggio fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., Costituzione art. 53

Massime precedenti Vedi: N. 33593 del 2019 Rv. 656409 - 01, N. 5644 del 2020 Rv. 657403 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 9065 del 01/04/2021** (Rv. **661164 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **CATALLOZZI PAOLO.** Relatore:

CATALLOZZI PAOLO. P.M. **DE AUGUSTINIS UMBERTO.** (Diff.)

E. (BERNARDI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 29/10/2013

279103 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI Atti negoziali - Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dalla l. n. 205 del 2017 - Portata - Conseguenze.

In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione successiva alla l. n. 205 del 2017, cui, ai sensi dell'art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, va riconosciuta efficacia retroattiva (norme ritenute esenti da profili di illegittimità dalla Corte costituzionale, rispettivamente, con sentenze n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021), deve essere inteso nel senso che l'Amministrazione finanziaria nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, deve attenersi alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extra-testuali e gli atti, pur collegati, ma privi di qualsiasi nesso testuale con l'atto medesimo.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 1084 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13610 del 2018 Rv. 649708 - 01, N. 722 del 2019 Rv. 652156 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9077 del 01/04/2021** (Rv. **661165 - 02**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **SUCCIO ROBERTO.** Relatore: **SUCCIO ROBERTO.**

B. (DI FIORE MICHELE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Principio del "ne bis in idem" - Atti impositivi - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Il divieto del "bis in idem" non opera rispetto agli atti impositivi in quanto postula, anche in virtù dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte costituzionale, che un soggetto sia stato sottoposto a processo penale e che, per conseguire effetti deterrenti, gli sia stata irrogata un'ulteriore misura, finalizzata alla punizione del medesimo fatto, che, al di là della qualificazione giuridica operata dalla legislazione nazionale, sia da ritenere di natura penale per la gravità delle conseguenze da essa derivanti: detti caratteri non sono ascrivibili alla pretesa impositiva, atteso che con la stessa l'Amministrazione finanziaria si limita a recuperare l'imposta non versata.

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24470 del 2018 Rv. 650740 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9076 del 01/04/2021** (Rv. **661211 - 02**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **SUCCIO ROBERTO**. Relatore: **SUCCIO ROBERTO**.

B. (DI FIORE MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/03/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Accertamento tributario - Diritto al contraddittorio endoprocedimentale - Notifica del processo verbale di costatazione - Art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 - Invito a comparire - Necessità - Esclusione - Art. 4 octies, d.l. n. 34 del 2019 - Invito a comparire - Ambito di applicazione.

In tema di accertamento tributario, ove sia stato redatto un processo verbale di costatazione, il contraddittorio preventivo è garantito dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, il quale prevede uno "spatium deliberandi" tra la regolare notifica del p.v.c. e la notificazione dell'avviso di accertamento, durante il quale il contribuente può far valere le proprie ragioni esercitando il diritto di esser sentito; la previsione generalizzata che sia l'Ufficio a dover invitare con atto formale il soggetto verificato a contraddire sui rilievi, è stata introdotta solo dall'art. 4 octies del d.l. n. 34 del 2019, come conv. in l. n. 58 del 2019, che ha aggiunto l'art. 5 ter al d.lgs. n. 218 del 1997, disposizione con la quale si è previsto che l'ufficio, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica al contribuente l'invito a comparire di cui all'articolo 5, ma sempre con esclusione dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/04/2019 num. 34 art. 4 octies com. 1, Legge 28/06/2019 num. 58 CORTE COST., Legge 22/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 5 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4752 del 2021 Rv. 660667 - 02

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 9076 del 01/04/2021** (Rv. **661211 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **SUCCIO ROBERTO**. Relatore: **SUCCIO ROBERTO**.

B. (DI FIORE MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/03/2016

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Prestazioni per cure mediche e paramediche rese da soggetto non abilitato all'esercizio della professione o arte sanitaria - Assoggettamento ad imposta - Legittimità - Necessità dell'esenzione ai sensi della Direttiva CE n. 388 del 1977 - Esclusione.

In tema di IVA, le prestazioni per cure mediche e paramediche rese nell'esercizio delle professioni ed arti sanitarie, in virtù dell'art. 10, n. 18, del d.P.R. n. 633 del 1972, sono esenti dall'imposta solo se effettuate da soggetti abilitati al rispettivo esercizio, trattandosi di requisito espressamente contemplato dalla norma, in mancanza del quale la prestazione non assume, sul piano normativo, carattere sanitario. Deve inoltre escludersi che siffatta norma sia in contrasto con la direttiva CE n. 388 del 1977, in quanto la normativa comunitaria in tema di neutralità dell'IVA, e l'interpretazione offertane dalla Corte di giustizia della Comunità europea, non impongono di riconoscere l'esenzione dalla succitata imposta per le prestazioni che, secondo la legge nazionale, possono essere effettuate soltanto da soggetti titolari di determinati requisiti di idoneità professionale.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 18 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 99, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388

Massime precedenti Conformi: N. 19007 del 2005 Rv. 584215 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 9062 del 01/04/2021 (Rv. 661163 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: TRISCARI GIANCARLO. Relatore: TRISCARI GIANCARLO. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (TAVERNITI BRUNO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 20/06/2011

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE Prestazione di servizi a carattere continuativo - Momento di insorgenza dell'obbligo di fatturazione - Differibilità in caso di mancato pagamento alla scadenza - Possibilità - Conseguenze sull'onere della prova a carico dell'Agenzia delle Entrate - Fattispecie.

In tema di IVA, la prestazione di servizi di carattere continuativo, che comporti successivi versamenti di acconti o pagamenti da parte del cliente (nella specie, attività di trasporto e distribuzione del gas ex art. 14, d.lgs. n. 164 del 2000), si considera effettuata all'atto della scadenza dei periodi cui si riferiscono tali acconti o pagamenti, insorgendo l'obbligo di fatturazione con la predetta scadenza periodica, coincidente con l'esigibilità dell'imposta. Pertanto, nel caso in cui non intervenga il pagamento, l'obbligo di fatturazione, sia pure già esistente, è differibile sino all'effettivo pagamento e la contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'omessa fatturazione potrà fondarsi solo sulla deduzione e sulla prova di comportamenti del soggetto obbligato dimostrativi della sua volontà di sottrarsi all'adempimento dell'obbligo di versamento dell'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, Decreto Legisl. 23/05/2000 num. 164 art. 14, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 1468 del 2020 Rv. 656673 - 01, N. 21870 del 2018 Rv. 650231 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9076 del 01/04/2021 (Rv. 661211 - 03)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO.

B. (DI FIORE MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 11/03/2016

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Sanzione tributaria e sanzione penale - Principio del "ne bis in idem" - Limiti di applicabilità - Fattispecie.

In tema di rapporti tra la sanzione penale e sanzione tributaria, il divieto di "bis in idem" postula l'applicazione alla medesima condotta di sanzioni penali e amministrative o tributarie; pertanto, anche alla luce delle precisazioni fornite dalla Corte EDU nella sentenza del 15 novembre 2016, su ricorsi nn. 24130/11 e 29758/11, A. e B. c-Norvegia, detto divieto non è violato qualora un soggetto sia sanzionato in sede penale e tributaria in relazione a condotte diverse e lesive di

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

interessi diversi. (Nella specie la S.C. ha espresso il principio in giudizio in cui, a soggetto sanzionato penalmente per aver esercitato abusivamente la professione di odontoiatra, è stata contestata anche una condotta fraudolenta diretta ad evadere gli obblighi tributari).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4 lett. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 18 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24470 del 2018 Rv. 650740 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9077 del 01/04/2021 (Rv. 661165 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SUCCIO ROBERTO. Relatore: SUCCIO ROBERTO.

B. (DI FIORE MICHELE) contro A.
Rigetia, COMM.TRIB.REG. NAPOLI

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE Redditi costituiti da proventi da attività illecita - Indeducibilità dei costi - Condizioni - Richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di tassabilità dei proventi da attività illecita, a norma dell'art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012), norma integrante "ius superveniens" astrattamente più favorevole al contribuente e, quindi, avente efficacia retroattiva, l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, con la richiesta di rinvio a giudizio, è sufficiente ad escludere la deducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto indeducibili i costi sopportati per l'esercizio senza autorizzazione di attività odontoiatrica, in relazione alla quale il contribuente era stato condannato per il reato di cui all'art. 348 c.p.).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 8 com. 1 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Conformi: N. 31789 del 2019 Rv. 655946 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 9064 del 01/04/2021 (Rv. 661233 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)

E. (COLAPINTO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 30/08/2013

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE Prestazioni servizi - Obbligo di fatturazione - Insorgenza - Individuazione - Esecuzione della prestazione - Sussistenza - Pagamento del corrispettivo - Rilevanza - Limiti.

In tema di IVA, il fatto generatore dell'obbligazione tributaria, che comporta l'obbligo di fatturazione, in caso di prestazione di servizi è costituito dalla materiale esecuzione della

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

prestazione, laddove il pagamento del corrispettivo identifica esclusivamente il momento di esigibilità dell'imposta, ossia quello di riscossione, nonché, in relazione a quanto previsto dall'art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per l'adempimento dell'obbligo di emettere fattura.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 4, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1468 del 2020 Rv. 656673 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8059 del 2016 Rv. 639482 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 9075 del 01/04/2021 (Rv. 661195 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.

F. (COGLITORE EMANUELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 04/06/2012

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE Prestazione di servizi - Nozione - Compenso - Nesso diretto - Necessità - Incertezza del compenso - Conseguenze - Imponibilità - Esclusione.

In tema d'IVA, la nozione unionale di "prestazione di servizi", avente carattere oggettivo, si fonda sul nesso diretto ed immediato tra il servizio fornito al destinatario e il compenso ricevuto dal soggetto passivo, sicché il carattere incerto dell'esistenza stessa del compenso, spezzando la necessaria concatenazione tra operazioni a monte e operazioni a valle - su cui si fonda il diritto di detrazione - sottrae la prestazione all'area dell'imponibilità.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1973 num. 633 art. 19, DPR 26/10/1973 num. 633 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 14406 del 2017 Rv. 644548 - 01, N. 16660 del 2020 Rv. 658593 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 9064 del 01/04/2021 (Rv. 661233 - 02)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. DE AUGUSTINIS UMBERTO. (Diff.)

E. (COLAPINTO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 30/08/2013

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE IVA - Prestazioni annotate in un conto "fatture da emettere" e in altro conto relativo a crediti da riscuotere - Omessa fatturazione - Onere probatorio gravante sull'amministrazione finanziaria - Contenuto.

In materia di IVA, l'amministrazione finanziaria che, a fronte di indicazioni contabili che prevedano all'annotazione di prestazioni di servizi dapprima in un conto "fatture da emettere" e poi in un conto relativo a crediti da riscuotere, contesti l'omessa fatturazione delle operazioni, ha l'onere di provare, anche sulla base di elementi presuntivi, che il pagamento, pure per equivalente, è stato in realtà compiuto, ovvero che il contribuente intende sottrarsi all'adempimento dell'obbligo di fatturazione e di assolvimento dell'imposta, anche in

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

considerazione del tempo trascorso dall'esecuzione dell'operazione, attesi l'interesse del prestatore a ricevere il pagamento rapido del prezzo e la correlazione del diritto di detrazione all'esigibilità dell'imposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 1468 del 2020 Rv. 656673 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10723 del 22/04/2021 (Rv. 661237 - 01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 11/06/2018

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Società di capitali a ristretta base sociale - Utile extracontabile sociale - Giudicato nei confronti della società per ragioni di rito - Efficacia nei confronti del socio - Esclusione.

In tema di contenzioso tributario la sentenza, passata in giudicato, di annullamento dell'atto impositivo nei confronti di società a ristretta base sociale, se fondata su motivi di rito (nella specie: l'estinzione della società), non fa stato nei confronti dei soci, mancando un accertamento inconfutabile sull'inesistenza dei ricavi non contabilizzati e della relativa pretesa fiscale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11680 del 2016 Rv. 640014 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 752 del 2021 Rv. 660292 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9291 del 07/04/2021 (Rv. 661036 - 01)

Presidente: GRECO ANTONIO. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (LUCISANO CLAUDIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 15/04/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008529/2019 65334801

Massime precedenti Conformi: N. 8529 del 2019 Rv. 653348 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. **6 - 5**, **Ordinanza n. 9344 del 07/04/2021** (Rv. **660886 - 01**)

Presidente: **GRECO ANTONIO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (CASELLA VINCENZO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/03/2019

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Avviso di liquidazione - Motivazione - Contenuto - Allegazione dell'atto giudiziario assoggettato ad imposizione - Necessità - Limiti - Fondamento.

In tema di imposta di registro, ai fini del corretto adempimento dell'onere motivazionale dell'avviso di liquidazione ex art. 7 st.contr., l'allegazione materiale dell'atto giudiziario assoggettato ad imposizione - che non ha la finalità di procurarne, oltre alla conoscenza legale, anche la disponibilità documentale - è necessaria tutte le volte in cui l'avviso non riproduca o non menzioni le enunciazioni o le statuizioni soggette ad imposta di registro, sempre che il contribuente si sia trovato nell'incolpevole impossibilità di averne conoscenza, potendo peraltro l'avviso di liquidazione limitarsi anche ad indicare solamente la data e il numero della sentenza civile laddove sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza e purchè sia garantita in ogni caso l'agevole intellegibilità dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell'imposta liquidata.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21713 del 2020 Rv. 660076 - 01, N. 13402 del 2020 Rv. 658108 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e
comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI

1. RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Sez. U - , **Sentenza n. 10107 del 16/04/2021** (Rv. **661209 - 02**)

Presidente: **TIRELLI FRANCESCO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **GIACALONE GIOVANNI**. (Conf.)

M. (POLI CARLO) contro V. (DAL FERRO ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/07/2019

048 COMUNITA' EUROPEA - 068 RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE Ricorso per cassazione – Declaratoria di inammissibilità – Richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell'art. 267 TFUE – Difetto di rilevanza.

In presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, non è accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto viene in rilievo un difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l'interpretazione richiesta non ha rapporto con l'effettività o l'oggetto del giudizio principale.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957.

2. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Sentenza n. 10243 del 19/04/2021** (Rv. **661086 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

F. (CESCHINI ROBERTA) contro G. (ZAZZERI ELENA)

Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 30/07/2020

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 076 PREVENTIVO

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Ammissibilità - Limiti - Conversione in ricorso in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile se è proposto dopo che il giudice di merito abbia adottato una decisione, anche limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, poiché in tal caso la statuizione spetta al giudice del grado superiore. Tuttavia, il ricorso erroneamente proposto come regolamento preventivo può essere convertito in ricorso in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ove ne ricorrano i presupposti. (Nella specie, la S.C., dopo avere ritenuto inammissibile il regolamento preventivo richiesto a seguito della pronuncia del giudice del reclamo in un procedimento ex art. 336 c.c., ha operato la conversione della relativa istanza in un ricorso straordinario per cassazione, tenuto conto che erano stati rispettati i termini per proporre quest'ultima impugnazione e che le censure erano rivolte contro un provvedimento connotato di decisorietà e definitività).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 159, Cod. Proc. Civ. art. 367, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 382, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14952 del 2007 Rv. 597766 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26296 del 2008 Rv. 605186 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9057 del 01/04/2021 (Rv. 661204 - 02)

Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

T. (EBNER VITTORIO GLAUCO) contro N. (BOCCA RENATO)

Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 20/12/2018

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 018 PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO Pendenza della lite rilevante ex art. 7 della l. n. 218 del 1995 - Esistenza di un atto idoneo ad introdurre il giudizio innanzi al giudice straniero - Sufficienza - Validità della notifica di tale atto - Verifica da parte del giudice italiano - Esclusione - Fondamento.

Ai fini della determinazione della pendenza di una lite innanzi al giudice dello Stato estero, rilevante ai sensi dell'art. 7, della l. n. 218 del 1995, è sufficiente al giudice nazionale riscontrare l'esistenza di un atto idoneo all'introduzione del giudizio innanzi al giudice straniero, secondo il diritto vigente nello Stato estero, giacché l'art. 7, comma 2, della l. n. 218 cit. rimette alla "lex loci" la determinazione della pendenza della causa e, in riferimento alla causa incardinata all'estero, è il giudice di quello Stato, e non quello italiano, a dover valutare l'esistenza di un atto introduttivo (lo "statement of claim"), il provvedimento giudiziario che ne ammette l'ingresso e l'eventuale notificazione, anche sotto il profilo della validità di quest'ultima, ai sensi dell'art. 10, par. a), della Convenzione dell'Aja sulle notifiche e comunicazioni all'estero degli atti giudiziari in materia civile.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 com. 2

Tratt. Internaz. 15/11/1965 art. 10 lett. A

Legge 06/02/1981 num. 42

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7427 del 2009 Rv. 607226 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9057 del 01/04/2021 (Rv. 661204 - 03)

Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

T. (EBNER VITTORIO GLAUCO) contro N. (BOCCA RENATO)

Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 20/12/2018

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 018 PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO Litispendenza internazionale - Rilevabilità d'ufficio - Fondamento - Limiti.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La litispendenza internazionale può essere dichiarata d'ufficio, atteso che la "ratio" dell'art. 7, comma 1, della l. n. 218 del 1995, diretta a favorire l'economia dei giudizi e ad evitare conflitti tra giudicati, non consente di subordinare all'eccezione di parte l'intervento sospensivo del giudice. Ne consegue che la formulazione letterale della menzionata norma ("quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza") deve essere intesa nel senso che la litispendenza deve essere dichiarata dal giudice, quando l'esistenza dei relativi presupposti emerge dagli elementi offerti dalle parti.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21108 del 2012 Rv. 624041 - 01

3. COMPETENZA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 9057 del 01/04/2021** (Rv. **661204 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO.** Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA.**

Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA.** P.M. **SGROI CARMELO.** (Conf.)

T. (EBNER VITTORIO GLAUCO) contro N. (BOCCA RENATO)

Rigetta, TRIBUNALE BUSTO ARSIZIO, 20/12/2018

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Pregiudizialità internazionale - Ordinanza di sospensione - Impugnazione - Regolamento necessario di competenza - Sospensione necessaria e facoltativa - Differenze.

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 018 PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO In genere.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 226 SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

In tema di litispendenza o pregiudizialità internazionale, il regolamento di competenza è ammissibile non solo in relazione alle ipotesi di sospensione obbligatoria del processo, ma anche nei casi di sospensione facoltativa, con la differenza che mentre, nella prima ipotesi, contemplata dall'art. 7, comma 1, della l. n. 218 del 1995, il giudice deve accertare che vi sia identità tra la causa pendente innanzi al giudice italiano e quella pendente innanzi al giudice straniero, nell'ipotesi di sospensione facoltativa, disciplinata dall'art. 7, comma 3, della medesima l. n. 218, il sindacato della Corte di cassazione è circoscritto al controllo della completezza, correttezza e logicità delle argomentazioni sottese alla disposta sospensione - che, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, postula una mera valutazione, ad opera del giudice italiano, dell'idoneità del provvedimento straniero pregiudiziale alla produzione di effetti nell'ordinamento interno - senza poter invece investire l'opportunità della scelta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Cod. Proc. Civ. art. 295

CORTE COST. PENDENTE

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 com. 1

Legge 31/05/1995 num. 218 art. 7 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13567 del 2014 Rv. 631317 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30877 del 2017 Rv. 646736 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10278 del 19/04/2021 (Rv. 661119 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA.

G. (LONGO LUCIO FILIPPO) contro S.
Rigetta, TRIBUNALE LECCO, 11/12/2019

044 COMPETENZA CIVILE - 016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Competenza per territorio - - Rapporto con il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005 - Prevalenza di quest'ultimo - Sussistenza - Fondamento.

In tema di regolamento, ove la parte, avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. n. 206 del 2005, lo individui, ai fini della competenza per territorio, nella propria residenza, quest'ultima va riferita non a quella indicata nell'elezione di domicilio di cui all'art. 47 c.c. (effettuata prima dell'introduzione del giudizio, ovvero con lo stesso atto introduttivo), ma alla residenza abituale che la parte aveva al momento della conclusione del contratto o alla scadenza dell'obbligazione, in quanto il foro del consumatore, quale foro esclusivo, prevale su ogni altro, in virtù di quelle esigenze di tutela, anche processuali, che sono alla base dello statuto del consumatore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33 com. 2 lett. U

Cod. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 5703 del 2014 Rv. 630504 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14475 del 2019 Rv. 654223 - 01

4. MANDATO ALLE LITI

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9862 del 15/04/2021 (Rv. 661142 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

P. (LOMBARDO FRANCESCO) contro U. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO)
Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 27/03/2019

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 016 DI CASSAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE Tardivo deposito della procura speciale a ricorrere per cassazione - Inammissibilità del ricorso - Condanna alle spese dell'assistito e non del suo difensore - Fondamento.

In tema di giudizio di cassazione, il tardivo deposito della procura speciale a ricorrere comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, cui consegue la condanna a pagare le spese di lite a carico non del difensore ma del suo assistito, al quale l'attività processuale compiuta va riferita in ragione dell'effettivo rilascio della detta procura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 369, *Massime precedenti Vedi*: N. 25435 del 2019 Rv. 655644 - 01

5. SPESE PROCESSUALI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021** (Rv. **661238 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**.

T. (ROMANELLI GUIDO FRANCESCO) contro T. (TROVATO CONCETTA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 07/03/2016

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 036 VALORE DELLA CAUSA

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Domanda di pagamento somme o di risarcimento dei danni - Richiesta di liquidare una somma determinata "o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" - Rigetto della domanda - Spese processuali - Liquidazione - Valore indeterminabile della causa - Fondamento.

Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Cod. Civ. art. 1363

Cod. Civ. art. 1367

Cod. Proc. Civ. art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 5

Massime precedenti Difformi: N. 1499 del 2018 Rv. 647380 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15299 del 2005 Rv. 582884 - 01, N. 19455 del 2018 Rv. 649749 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 9464 del 09/04/2021** (Rv. 661178 - 03)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**.

A. (AULETTA ANDREA) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE COMO, 13/03/2015

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 033 TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
Liquidazione giudiziale compenso avvocato – Controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00 – Criteri.

La liquidazione giudiziale del compenso spettante ad un avvocato, da effettuarsi alla stregua dei parametri sanciti dal d.m. n. 140 del 2012 ed in relazione all'attività professionale da lui svolta, nell'interesse del proprio cliente, in una controversia di valore superiore ad euro 1.500.000,00, postula che l'operato del giudice, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.m. predetto, consenta di individuare le modalità di determinazione del concreto importo originario - ricompreso tra quelli minimo, medio e massimo, riferiti, di regola, allo scaglione precedente (fino ad euro 1.500.000,00) - successivamente da incrementarsi, specificandosene il criterio concretamente adottato, in funzione dell'effettivo valore della controversia, della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 20/07/2012 art. 11 com. 9

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021** (Rv. **661243 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

B. (CAPECCI FRANCESCO) contro I. (TAMPONI MICHELE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2018

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014 - Effettuazione di singoli atti istruttori in occasione di fasi processuali diverse da quella istruttoria e/o di trattazione - Equivalenza agli atti compiuti durante tale ultima fase - Esclusione - Giudizio di appello - Riconoscimento della voce di tariffa prevista per la fase istruttoria e/o di trattazione - Presupposti - Limiti.

In tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 350, *Massime precedenti Vedi*: N. 4698 del 2019 Rv. 652600 - 02

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9059 del 01/04/2021 (Rv. 661118 - 02)

Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: PICARONI ELISA. Relatore: PICARONI ELISA.

F. (CONSOLE ANTONIO) contro C. (CAIAFFA FABIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 24/12/2018

040 CIRCOLAZIONE STRADALE - 084 SANZIONI - IN GENERE

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Condanna alle spese - Limite sancito dall'art. 91, comma 4, c.p.c. - Ambito di applicazione - Giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada - Esclusione - Fondamento.

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dall'art. 91, comma 4, c.p.c., opera soltanto per le controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica anche alle cause di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole, sul piano costituzionale, l'esclusione del limite di liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 com. 4

Cod. Proc. Civ. art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 113, Costituzione art. 3, Costituzione art. 24

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7, *Massime precedenti Conformi:* N. 9556 del 2014 Rv. 630424 - 01

6. SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DEL DIRITTO CONTROVERSO

Sez. 1 - , Sentenza n. 9264 del 06/04/2021 (Rv. 661148 - 02)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)

R. (MAZZU' CARLO) contro M. (CASSATA NELLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/02/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 233 A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Mutamento della titolarità del rapporto obbligatorio nel corso del giudizio - Legittimazione "ad processum" dell'originario titolare - Permanenza - Possibilità del successore di intervenire e di essere chiamato in causa - Successore rimasto estraneo al processo - Effetti di rito della sentenza - Operatività nei suoi confronti - Esclusione - Fattispecie in tema di regolamento delle spese processuali.

In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie, ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti. Qualora sia rimasto estraneo al processo, il successore ne subisce gli effetti anche in sede esecutiva, ma è legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole al suo dante causa

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ovvero ad avvalersene se favorevole. Questa disciplina, che regola gli effetti che incidono sulla situazione sostanziale, non opera con riguardo agli effetti di rito, tra i quali è compresa la condanna alle spese, che riguarda solo le parti processuali. Pertanto detta condanna non spiega effetti nei confronti del successore a titolo particolare nel diritto controverso che sia rimasto estraneo al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 21107 del 2005 Rv. 585264 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16547 del 2013 Rv. 627130 - 01

7. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 9255 del 06/04/2021** (Rv. **661072 - 01**)

Presidente: **VIVALDI ROBERTA**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**.

B. (COLETTI PIERFILIPPO) contro A. (SABATINI VITTORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 04/05/2018

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 070 ULTRA ED EXTRA PETITA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA
Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Pronuncia di merito fondata su mutamento della "causa petendi" - Violazione - Sussistenza - Fattispecie.

Si determina violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato nell'ipotesi in cui il giudice del merito sostituisca la "causa petendi" dedotta dall'attore con una differente, fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda. (Nella specie, relativa a risarcimento del danno da denegata paternità, la sentenza di merito, cassata dalla S.C. per la violazione del principio sopra indicato, aveva rigettato la domanda del presunto figlio sulla base della ritenuta insussistenza del collegamento eziologico tra la denegata paternità e la patologia schizoaffettiva di cui egli era portatore, ma la domanda era fondata sulla diversa circostanza che la denegata paternità avrebbe determinato il danno-evento di non poter accedere alle opportunità sociali ed economiche consentite dalla collocazione professionale del presunto padre, da cui sarebbe poi dipeso il danno-conseguenza, identificabile nel dedotto pregiudizio patrimoniale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 27727 del 2005 Rv. 585988 - 01

8. MEZZI DI PROVA IN GENERALE

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021** (Rv. **660945 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

M. (BETTINELLI CRISTIANO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/07/2019

138 PROVA CIVILE - 062 DI PARTE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE Valore - Dissenso del giudice dal suo contenuto - Obbligo di analisi e confutazione - Esclusione - Fondamento.

La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 201, Cod. Proc. Civ. art. 360, *Massime precedenti Conformi*: N. 2063 del 2010 Rv. 611353 - 01

9. NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11228 del 28/04/2021** (Rv. **661282 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore: **AMATORE ROBERTO.**

M. (DI GRAVIO VALERIO) contro C. (CASO PASQUALE MARIO EMANUELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 09/11/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 197 ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
Notificazione "a persona di famiglia" - Rapporto di convivenza - Necessità - Esclusione - Vincolo di parentela o affinità - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie relativa ad atto notificato a moglie separata.

In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto valida una notificazione che era stata effettuata nelle mani della moglie separata del destinatario, peraltro qualificatasi come "incaricata della ricezione degli atti").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2, *Massime precedenti Conformi*: N. 21362 del 2010 Rv. 614794 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18085 del 2013 Rv. 627329 - 01, N. 11815 del 2020 Rv. 660075 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10983 del 26/04/2021** (Rv. **661183 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **NAZZICONE LOREDANA.** Relatore: **NAZZICONE LOREDANA.**

M. (ZIMATORE VALERIO) contro S. (REDA GIUSEPPE)

Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 05/05/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 203 A PERSONA IRREPERIBILE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Procedimento notificatorio ex art. 143 c.p.c. - Presupposti - Diligenza richiesta al notificante nell'effettuare le ricerche - Contenuto.

L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l'adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l'attuale suo domicilio (residenza o dimora).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1147

Cod. Proc. Civ. art. 139, Cod. Civ. art. 143, *Massime precedenti Conformi*: N. 19012 del 2017 Rv. 645083 - 02

Sez. U - , **Sentenza n. 10012 del 15/04/2021** (Rv. **660953 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA.** Estensore: **MANZON ENRICO.** Relatore: **MANZON ENRICO.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

F. (BOTTI ALESSANDRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/10/2013

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 200 A MEZZO POSTA

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Irreperibilità relativa del contribuente - Prova dell'invio dell'avviso di ricevimento del C.A.D. - Necessità - Fondamento.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere.

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 14

Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2, Legge 14/05/2005 num. 80

CORTE COST. PENDENTE

Costituzione art. 24

Costituzione art. 111 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 5077 del 2019 Rv. 652953 - 01, N. 16601 del 2019 Rv. 654241 - 01

Massime precedenti Diformi: N. 2638 del 2019 Rv. 652274 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11182 del 28/04/2021 (Rv. 661131 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

C. (SARDOS ALBERTINI GIAN PAOLO) contro Z. (CALLIPARI NATALE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 29/11/2016

017 ASSENZA E DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA - 002 ASSENZA , CURATORE DELLO SCOMPARSO - IN GENERE

ASSENZA E DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA - ASSENZA , CURATORE DELLO SCOMPARSO - IN GENERE Giudizio promosso nei confronti del curatore dello scomparso - Successivo accertamento della morte dello scomparso avvenuta prima della notifica della citazione - Validità della notifica - Fondamento.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere.

In un giudizio promosso nei confronti del curatore dello scomparso è da ritenere valida la notifica eseguita nei suoi confronti anche qualora venga successivamente accertato che la morte dello scomparso è avvenuta in epoca antecedente alla notifica della citazione, essendo onere del notificante eseguire la notificazione nei confronti del soggetto legittimato a riceverla.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 48

Cod. Proc. Civ. art. 110

Massime precedenti Vedi: N. 1353 del 1972 Rv. 357911 - 01

9. NULLITA' DEGLI ATTI PROCESSUALI

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11536 del 30/04/2021 (Rv. 661191 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

A. (SEGALLA LUCA DOMENICO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/10/2019

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 006 DERIVANTE DA VIZIO DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE O DI INTERVENTO DEL P.M.

PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - DERIVANTE DA VIZIO DI COSTITUZIONE DEL GIUDICE O DI INTERVENTO DEL P.M. - Disposizioni relative alla destinazione del giudice alle sezioni o alla formazione dei collegi - Violazione - Nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice - Configurabilità - Esclusione.

Non danno luogo a nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice le violazioni delle disposizioni relative alla destinazione del giudice alle sezioni e quelle relative alla formazione dei collegi.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 158

Massime precedenti Conformi: N. 1643 del 2000 Rv. 533858 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 11306 del 29/04/2021 (Rv. 661283 - 01)

Presidente: MELONI MARINA. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

G. (BAROTTI CARLO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/11/2018

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 032 SOTTOSCRIZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
Sentenza redatta in formato elettronico sottoscritta con firma digitale - Nullità - Esclusione - Fondamento - Copia estratta su supporto analogico - Segni grafici attestanti la presenza della firma digitale - Prova fino a querela di falso della sottoscrizione - Sussistenza.

La sentenza redatta in formato elettronico, recante la firma digitale del giudice a norma dell'art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l'applicabilità al processo civile e ai documenti informatici adottati nel suo ambito del d.lgs. n. 82 del 2005 (cd. "Codice dell'amministrazione digitale"), sicché, in applicazione dell'art. 23 d.lgs. cit., deve ritenersi provata fino a querela di falso la sottoscrizione da parte del giudice della sentenza redatta in formato elettronico, quando su ogni pagina della copia estratta su supporto analogico vi siano i segni grafici (coccarda e stringa) che attestano la presenza della firma digitale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 5)

Cod. Proc. Civ. art. 156

Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 15

Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 15074 del 2017 Rv. 644780 - 01, N. 2362 del 2019 Rv. 652618 - 01, N. 22871 del 2015 Rv. 637862 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **6 - L**, **Ordinanza n. 9910 del 15/04/2021** (Rv. **661124 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **PONTERIO CARLA**. Relatore: **PONTERIO CARLA**.

T. (COCITO VITTORIO) contro R.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 24/07/2006

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 063 INESISTENZA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente - "Actio nullitatis" o impugnazione ordinaria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo ("actio nullitatis") esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'"actio nullitatis", devono essere esperiti secondo le regole loro proprie, e, quindi, tempestivamente, nel rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, dopo il decorso dei termini di decadenza per l'impugnativa, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di appello, derivata dalla nullità radicale della sentenza di primo grado, asseritamente priva della sottoscrizione del giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 132, *Massime precedenti Vedi*: N. 22334 del 2020 Rv. 659248 - 01, N. 2766 del 2020 Rv. 657250 - 01, N. 6494 del 2021 Rv. 660631 - 01

Sez. **U -**, **Sentenza n. 9839 del 14/04/2021** (Rv. **661084 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Relatore: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

P. (PREVITI NATALE) contro C. (PANTANO MASSIMILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/01/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 001 IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Ordinanza istruttoria pronunciata fuori udienza - Mancata comunicazione alla parte costituita - Nullità - Condizioni - Sanatoria - Configurabilità.

La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ex art. 176, comma 2, c.p.c., dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori dell'udienza provoca la nullità dell'ordinanza stessa e quella degli atti successivi dipendenti, ai sensi dell'art. 159 c.p.c., a condizione che essa abbia concretamente impedito all'atto il raggiungimento del suo scopo, nel senso che abbia provocato alla parte un concreto pregiudizio per il diritto di difesa; se la parte abbia comunque avuto conoscenza dell'udienza fissata per la prosecuzione del processo ed abbia partecipato ad essa senza dedurre specificamente l'eventuale pregiudizio subito, né formulare istanze dirette ad ottenere il rinvio dell'udienza, la nullità deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156, Cod. Civ. art. 157

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Civ. art. 159, Cod. Civ. art. 170, Cod. Civ. art. 176 com. 2

Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 8002 del 2009 Rv. 607140 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4806 del 2005 Rv. 579439 - 01

10. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE. FASE DI TRATTAZIONE

Sez. 2 - , **Sentenza n. 10141 del 16/04/2021** (Rv. **661000 - 01**)

Presidente: **GORJAN SERGIO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:*

GIANNACCARI ROSSANA. *P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)*

I. (PERATHONER OSWALD) contro K. (DI MATTIA SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 27/03/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 082 ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI"

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLA "CAUSA PETENDI" Domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale - Onere di indicare i fatti lesivi del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento - Necessità - Fondamento - Deduzione di un fatto diverso da quello originario - Mera "emendatio libelli" - Esclusione - Mutamento della "causa petendi" - Configurabilità - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 104 MODIFICAZIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI In genere.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 105 NUOVA DOMANDA

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA In genere.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 166 SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE In genere.

Nel caso di proposizione di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, l'attore ha l'onere di indicare le specifiche circostanze materiali lesive del proprio diritto e di allegare le specifiche circostanze integranti l'inadempimento, in quanto l'allegazione costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa, a presidio del contraddittorio; la deduzione, nel corso del giudizio, di un fatto diverso da quello originario non costituisce una mera "emendatio libelli", ma configura un mutamento della "causa petendi", indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali. (La S.C. nella specie, applicando il principio esposto, ha rigettato la domanda della parte acquirente che aveva incentrato la sua azione sull'esistenza di un patto di divieto di cessione del bene a terzi e di un connesso diritto di prelazione a proprio favore, considerando mutamento della domanda la deduzione in corso di causa di un aggiramento del divieto da parte dell'alienante attraverso la sua partecipazione alla produzione del bene da parte di un terzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218

Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Cod. Proc. Civ. art. 164

CORTE COST. PENDENTE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 184, *Massime precedenti Vedi*: N. 17408 del 2012 Rv. 624080 - 01, N. 4031 del 2021 Rv. 660594 - 01, N. 8520 del 2004 Rv. 572620 - 01, N. 6618 del 2018 Rv. 648477 - 01

11. SEGUE. FASE DECISORIA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 11440 del 30/04/2021 (Rv. 661095 - 01)

Presidente: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

D. (MARSEGLIA CARLO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 17/02/2016

058 CONTRATTI IN GENERE - 039 ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Sentenza fondata su questione rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Presupposti - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 026 PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO In genere.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 010 SENTENZA - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.

L'omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fonda la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva e, pertanto, comporta la nullità della sentenza (cd. della terza via o a sorpresa) per violazione del diritto di difesa, tutte le volte in cui la parte che se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva rilevato d'ufficio - senza previamente sottoporre la questione alle parti - la mancanza del certificato di destinazione urbanistica del terreno promesso in vendita, ex art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001 e, conseguentemente, rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica del relativo contratto preliminare).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 30

Cod. Civ. art. 2932

Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Conformi: N. 11308 del 2020 Rv. 658167 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20870 del 2020 Rv. 659207 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U** - , **Sentenza n. 10242 del 19/04/2021** (Rv. **661061 - 01**)

Presidente: **DI IASI CAMILLA**. Estensore: **ESPOSITO LUCIA**. Relatore: **CARRATO ALDO**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Diff.)

C. (CORBYONS GIOVANNI) contro F. (CUOMO ULLOA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/03/2016

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 061 NON DEFINITIVA (O PARZIALE)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NON DEFINITIVA (O PARZIALE) Cumulo di domande fra gli stessi soggetti - Pronuncia su una (o più) di esse - Natura di sentenza non definitiva - Criterio formale di distinzione - Applicabilità - Contrasto tra gli indici di carattere formale - Conseguenze

Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte dalle parti stesse, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278

Cod. Proc. Civ. art. 279, Cod. Proc. Civ. art. 277, Cod. Proc. Civ. art. 340

Cod. Proc. Civ. art. 361

Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 22854 del 2019 Rv. 655089 - 01, N. 13381 del 2017 Rv. 644992 - 01, N. 6179 del 2019 Rv. 653141 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 390 del 2011 Rv. 615406 - 01

12. GIUDICATO

Sez. **1** - , **Ordinanza n. 10112 del 16/04/2021** (Rv. **661267 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

B. (CARBONETTI FRANCESCO) contro C. (PORCELLI GIACOMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 29/12/2015

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 012 GIUDICATO INTERNO

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Procedimento civile - Riforma in appello della sentenza sull' "an" - Effetti - Caducazione della sentenza sul "quantum" - Limiti - Fattispecie.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 213 EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE In genere.

La riforma della pronuncia di condanna decisa dal giudice dell'appello, comporta la caducazione di quella avente ad oggetto la liquidazione del danno, ai sensi dell'art. 336

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

c.p.c., soltanto nel caso in cui faccia venir meno ogni fondamento di quest'ultima, sicché ove la condanna al risarcimento sia confermata, anche se per una ragione diversa da quella posta a fondamento della pronuncia riformata, non si determina automaticamente la caducazione della statuizione relativa alla liquidazione del danno, dovendo quest'ultima costituire oggetto di autonoma impugnazione, in mancanza della quale la relativa questione non può essere sollevata in sede di legittimità, risultando definitivamente preclusa dal giudicato interno formatosi in ordine alla misura del risarcimento. (La S.C. ha espresso il principio in una causa per inadempimento all'obbligo di informazione dell'intermediario finanziario, in cui la corte d'appello aveva annullato la decisione di primo grado, che aveva pronunciato la risoluzione del contratto d'investimento, pur confermando la sussistenza dell'inadempimento dell'intermediario, senza pronunciare, in mancanza di una specifica impugnazione, sul riconosciuto diritto al risarcimento del danno in favore dell'investitore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Conformi: N. 5162 del 2005 Rv. 580741 - 01

13. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10129 del 16/04/2021 (Rv. 661068 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.

R. (IACOPINO SANTO) contro M. (BASILAVECCHIA MASSIMO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 19/01/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 205 AL PROCURATORE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE Notificazione della sentenza al difensore non domiciliatario - Decorrenza del termine breve per impugnare - Idoneità - Sussistenza.

La notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, di cui all'art. 325 c.p.c., a nulla rilevando che il destinatario della notifica non sia anche il suo domiciliatario, atteso che all'eventuale elezione di domicilio fuori dal circondario del tribunale cui il difensore è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche esclusivamente in quel luogo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141, Cod. Proc. Civ. art. 170

Cod. Proc. Civ. art. 325

Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 20625 del 2017 Rv. 645225 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 12876 del 2018 Rv. 648684 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

14. APPELLO

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 6515 del 09/03/2021** (Rv. **660799 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.** Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

C. (CARLINO PASQUALE) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/06/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 048 PASSIVA

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - PASSIVA Appello proposto nei confronti dei genitori di figlio divenuto maggiorenne dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. - Integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio ex art. 331 c.p.c. - Necessità - Conseguenze - Rinnovazione della notificazione dell'appello - Effetto - Sanatoria della nullità.

In caso di appello proposto nei confronti dei genitori rappresentanti del figlio minore divenuto maggiorenne dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie, si impone l'ordine di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti affinché questi possa partecipare al giudizio d'impugnazione come parte formale e non soltanto come parte sostanziale rappresentata; del resto, la rinnovazione della citazione (a prescindere dal fatto che, nella specie, sia avvenuta nei confronti della madre risultata amministratrice di sostegno della figlia incapace) determina la sanatoria del vizio (afferente al più ad un'incertezza sul requisito ex art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.) dell'atto di appello notificato al difensore costituito in primo grado vizio senza la specificazione del figlio quale parte formale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 320, Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 3769 del 2017 Rv. 642863 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21670 del 2013 Rv. 627449 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 9265 del 06/04/2021** (Rv. **661062 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **CAIAZZO ROSARIO.** Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

C. (PITTALIS PIETRO) contro A. (SANNA GIAMPIETRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 23/01/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 002 APPELLO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE - Parte soccombente su una domanda o un'eccezione - Appello incidentale condizionato - Proposizione - Necessità - Mancata proposizione - Formazione del giudicato implicito.

Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Conformi: N. 9889 del 2016 Rv. 639809 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6716 del 2018 Rv. 648490 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 10912 del 26/04/2021** (Rv. **661132 - 01**)

Presidente: **SAN GIORGIO MARIA ROSARIA**. Estensore: **GORJAN SERGIO**. Relatore: **GORJAN SERGIO**. P.M. **MATERA MARCELLO**. (Conf.)

G. (GUARAGNA ALFONSO) contro G. (PAPALEO LUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 18/02/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 058 RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Morte del difensore verificatasi nel primo grado di lite - Mancata interruzione del giudizio - Conseguenze in appello - Nullità della sentenza - Rimessione al primo giudice - Esclusione.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 149 MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IN GENERE In genere.

La mancata interruzione del procedimento di prime cure, a seguito della morte del difensore di una delle parti costituite, non consente l'applicazione, in sede di gravame, dell'art. 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e procedere ad un nuovo esame del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158

Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 301, Cod. Proc. Civ. art. 353, Cod. Proc. Civ. art. 354, *Massime precedenti Conformi*: N. 3546 del 2016 Rv. 638937 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28846 del 2018 Rv. 651504 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11219 del 28/04/2021** (Rv. **661188 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **FIDANZIA ANDREA**. Relatore: **FIDANZIA ANDREA**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

A. (IRTI ALFREDO) contro F.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/08/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 003 AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA'

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITA' ED INAMMISSIBILITA' Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - Inesistenza - Conseguenze - Doveri del giudice d'appello di dichiarare la nullità insanabile della sentenza - Sussistenza - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 208 NULLITA' - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere.

In caso di inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il giudice d'appello deve dichiarare, anche d'ufficio, l'insanabile nullità della relativa sentenza, senza poter rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. art. 342

Cod. Proc. Civ. art. 353, Cod. Proc. Civ. art. 354, *Massime precedenti Conformi*: N. 21219 del 2016 Rv. 642943 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19921 del 2004 Rv. 577529 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 10015 del 15/04/2021 (Rv. 661015 - 01)

Presidente: TIRELLI FRANCESCO. Estensore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.

Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (PINI EUGENIO)

Regola giurisdizione

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 083 AMMISSIBILITA' DEL RICORSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO

Sentenze del giudice di appello ex artt. 353 e 354 c.p.c. - Ammissibilità del ricorso immediato per cassazione - Fondamento.

La sentenza, con cui il giudice d'appello riforma o annulla la decisione di primo grado e rimette la causa al giudice "a quo" ex artt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza che presenta un carattere definitivo, perché conclude il procedimento davanti al giudice di appello ed esclude un ulteriore potere decisorio dello stesso giudice che l'ha pronunciata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 354, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3

Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 25774 del 2015 Rv. 637968 - 01

15. RICORSO PER CASSAZIONE

15.1. MOTIVI

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021 (Rv. 661265 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO.

Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

S. (MORCAVALLO ACHILLE) contro S. (CELESTINO UGO LUCIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 14/03/2017

058 CONTRATTI IN GENERE - 055 ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA' IN CASSAZIONE Interpretazione del negozio - Criteri legali ex art. 1362 c.c. - Contestata violazione da parte del giudice - Giudizio di cassazione - Prospettazione di diverso risultato interpretativo - Modalità corrette - Fattispecie.

Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (in applicazione di tale principio la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo che correttamente il giudice di merito nell'interpretazione della disposizione statutaria, secondo cui l'ingresso del nuovo socio deve essere previamente approvato dall'assemblea, avesse valorizzato il dato letterale invece che accogliere soluzioni ermeneutiche alternative o conferire rilievo a condotte successive al trasferimento delle partecipazioni sociali, non essendo stato dedotto come le stesse potessero elidere il dato letterale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Cod. Civ. art. 2469 com. 1

Cod. Civ. art. 2469 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 28319 del 2017 Rv. 646649 - 01, N. 27136 del 2017 Rv. 646063 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9868 del 15/04/2021 (Rv. 661143 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

L. (PASSINO FRANCESCA) contro A. (BASSU FILIPPO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SASSARI, 13/10/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 073 PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PRECLUSIONE DELL'APPELLO IMPROCEDIBILE OD INAMMISSIBILE Appello avverso sentenza non appellabile - Declaratoria di inammissibilità ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c. - Proposizione di ricorso per cassazione ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. - Rimessione in termini per ricorso straordinario in cassazione avverso la sentenza di primo grado - Idoneità - Esclusione - Fattispecie.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 182 FORMA E CONTENUTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui venga impugnata con l'appello una sentenza non appellabile per legge, o per effetto della qualificazione operata dal giudice in funzione del principio dell'apparenza, e l'appello sia dichiarato inammissibile ex art. 348-bis, comma 1, c.p.c., la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., nel termine previsto da tale ultima disposizione, non vale a rimettere in termini il ricorrente ai fini della proposizione del ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso la sentenza di primo grado, essendosi formato il giudicato in difetto di tempestiva impugnazione. (Principio affermato in fattispecie relativa ad opposizione agli atti esecutivi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2

Costituzione art. 111 com. 7

Cod. Proc. Civ. art. 348 bis

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3

Cod. Proc. Civ. art. 327,

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021 (Rv. 661151 - 01)
Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)
M. (BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO) contro D. (CASTELLANI ENRICO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/06/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 146 VIZI DI MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Presunzioni - Vizio di motivazione - Omesso esame di elementi indiziari - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, il libero convincimento del giudice di merito in tema di presunzioni è sindacabile nei ristretti limiti di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., e cioè per mancato esame di fatti storici, anche quando veicolati da elementi indiziari non esaminati e dunque non considerati dal giudice sebbene decisivi, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, nonché quando la motivazione non sia rispettosa del minimo costituzionale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito, in un caso riguardante la responsabilità della banca per operazioni compiute dal proprio funzionario, aveva affermato di non poter trarre elementi di prova presuntiva dalle risultanze di un giudizio penale, pur mostrando di non averle in concreto esaminate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 26538 del 2017 Rv. 646837 - 01

15.2. PROCEDIMENTO

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10396 del 20/04/2021 (Rv. 661133 - 01)
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)
S. (ZIZZARI MASSIMO) contro C. (BENEDETTI MARIO)
Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 170 PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO Procedimento camerale ex art. 380 bis.1. c.p.c. - Principio di diritto nell'interesse della legge - Enunciazione d'ufficio - Ammissibilità - Fattispecie.

Nel processo in cassazione, il giudice può enunciare d'ufficio il principio di diritto anche all'esito del procedimento camerale disciplinato dall'art. 380 bis.1 c.p.c., qualora ritenga di dover decidere una questione di particolare importanza, che può riguardare tutte le ragioni, di merito o processuali, oggetto del giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha statuito ex art. 363, comma 3, c.p.c., all'esito dell'adunanza camerale in cui ha pronunciato ordinanza di estinzione per intervenuta rinuncia al ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Difformi: N. 5665 del 2018 Rv. 648294 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11185 del 2011 Rv. 618138 - 01, N. 28327 del 2009 Rv. 611024 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19051 del 2010 Rv. 614182 - 01

15.3. DECISIONE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 10115 del 16/04/2021** (Rv. **661066 - 01**)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

U. (MAGGINI STEFANIA) contro S. (LEPPO MARCO FABIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/12/2015

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 159 CASSAZIONE SENZA RINVIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO Sentenza di primo grado - Appello - Difetto di legittimazione passiva dell'appellato - Accertamento nel giudizio di legittimità - Cassazione senza rinvio.

La sentenza d'appello impugnata in cassazione che abbia pronunciato nei confronti di una persona diversa da quella evocata in primo grado va cassata senza rinvio, poiché, a mente dell'ultimo comma dell'art. 382 c.p.c., resta esclusa in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382, Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 81

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1912 del 2012 Rv. 620485 - 01

16. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. L - , **Sentenza n. 11115 del 27/04/2021** (Rv. **661104 - 01**)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: BLASUTTO DANIELA. Relatore: BLASUTTO DANIELA. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

R. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO) contro P. (VALLEBONA ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 107 DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - DANNI E RESTITUZIONI IN DIPENDENZA DELLA SENTENZA CASSATA Cassazione con rinvio - Domanda di restituzione proposta nel giudizio di rinvio - Ammissibilità - Prova del pagamento in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex art. 389 c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza. Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato valenza probatoria alla busta paga non quietanzata, senza tenere in conto che la controparte non aveva negato il pagamento, ma solo contestato l'importo chiesto in restituzione, perché al lordo e non al netto delle ritenute fiscali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389

Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 416, Cod. Proc. Civ. art. 167, *Massime precedenti Vedi:* N. 24852 del 2019 Rv. 655262 - 01, N. 3527 del 2020 Rv. 657015 - 02, N. 17374 del 2018 Rv. 649347 - 02

17. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9877 del 15/04/2021 (Rv. 661155 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

T. (GRECO SALVINO) contro I. (GARGANI BENEDETTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 21/09/2018

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 007 CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese per il pignoramento sostenute dal creditore - Obbligo di rimborso gravante sul debitore - Condizioni - Pagamento degli importi intimati con il precetto dopo la consegna dell'atto di pignoramento all'ufficiale giudiziario, ai fini della notifica - Sussistenza - Conseguenze - Diritto del creditore di procedere "in executivis" - Limiti.

In tema di spese processuali, il debitore è tenuto a rimborsare al creditore le spese sostenute per il pignoramento, qualora abbia provveduto al pagamento degli importi intimati con il precetto solo dopo la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, atteso che in tale ipotesi le spese necessarie per il pignoramento devono ritenersi causate dal suo inadempimento, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per tali spese, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli abbia compiuto tale attività in violazione del dovere di lealtà processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88

Cod. Proc. Civ. art. 91

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 480

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 491

Cod. Proc. Civ. art. 494

Massime precedenti Vedi: N. 17895 del 2015 Rv. 637079 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9903 del 15/04/2021 (Rv. 661250 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

O. (SIRACUSANO NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PALERMO, 02/11/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 112 PRESSO TERZI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Nullità della notificazione dell'atto di pignoramento - Sanatoria per il raggiungimento dello scopo - Individuazione - Opposizione agli atti esecutivi soltanto per lamentare detta nullità - Sussistenza - Opposizione agli atti esecutivi per far valere la nullità correlata all'ordinanza di assegnazione - Esclusione.

La nullità della notificazione dell'atto di pignoramento è sanata per il raggiungimento dello scopo quando l'opposizione agli atti esecutivi è proposta al solo scopo di lamentare tale nullità, non anche a quello di far valere la nullità correlata all'ordinanza di assegnazione, quale atto conclusivo del processo esecutivo, che sia stato invalidamente introdotto, e di chiedere, quindi, la revoca o l'annullamento dell'ordinanza medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543

Cod. Proc. Civ. art. 617, *Massime precedenti Conformi*: N. 17349 del 2011 Rv. 619117 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9904 del 15/04/2021 (Rv. 661144 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

S. (TOPPETA LUIGI) contro G.

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 027 ESECUZIONE FORZATA

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ESECUZIONE FORZATA Espropriazione presso terzi - Rilievo d'ufficio dell'incompetenza per territorio - Momento processuale.

079 ESECUZIONE FORZATA - 112 PRESSO TERZI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

Nell'espropriazione presso terzi, il rilievo d'ufficio dell'incompetenza territoriale può sempre avvenire nel corso della prima fase del processo esecutivo - cioè quella destinata alla verifica della dichiarazione di quantità - anche ove si svolga attraverso una pluralità di distinte udienze, per la necessità di effettuare dei rinvii al fine di esaurire le relative attività, e quindi fino al momento della sua chiusura, con l'emissione dei consequenziali provvedimenti (assegnazione degli importi pignorati, in caso di dichiarazione di quantità in senso positivo; instaurazione del subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo, in caso di dichiarazione di quantità in senso negativo o contestata; eventuale passaggio alla fase distributiva, in caso di pluralità di creditori).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547

Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 618, Cod. Proc. Civ. art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 42

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 6762 del 2001 Rv. 546731 - 01, N. 791 del 2001 Rv. 543368 - 01

18. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9668 del 13/04/2021 (Rv. 661065 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: FALABELLA MASSIMO.

Relatore: FALABELLA MASSIMO.

F. (PARISE GAETANO) contro C. (AZZINNARO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/01/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 104 MODIFICAZIONI

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Giudizio monitorio - Modifica della domanda in sede di opposizione - Possibilità - Oggetto - Limiti - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre ammessa la modifica della domanda da parte del creditore opposto, sia con riguardo al petitum che alla causa petendi, purché la domanda modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini né una violazione dei diritti di difesa della controparte né l'allungamento dei tempi del processo. (Principio enunciato in relazione ad una fattispecie nella quale il pagamento era stato intimato in sede monitoria nei confronti di un soggetto nella sua qualità di garante del debitore, mentre nel corso del giudizio di opposizione la pretesa era stata poi fondata sul fatto che l'opponente risultava essere anche erede del debitore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 645, *Massime precedenti Vedi:* N. 20898 del 2020 Rv. 659230 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 02)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)

P. (PREVITI NATALE) contro C. (PANTANO MASSIMILIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 20/01/2015

046 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - 092 AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali - Opposizione - Sindacabilità della nullità o annullabilità della sottostante delibera assembleare - Ammissibilità - Condizioni.

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Cod. Civ. art. 1130

Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63, Cod. Civ. art. 1137 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15696 del 2020 Rv. 658784 - 01, N. 18129 del 2020 Rv. 658949 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10188 del 16/04/2021 (Rv. 661034 - 01)

Presidente: COSENTINO ANTONELLO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

N. (MASSARI NICOLA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRINDISI, 11/03/2019

132 PROCEDIMENTI SPECIALI - 107 PROVVEDIMENTI APPELLABILI

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVVEDIMENTI APPELLABILI Valore della controversia - Determinazione - Sentenza che decide l'opposizione a decreto ingiuntivo - Criteri applicabili - Spese successive alla proposizione della domanda monitoria - Rilevanza - Esclusione.

Per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a 1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tener conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art. 10 c.p.c., sicchè nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3, Cod. Civ. art. 1224, *Massime precedenti Conformi:* N. 10626 del 2012 Rv. 623212 - 01, N. 2966 del 2013 Rv. 625290 - 01

18. PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9189 del 02/04/2021 (Rv. 661146 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.

D. (COLARUSSO ROMANO) contro C. (SALVEMINI GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/11/2015

082 FAMIGLIA - 263 DIVORZIO - IN GENERE

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE Fase presidenziale del giudizio divorzile - Mancata comparizione delle parti - Ordinanza di estinzione del giudizio - Impugnazione - Appello - Esclusione - Reclamo al collegio - Fondamento.

Poiché la fase presidenziale del giudizio separativo, come di quello divorzile, è finalizzata all'emissione di provvedimenti anticipatori, anche in rito, di natura provvisoria, come tali non idonei a definire il giudizio, il provvedimento di estinzione del giudizio emesso a seguito della mancata comparizione delle parti e che esaurisce la fase processuale ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l. n. 898 del 1970, è suscettibile di reclamo al collegio di cui all'art. 308 c.p.c., e non di impugnazione innanzi alla corte d'appello.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 7

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

CORTE COST. PENDENTE

Cod. Proc. Civ. art. 178 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 307, Cod. Proc. Civ. art. 308

Massime precedenti Vedi: N. 11788 del 2018 Rv. 649064 - 01

19. ARBITRATO

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11226 del 28/04/2021** (Rv. **661281 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA**. *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA**.

E. (DI PORTO ANDREA) contro B. (IANNOTTA GREGORIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/10/2014

013 ARBITRATO - 045 PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - IN GENERE Procedimento arbitrale - Accertamento dell'intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali - Litisconsorzio necessario della società - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento arbitrale riguardante l'accertamento dell'intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie, non sussiste il litisconsorzio necessario della società, poiché la controversia attiene al contratto tra fiduciante e fiduciario, efficace "inter partes" in virtù dell'incontro delle rispettive volontà, nel quale le partecipazioni al capitale sociale costituiscono soltanto l'oggetto del negozio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 35 com. 4

Cod. Proc. Civ. art. 101


Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Civ. art. 1703

Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 22903 del 2019 Rv. 655416 - 01, N. 339 del 2005 Rv. 579304 - 01, N. 3692 del 2020 Rv. 656899 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 11298 del 29/04/2021** (Rv. **661190 - 01**)

Presidente: **MELONI MARINA.** Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA.** Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA.**

E. (BOTTI GEORGE CLAUDE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda di protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007 - Deduzione di situazione di violenza indiscriminata in una specifica area del paese di provenienza - Dovere di cooperazione istruttoria - Contenuto.

In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, ove sia allegata dal richiedente una situazione di violenza indiscriminata specificamente riferita ad una regione del suo paese di provenienza, nella quale egli si era trasferito da altra area, l'esame della domanda ai fini dell'adempimento del dovere di cooperazione istruttoria e di acquisizione delle fonti informative ex art. 8, comma 3, del d. lgs. n. 251 del 2007 deve espletarsi in relazione alla situazione attuale di detta specifica area territoriale, non potendo limitarsi alla sola area di nascita del richiedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 11176 del 28/04/2021** (Rv. **661105 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** Estensore: **BLASUTTO DANIELA.** Relatore: **BLASUTTO DANIELA.**

A. (PROVEZZA CLARA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 04/12/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 - Violenza indiscriminata - Nozione - Situazione di "delinquenza radicata" nel paese d'origine - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, costituisce violenza indiscriminata, tale da comportare minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile a prescindere dalle sue condizioni personali, una situazione di "delinquenza radicata" nel paese d'origine che abbia raggiunto un livello così elevato da far temere che il richiedente, se rinvio nell'area di provenienza, correrebbe il rischio di esservi esposto per la sua sola presenza nel territorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del giudice di merito, che, nel valutare la richiesta di tutela sussidiaria di un cittadino salvadoregno, aveva omesso di considerare le fonti informative allegare da cui risultava che in El Salvador la criminalità organizzata in bande armate, le cd. maras, controllava a tal punto il territorio, per interessi connessi alla gestione di estorsioni e narcotraffico, da determinare una situazione di instabilità che sfuggiva al controllo dello Stato).

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5675 del 2021 Rv. 660734 - 01, N. 3291 del 2021 Rv. 660565 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10532 del 21/04/2021 (Rv. 661141 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

O. (CRUPI FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TORINO, 29/11/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), d. lgs. n. 251 del 2007 - Allegazione di atti di persecuzione o di trattamenti inumani e degradanti a causa dell'orientamento sessuale - Valutazione di non credibilità intrinseca sul dichiarato orientamento sessuale - Incidenza sul dovere di indagare sulla veridicità delle vicende di persecuzione o di danno grave - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato politico ex art. 8, c. 1 lett. d) o della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b) del d. lgs. n. 251 del 2007, il giudice, a fronte della dichiarazione del cittadino straniero di avere subito nel Paese di origine atti persecutori o trattamenti inumani e degradanti, a cagione del proprio orientamento sessuale, è tenuto ad indagare in primo luogo sulla credibilità della vicenda persecutoria narrata o dell'esposizione ad un trattamento inumano e degradante, senza che la valutazione di non credibilità intrinseca delle dichiarazioni relative all'omosessualità, possa sostituire tale diversa indagine, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, c. 4 del d. lgs. n. 251 del 2007 il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi costituisce un serio indizio della fondatezza del suo timore di subirne nuovamente. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che, a fronte della narrazione del richiedente di essere stato aggredito da alcuni ragazzi ed arrestato dalla polizia poiché scoperto in un hotel durante un rapporto sessuale con un uomo, aveva travisato la prova documentale fornita, limitando l'esame della credibilità sulla "mancata maturazione di una vera identità sessuale").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9815 del 2020 Rv. 657835 - 01, N. 7438 del 2020 Rv. 657482 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 9595 del 12/04/2021 (Rv. 661149 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

G. (VALERINI FABIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/07/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Richiedente eterosessuale - Datore di lavoro omosessuale - Timore di essere associato all'orientamento sessuale del datore di lavoro - Situazione oggettiva di persecuzione rilevante ai fini dello "status" di rifugiato - Sussistenza - Fondamento.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

In tema di protezione internazionale, l'allegato timore di essere associato alle tendenze sessuali del datore di lavoro omosessuale e coinvolto nello stupro di cui era accusato il medesimo datore di lavoro, non può escludere "a priori" la sussistenza della persecuzione per la ritenuta appartenenza ad un particolare gruppo sociale ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), del d.lgs n. 251 del 2007, poiché ciò che rileva non è l'effettiva appartenenza al gruppo, ma il fatto di essere perseguitato perché ritenuto ad esso appartenente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 7438 del 2020 Rv. 657482 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 9247 del 06/04/2021 (Rv. 661079 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

C. (BELLUCCIO DARIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 28/05/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011743/2020 65795401

Massime precedenti Conformi: N. 11743 del 2020 Rv. 657954 - 01